

CLXXXII.

SEDUTA POMERIDIANA DI MARTEDÌ 27 LUGLIO 1954

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **TARGETTI**

INDI

DEI VICEPRESIDENTI **LEONE E MACRELLI**

INDICE

	PAG.		PAG.
Convocazione del Parlamento in seduta comune (<i>Annunzio</i>)		MICELI	11462, 11463, 11465 11466 11468, 11470, 11471, 11477, 11479. 11489
PRESIDENTE	11448	PERLINGIERI	11462
Disegni di legge:		MARTONI	11463
<i>Approvazione da parte di Commissioni in sede legislativa</i>	11448	ROSELLI, <i>Relatore</i>	11465, 11470 11471 11473, 11474, 11475, 11476 11477, 11479, 11480, 11482
<i>Trasmissione dal Senato</i>	11448	CLRRETI	11468, 11469, 11470 11477, 11478, 11479 11480, 11485, 11487
Disegni di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):		ANGELUCCIMARIO	11472, 11479, 11480, 11481
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e l'Austria per lo sviluppo dei rapporti culturali tra i due Paesi, concluso a Roma il 14 marzo 1952. (996)	11449	BARDANZELLI	11475
PRESIDENTE	11449	ASSENNATO	11476
EBNER	11449	FORESI	11477, 11479
CAPPI, <i>Relatore</i>	11450	CASTELLI AVOLIO, <i>Presidente della Commissione</i>	11478, 11489
BADINI CONFALONIERI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	11450	BIGI	11479, 11481
Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e l'Unione del Sud Africa per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea, concluso a Pretoria il 26 giugno 1953 (997)	11451	CAVALLARI VINCENZO	11482
PRESIDENTE	11451	LOMBARDI RICCARDO	11488
CAPPI, <i>Relatore</i>	11451	Proposte di legge:	
BADINI CONFALONIERI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	11451	<i>Annunzio</i>	11448
Disegno di legge (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>).		<i>Non approvazione da parte di Commissione in sede legislativa</i>	11448
Istituzione di una imposta sulle società e modificazioni in materia di imposte indirette sugli affari. (958)	11452	Proposta di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
PRESIDENTE	11452, 11470, 11471	Senatore SPEZZANO. Esonero dei proprietari, il cui reddito dominicale complessivo non superi le 1.500 lire della stima catastale 1937-1939, dal contributo previsto dalla lettera b) dell'articolo 8 della legge 31 dicembre 1947, n. 4629 (921)	11451
TREMELLONI, <i>Ministro delle finanze</i>	11452	PRESIDENTE	11451
11462, 11465, 11470, 11471, 11473, 11474 11475, 11476, 11477, 11480, 11483		DEL VESCOVO, <i>Relatore</i>	11452
		CAPUA, <i>Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste</i>	11452
		Interrogazioni (<i>Annunzio</i>):	
		PRESIDENTE	11493, 11503
		MAZZALI	11503
		Votazione segreta	11466

Votazione segreta della proposta di legge n. 921, dei disegni di legge nn. 996, 997, 958 e del disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio finanziario 1954-55. (915).

PAG.

11489

La seduta comincia alle 17.

MAZZA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Annunzio di convocazione del Parlamento in seduta comune.

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che giovedì 29, alle ore 9, le due Camere si riuniranno in seduta comune col seguente ordine del giorno:

1°) votazione per la nomina di due membri dell'Alta Corte per la Regione siciliana;

2°) votazione per la nomina di cinque giudici della Corte costituzionale.

Trasmissione dal Senato di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge approvato da quella IX Commissione permanente:

« Concessione di contributi per lo sviluppo delle esportazioni italiane » (1073).

Sarà stampato, distribuito e trasmesso alla Commissione competente, con riserva di stabilire se dovrà esservi esaminato in sede referente o legislativa.

Approvazione di disegni di legge da parte di Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. Informo che nella riunione di stamane in sede legislativa la VIII Commissione permanente (Trasporti) ha approvato i seguenti disegni di legge.

« Modificazioni agli articoli 36, 37, 39, 60, 61, 63 e 81 del Codice della strada approvato con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740 » (*Modificato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (417-B);

« Concessione di una anticipazione di lire 800 milioni alla Cassa nazionale per la previdenza marinara » (994);

« Elevazione dei limiti di spesa previsti dall'articolo 20 del regio decreto-legge 10 marzo 1938, n. 330, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 245 » (995);

« Approvazione delle tabelle nazionali di qualifiche del personale dei pubblici servizi di trasporto in concessione » (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (821);

« Agevolazioni a favore di alcune categorie della gente di mare » (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (825);

« Istituzione del Fondo scorta per le Capitanerie di porto » (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (964);

« Norme per la sostituzione dei motori a benzina con motori a gasolio sulle motobarche addette alla pesca » (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (962);

« Autorizzazione della spesa straordinaria di lire 200 milioni per il completamento del programma a favore dell'attività peschereccia » (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (963).

Non approvazione di un disegno di legge da parte di Commissione in sede legislativa.

PRESIDENTE. Informo che la IV Commissione permanente (Finanze e tesoro) ha votato a scrutinio segreto e respinto la proposta di legge di iniziativa del deputato Selvaggi:

« Modifiche al decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 321, che detta norme per i concorsi ad agenti di cambio e per il funzionamento delle Borse valori » (940).

La proposta di legge sarà, quindi, cancellata dall'ordine del giorno.

Annunzio di una proposta di legge.

PRESIDENTE. Comunico che è stata presentata alla Presidenza una proposta di legge d'iniziativa dei deputati Martoni, Matteotti Gian Matteo e Rossi Paolo:

« Provvedimento a favore degli agenti delle ferrovie dello Stato licenziati per motivi politici » (1074).

Sarà stampata e distribuita. Poiché essa importa onere finanziario, ne sarà fissata in seguito, a norma dell'articolo 133 del regolamento, la data di svolgimento.

Discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e l'Austria per lo sviluppo dei rapporti culturali tra i due paesi, concluso a Roma il 14 marzo 1952. (996).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra l'Italia e l'Austria per lo sviluppo dei rapporti culturali tra i due paesi, concluso a Roma il 14 marzo 1952.

Questo disegno di legge è già stato approvato dal Senato della Repubblica, nella seduta del 25 giugno 1954.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare l'onorevole Ebner. Ne ha facoltà.

EBNER. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei premettere che io ed i miei colleghi Tinzl e Guggenberg siamo naturalmente favorevoli alla ratifica dell'accordo culturale concluso nel marzo 1952 tra l'Italia e l'Austria.

Voglio cogliere questa occasione per fare alcune considerazioni su un punto dell'accordo e precisamente sull'articolo 10, il quale prevede che i due governi si impegnino « a riconoscere, sulla base della reciprocità, i gradi e i diplomi accademici rilasciati ai rispettivi cittadini da università e istituti di istruzione superiore dell'altro paese, salvo tuttavia le limitazioni e le esclusioni stabilite dalle vigenti leggi in ciascuno dei due Stati. Una commissione di esperti dei due paesi, nominata a tal fine dai rispettivi governi, stabilirà entro tre mesi dalla ratifica del presente accordo l'elenco dei titoli ammessi al reciproco riconoscimento e le condizioni per il medesimo ».

Questo articolo è, come sarà facilmente comprensibile a tutti, d'una enorme importanza per i cittadini di lingua tedesca soprattutto. Esso, come del resto è stato sempre affermato in una pubblicazione della Presidenza del Consiglio, ufficio speciale per le zone di confine, dovrebbe essere l'attuazione del paragrafo terzo, lettera b), del cosiddetto accordo di Parigi, concluso fra l'Italia e l'Austria nel 1946.

Voglio sorvolare sul fatto che l'accordo per il reciproco riconoscimento (così si esprimeva quell'accordo) della validità di alcuni titoli di studio e diplomi accademici doveva essere concluso entro un anno dalla firma del trattato, cioè entro il 1947.

Voglio però richiamare tutta l'attenzione degli onorevoli colleghi e del Governo soprat-

tutto sul contenuto sostanziale da infondere a questo articolo in sede della sua attuazione. Sappiamo che la commissione degli esperti, di cui parla l'articolo 10, si è già riunita alcune volte a Roma e a Vienna per stabilire gli elenchi dei titoli ammessi al reciproco riconoscimento e le condizioni per il medesimo. Per quanto mi consta, i risultati finora conseguiti sono più che magri, se non addirittura nulli. La commissione si riunirà ancora, anzi dovrebbe riunirsi ben presto, se intende assolvere il proprio compito entro il termine previsto, cioè entro tre mesi dalla ratifica.

Questo termine è certamente importante e deve essere rispettato. Ma, per noi, è di uguale se non di maggiore importanza la questione del contenuto che s'intende dare all'articolo 10 in sede di compilazione dell'elenco dei titoli ammessi al reciproco riconoscimento. Quali saranno i titoli compresi nell'elenco? Quali saranno le condizioni per ottenere il riconoscimento? Avrà questo riconoscimento — come dovrebbe avere — effetto retroattivo? Quali sono e che cosa si intende per limitazioni ed esclusioni stabilite dalle vigenti disposizioni? Sono, tutti questi, interrogativi che ci poniamo con una certa ansia.

Secondo il nostro avviso e secondo la nostra richiesta, nell'elenco dei titoli ammessi al reciproco riconoscimento, senza alcuna limitazione od esclusione, devono essere compresi, oltre a quelli contenuti nel decreto del ministro della pubblica istruzione del 7 agosto 1952, che prevedeva le lauree in medicina e chirurgia, in ingegneria, in agraria e in veterinaria, per lo meno le lauree in materie letterarie e i diplomi abilitanti all'insegnamento nelle scuole secondarie.

Naturalmente, il riconoscimento deve corrispondere a una dichiarazione di equipollenza col corrispondente titolo legale dell'altro paese, a tutti gli effetti di legge: in primo luogo, anche quale titolo di ammissione ai pubblici concorsi, per l'iscrizione negli albi professionali, ecc.

Se così non fosse, non vi sarebbe stata ragione di includere nell'accordo culturale l'articolo 10, che a sua volta, come ho accennato, dovrebbe rappresentare l'attuazione del paragrafo terzo dell'accordo di Parigi.

Detto questo, non entrerò in altri dettagli sul contenuto, dettagli che formulerò in sede amministrativa.

Devo però far presente una grave preoccupazione circa l'interpretazione del mancato effetto retroattivo di questo accordo. Infatti, mi è stato detto che esso potrebbe esplicare

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 LUGLIO 1954

i suoi effetti solo per il futuro e non per il passato, sicché i titoli riconosciuti sarebbero solo quelli conseguiti dopo la ratifica, o meglio dopo l'entrata in vigore dell'accordo.

Non sono purtroppo in grado di dire se a questa interpretazione corrisponda un principio del diritto internazionale in materia di accordi, che non permetta deroghe. Voglio sperare che le cose non stiano in questi termini. Se però quella interpretazione rispondesse al vero, allora occorre trovare un rimedio per tutti coloro che nel passato hanno compiuto i loro studi in Austria nella legittima attesa che sarebbe intervenuto lo strumento di legge per il riconoscimento dei titoli di studio così conseguiti. Ho già detto che l'accordo doveva essere stipulato entro un anno dalla firma del trattato. Ne sono passati otto e non sarebbe giusto che gli studenti subiscano le conseguenze di questo ritardo.

Ma vi è un'altra considerazione da fare a questo proposito: la nostra Carta costituzionale all'articolo 6 dice che lo Stato « tutela con apposite norme le minoranze linguistiche ». L'accordo parla di « speciali disposizioni destinate a salvaguardare lo sviluppo culturale del gruppo di lingua tedesca ».

In attesa della emanazione di queste disposizioni volevo ancora aggiungere che gli studenti universitari di lingua tedesca hanno fatto i loro studi presso le università austriache. Qui va considerato anche che presso le università italiane non esistono facoltà nella madre lingua di quei cittadini. Oggi quelle disposizioni speciali che dovrebbero tutelare lo studio all'estero di quei cittadini mancano, ma noi ancora non disperiamo, anzi speriamo che in sede di attuazione dell'articolo 10 di questo accordo, la questione venga risolta in forma soddisfacente sia per il futuro, sia per il passato. In caso contrario bisognerà approntare quanto prima uno strumento atto a risolvere il problema.

Concludendo, vorrei richiamarmi alla breve ma entusiastica relazione dell'onorevole Cappelletti, associandomi al duplice augurio della Commissione degli esteri, cioè che l'accordo abbia rapida e piena attuazione anche per quanto riguarda l'articolo 10 nel senso da me indicato.

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

CAPPI, Relatore. Il disegno di legge si commenta e si raccomanda da sé. Si tratta di un accordo destinato a sviluppare i rapporti culturali fra l'Italia e l'Austria. Il

contenuto è vastissimo; c'è di tutto: studenti, borse di studio, biblioteche, archivi, esenzioni fiscali, è una vera simbiosi culturale fra i due paesi.

Mi auguro solo che non si tratti di un formulario consueto contenente delle clausole di stile, ma invece che il contenuto sia sostanziale e risponda alla vera volontà del legislatore.

La Commissione degli affari esteri ne propone — all'unanimità — l'approvazione, con un duplice augurio: che l'accordo abbia completa e rapida attuazione e che, se possibile, sia seguito da altri analoghi accordi con altri paesi, giacché la conoscenza reciproca dei popoli e lo scambio culturale indubbiamente sono degli strumenti di progresso e di pace.

Una parola devo dire per quanto ha dichiarato l'onorevole Ebner. Questi si è soffermato sull'articolo 10 che riguarda la validità dei titoli di studio conseguiti nell'uno o nell'altro paese. Io mi posso associare all'augurio che la commissione che dovrà dare attuazione a questo articolo 10 si ispiri a criteri di larghezza, ma devo fare le riserve per ciò che riguarda la retroattività. Nel nostro diritto il principio della retroattività è molto discusso, e lo stesso disegno di legge, come tutti i disegni di legge, dice che l'accordo entrerà in vigore al momento dello scambio delle ratifiche, cosicché mi sembra un po' difficile si possa darvi valore retroattivo. Ad ogni modo, la commissione destinata a dare attuazione al disegno di legge, principalmente all'articolo 10, vedrà — ripeto — di ispirarsi a criteri di larghezza.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

BADINI CONFALONIERI, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Mi richiamo alle osservazioni svolte dall'onorevole relatore e a quelle fatte dall'onorevole Ebner per aggiungere soltanto una risposta all'altra questione che qui è stata avanzata, oltre a quella della retroattività, cioè a quella relativa alle limitazioni ed esclusioni che sono previste dall'articolo 10.

In che cosa consistono queste limitazioni e queste esclusioni? Consistono nella preoccupazione che la nostra legislazione ha sempre avuto di evitare che il riconoscimento di titoli stranieri potesse servire a cittadini italiani per sfuggire al rigore della nostra legislazione scolastica in materia, che permettesse, cioè, di recarsi all'estero per acquisire colà dei titoli con molta minor fatica e con molto minor studio di quanto non sia

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 LUGLIO 1954

necessario usare in Italia per ottenere un uguale effetto.

Queste sono le ragioni che hanno favorito l'inclusione nell'articolo 10 di quella limitazione.

Detto questo, non mi rimane che raccomandare l'approvazione del disegno di legge, che, evidentemente, secondo le intenzioni del Governo, deve avere la più ampia attuazione, così come ha auspicato l'onorevole Ebner.

PRESIDENTE. Si dia lettura degli articoli (identici nei testi della Commissione e del Senato), che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

GUADALUPI, *Segretario*, legge:

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica austriaca per lo sviluppo dei rapporti culturali fra i due Paesi, concluso a Roma il 14 marzo 1952.

(È approvato).

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo suddetto a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

(È approvato).

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nel corso di questa seduta.

Discussione del disegno di legge: Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e l'Unione del Sud Africa per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea, concluso a Pretoria il 26 giugno 1953. (997).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Approvazione ed esecuzione dell'accordo tra l'Italia e l'Unione del Sud Africa per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea, concluso a Pretoria il 26 giugno 1953.

Questo disegno di legge è già stato approvato dal Senato della Repubblica, nella seduta del 25 giugno 1954.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Non essendovi iscritti a parlare, la dichiaro chiusa.

La Commissione ha nulla da aggiungere alla relazione scritta?

CAPPI, *Relatore*. Nulla, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

BADINI CONFALONIERI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Mi richiamo alla relazione scritta e raccomando l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Si dia lettura degli articoli (identici nei testi della Commissione e del Senato), che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

GUADALUPI, *Segretario*, legge:

ART. 1.

È approvato l'Accordo tra l'Italia e l'Unione del Sud Africa per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea, concluso a Pretoria, mediante scambio di lettere, il 26 giugno 1953.

(È approvato)

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo suddetto.

(È approvato)

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nel corso di questa seduta.

Discussione della proposta di legge del senatore Spezzano: Esonero dei proprietari, il cui reddito dominicale complessivo non superi le 1.500 lire della stima catastale 1937-1939, dal contributo previsto dalla lettera b) dell'articolo 8 della legge 31 dicembre 1947, n. 1629. (921)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del senatore Spezzano: Esonero dei proprietari, il cui reddito dominicale complessivo non superi le 1.500 lire della stima catastale 1937-1939, dal contributo previsto dalla lettera b) dell'articolo 8 della legge 31 dicembre 1947 n. 1629.

Questa proposta di legge è già stata approvata dall'VIII Commissione permanente del Senato della Repubblica, nella seduta del 20 maggio 1954.

Dichiaro aperta la discussione generale. Non essendovi iscritti a parlare, la dichiaro chiusa.

La Commissione ha nulla da aggiungere alla relazione scritta?

DEL VESCOVO, *Relatore*. Nulla, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

CAPUA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo raccomanda l'approvazione della proposta di legge.

PRESIDENTE. Si dia lettura degli articoli (identici nei testi della Commissione e del Senato), che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

GUADALUPI, *Segretario*, legge:

ART. 1.

Dal contributo previsto dall'articolo 8 lettera b) della legge 31 dicembre 1947, n. 1629, sono esonerati i proprietari di terreni, il cui reddito dominicale complessivo non superi le 1.500 lire della stima catastale del 1937-39.

(È approvato).

ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

PRESIDENTE. La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto nel corso di questa seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Istituzione di una imposta sulle società e modificazioni in materia di imposte indirette sugli affari. (958).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Istituzione di una imposta sulle società e modificazioni in materia di imposte indirette sugli affari.

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

TREMELLONI, *Ministro delle finanze*. Signor Presidente, onorevoli deputati, sento anzitutto il dovere di ringraziare non soltanto i membri della Commissione finanze e tesoro, che hanno con molta attenzione e zelo seguito l'iter di questo disegno di legge, non soltanto il relatore onorevole Roselli, ma

anche tutti coloro che sono intervenuti in questa discussione.

Di questo tributo molto si è scritto e parlato, e non credo che occorra che io aggiunga alcunché a quanto ho già detto al Senato e a quanto è stato detto in sede di Commissione referente. Vorrei solo fare qualche ulteriore rilievo, non soltanto per rispondere a obiezioni che sono state mosse in quest'aula, ma anche perché il tributo si presenta come uno dei fatti più rilevanti della nostra politica tributaria del dopoguerra; e ne fanno fede, d'altronde, le discussioni accese che si sono svolte anche fuori di questa aula.

Qui si è parlato soprattutto dei confini di applicazione della imposta; poche, invece, sono state le critiche che riguardano la natura e la struttura del tributo. Ma è necessario che, per rispondere alle critiche relative ai confini del tributo, mi richiami anche ad osservazioni che riflettono la struttura stessa del tributo.

Questa nuova imposta risponde a più finalità e a più scopi. Essa parte dalla premessa, che qui fu accettata, che le società per azioni e gli enti non possono identificarsi con le persone degli azionisti, dei soci e dei partecipanti e considerarsi quasi una finzione di carattere giuridico, ma hanno invece una loro realtà ben vera ed effettiva ed in certo senso preminente di fronte alle stesse persone degli azionisti e dei partecipanti.

Ne deriva che gli argomenti che per il passato, sulla base della teoria della finzione, allora accolta dai giuristi in materia di personalità giuridica, venivano sollevati contro una particolare imposizione a carico delle società per azioni e degli enti in quanto tali, vengono a cadere in una situazione di fatto profondamente mutata, nella quale non si può negare la effettiva realtà del soggetto persona giuridica, cosicché, anche da parte di tali giuristi la teoria della finzione è stata ormai da tempo abbandonata, per essere sostituita con altre più moderne.

Tra gli scopi del tributo possiamo indicare i seguenti:

1°) L'imposta è intesa ad eliminare la sperequazione che attualmente si verifica, nei riguardi della imposizione sul reddito, tra persone fisiche e persone giuridiche. La sperequazione deriva dal fatto che la persona fisica è soggetta oltreché alle imposte reali anche alle imposte progressive, mentre invece la persona giuridica è soggetta soltanto alle imposte reali. Avviene quindi che il reddito realizzato dalle imprese individuali

viene integralmente sottoposto alla imposta progressiva, sia per la parte consumata, sia per la parte reinvestita; mentre, invece, al reddito della persona giuridica, viene a corrispondere l'imposta progressiva soltanto per la parte distribuita. Si creerebbe così una sperequazione a vantaggio delle società ed, in genere, delle persone giuridiche.

2°) La nuova imposta tiene conto della maggiore capacità contributiva che sussiste nelle persone giuridiche per la loro stessa natura di strumenti di raccolta di capitali, per la loro potenziale durata illimitata, per la vita che esse hanno indipendentemente dalle situazioni personali delle persone fisiche e dalle vicende a queste attinenti. Essa tiene conto, inoltre, del minor onere fiscale che, per la più ampia organizzazione, le grandi società per azioni vengono ad avere in relazione ad alcune imposte indirette.

3°) La nuova imposta va infine considerata in rapporto alla circostanza che la persona giuridica non è mai soggetta, come tale, a quella periodica imposizione sul patrimonio che è costituita dalle imposte successorie. Vero è che le imposte successorie colpiscono i soci anche per le azioni o per le quote da essi possedute o rientranti nella successione; ma è altrettanto vero che tale imposizione viene sopportata dai soci in relazione al loro proprio patrimonio, e non grava sulle società e non viene, quindi, a incidere sul patrimonio di queste.

L'imposta ha inoltre un carattere surrogatorio nei riguardi dell'imposta di registro. Il trasferimento, da parte di persone fisiche, di aziende o di altri cespiti da esse direttamente posseduti, viene assoggettato, come è noto, all'imposta di registro. Quando invece la medesima azienda e i medesimi cespiti abbiano la forma delle società per azioni, è possibile operare la cessione attraverso il trasferimento delle azioni, senza soggiacere all'imposta di registro.

Non si può, infine, dimenticare che in questi ultimi anni il numero delle società per azioni e delle società a responsabilità limitata si è andato moltiplicando, non sempre per nuove iniziative, ma come forma nuova assunta da precedenti aziende o proprietà, segno evidente di un certo privilegio che, sotto molti aspetti, deriva dall'adozione della forma di società per azioni o società a responsabilità limitata.

Il nuovo tributo, creando una situazione di maggiore perequazione, varrà anche a rallentare la corsa verso le società più o meno fittizie e più o meno di comodo: ciascuno

potrà attribuire alle imprese l'una o l'altra forma, indipendentemente dall'incentivo fiscale e sulla sola base delle necessità strutturali, organizzative e finanziarie dell'impresa.

In questo modo si faciliterà inoltre l'opera degli uffici fiscali, la quale diventa sempre improba e addirittura impossibile di fronte a un moltiplicarsi di soggetti quale è quello che si verifica attraverso la continua creazione di numerose società per azioni e a responsabilità limitata al solo scopo di evasione fiscale.

Sotto questo aspetto, non mancherà di essere utile anche il provvedimento che attualmente è in discussione al Senato, inteso a elevare il capitale minimo nelle società per azioni.

Gli studiosi di cose tributarie sanno poi che questo tipo di imposta sulle società è ormai diffuso in quasi tutti i paesi moderni. L'imposta sulla società è stata variamente giustificata negli altri paesi, ma ha superato il banco di prova ed è ormai accolta altrove — ove le aliquote sono generalmente più alte di quelle da noi proposte nel disegno di legge — senza fondamentali obiezioni da parte degli esperti.

È da considerare che questo tipo di imposta, nei paesi in cui viene applicata con varie denominazioni, è stato giustificato sia con la teoria del beneficio o del privilegio (alla quale prima ho sommariamente accennato), sia come mezzo per migliorare la ripartizione dei costi sociali, sia col principio della capacità contributiva, sia infine come utilizzo della imposta quale mezzo di controllo sociale.

Debbo rispondere, dicevo, ad alcune obiezioni fatte intorno alla natura e alla struttura del tributo. Vorrei cominciare con il precisare all'onorevole Alpino un punto fondamentale: abbiamo istituito, sì, un'imposta nuova, ma nel contempo abbiamo riformato e modernizzato un'imposta già esistente da molti anni nel nostro ordinamento tributario: alludo all'imposta di negoziazione, cui l'onorevole Alpino si è riferito.

Avendo deciso di aumentare il prelievo a carico, in genere, degli stessi contribuenti, abbiamo anche ritenuto necessario eliminare una serie di inconvenienti e di imperfezioni del vecchio tributo di negoziazione che non era più tollerabile con le esigenze crescenti dello Stato italiano e con la necessità di perequare il peso dell'imposizione. La nuova imposta ha ragioni ed obiettivi ben più vasti dell'imposta di negoziazione; ma, onorevole Alpino, intende anche sostituirla. Perché l'abbiamo fatto?

Quali erano gli inconvenienti del vecchio tributo? Un primo inconveniente di ordine pratico, ma assai importante, era la procedura di accertamento, che si era manifestata troppo laboriosa e particolarmente troppo lenta, determinando un ritardo eccessivo nella percezione del tributo; né d'altro lato la lentezza della procedura consentiva di tutelare meglio i contribuenti perché era determinata da ragioni del tutto diverse da quelle processuali. Un secondo inconveniente derivava dalla circostanza che l'ordinamento dell'imposta sottraeva sostanzialmente l'accertamento di tutti i titoli non quotati in borsa all'amministrazione finanziaria e lo affidava ad un organo, il comitato degli agenti di cambio, che era estraneo all'amministrazione finanziaria. Un terzo inconveniente era l'arbitrarietà del valore attribuito all'oggetto dell'imposta. Oggetto del tributo era, come ho detto, il titolo rappresentativo del patrimonio. Nella nuova imposta l'oggetto non è più il titolo, ma il patrimonio e il reddito delle società. Se il valore del titolo era agevolmente valutabile, in modo razionale, nelle azioni o nelle obbligazioni quotate in borsa, perché il mercato vi attribuisce un prezzo corrente, diventava del tutto arbitrario per i titoli non quotati in borsa. E, si noti, come tutti sanno, che solo una percentuale estremamente bassa di società ha titoli quotati in borsa.

Con un salto si passava dal valore del titolo al valore della società od ente emittente, commettendo due errori: il primo, correndo dietro alla ricerca di un valore venale non del titolo ma della società emittente. Chi è pratico di queste cose sa quanto sia difficile, per non dire impossibile, attribuire empiricamente il valore di mercato ad una impresa, e capisce allora come spesso si assumesse come punto di partenza il valore espresso in bilanci, procedendo a rettifiche che, data la mole di lavoro da compiere, i termini di prescrizione da osservare, la dislocazione dei vari impianti in più comuni, la inevitabile scarsa perizia di molti addetti a questo lavoro, non potevano essere nella maggioranza dei casi che arbitrarie ed emergenti da accordi e concordati più o meno palesi e più o meno legittimi.

Il secondo errore consiste nel ritenere che il titolo rappresentativo di una azienda non quotata in borsa rappresenti automaticamente una quota parte del valore globale della azienda stessa. Ciò è vero solo in casi limite, cioè in quelli in cui si venda l'intero pacchetto azionario, e anche qui il prezzo di

vendita concreto non coincide praticamente col valore venale dell'azienda, perché influisce una serie di altri motivi. Ma se vengono ceduti singoli titoli (noi pensiamo sempre a società note solo ad una ristretta cerchia di operatori) il valore del singolo titolo è cosa diversa da ogni sua quota parte.

Infine l'imposta di negoziazione colpiva soltanto le società, mentre, come ho detto, è evidente che, una volta che essa si era trasformata in una imposizione sul patrimonio, doveva colpire tutti gli enti in quanto persone giuridiche.

Sta di fatto che questo tributo cessò di essere un'imposta sui titoli suscettibili di negoziazione e divenne insensibilmente una imposta su determinate imprese. La nuova legge ha riconosciuto in modo chiaro ed evidente anche questa trasformazione, evitando ogni ulteriore equivoco o incertezza, dando all'applicazione del tributo la necessaria estensione ed attribuendo ad esso una veste ed una funzione ben determinate nel nostro sistema tributario.

Che cosa si è cambiato infatti con la nuova legge? In primo luogo si è detto chiaramente che si tratta di una imposta sulle società di capitali ed enti, e non più sui titoli suscettibili di negoziazione. È evidente pertanto che il vero contribuente rimane l'impresa e non il proprietario o socio dell'impresa.

In secondo luogo, all'arbitrio della valutazione soggettiva dei funzionari dell'amministrazione finanziaria o dei componenti l'apposita commissione, si è sostituito un valore certo fuori di ogni discussione, il valore legalmente attribuito alle società attraverso il bilancio, assumendo a base del valore imponibile il capitale sociale aumentato delle riserve.

Base dell'imposta è sempre il patrimonio, ma non più il patrimonio valutato empiricamente, bensì quello emergente dal bilancio e che l'amministratore stesso deve mettere in evidenza in conformità alle norme del codice civile. Ma l'imposta, per quanto commisurata dalla base patrimoniale, vuol essere pur sempre un'imposta sul reddito ed è su questo punto — a mio avviso — che noi abbiamo migliorato il sistema precedente più che in ogni altro campo. Onorevole Alpino, se l'impresa ha una gestione passiva, l'onere si riduce gradualmente e nel caso limite scende allo 0,75 per mille, mentre se il reddito aumenta oltre certi limiti, l'onere a sua volta si accresce. Così, una società che ha cento milioni di patrimonio imponibile nel caso limite ricordato verrebbe a pagare soltanto la somma

di 75 mila lire, che è ben inferiore a quello che pagava con la vecchia imposta di negoziazione.

D'altra parte, se un'azienda consegue utili più elevati del 6 per cento, si aggiunge invece un onere addizionale pari al 15 per cento del reddito eccedente, di modo che per queste imprese l'incidenza definitiva tende, con il crescere della redditività, a divenire un'imposta proporzionale sul reddito in ragione del suo 15 per cento. In questo modo noi abbiamo voluto accentuare, rispetto all'imposta di negoziazione, il carattere di imposizione sul reddito ed a mano a mano che l'esperienza ci indicherà strade migliori ci ripromettiamo di perfezionare il sistema introdotto attualmente. Ciò che conta, però, è di aver ribadito in modo preciso la natura di questo tributo: un'imposta — ripeto — sulle società ed enti e non sui possessori di titoli, un'imposta dovuta per il fatto che la società o ente esiste e non per il fatto che abbia emesso titoli suscettibili di circolazione.

Detto questo, dovrei rispondere ad una serie di osservazioni e di critiche che sono state rivolte da alcuni oratori. Qualcuno si è preoccupato della pressione fiscale: si è parlato anzitutto di un onere eccessivo fatto gravare attraverso quest'imposta. Ma vediamo quali sono le probabili dimensioni del tributo. Noi pensiamo che quest'imposta possa dare un gettito netto addizionale pari ad una cinquantina di miliardi. Questi 50 miliardi rappresentano il 2,50 per mille del complesso delle entrate tributarie e lo 0,2 per mille del reddito netto del paese. Se è vero che le società tassate in base al bilancio hanno un patrimonio imponibile che gli esperti valutano aggirarsi intorno ai 4 mila miliardi di lire, i 50 miliardi di gettito rappresentano circa poco più dell'1 per cento di questa somma.

Si deve notare, d'altra parte, che in tal modo l'importo delle imposte dirette, secondo la suddivisione amministrativa, raggiungerà oltre 400 miliardi di lire, cui andranno aggiunte anche le somme che derivano da un più perfezionato accertamento delle altre imposte dirette.

Ora è essenziale che si proceda in questa modificazione del rapporto tra imposte dirette e indirette; e questo a me pare un primo e importante passo. Ma l'onere complessivo, ciò non per tanto, non appare così notevole per le società, quale si è voluto da taluno raffigurare. Mi limito a ricordare che nel gettito previsto dal nuovo tributo, che è circa 6 volte quello dell'imposta di negoziazione attuale, si

paragona il gettito di una imposta nuova funzionante con una imposta vecchia che era poco funzionante.

Vi faccio infine presente, onorevoli deputati, che l'aliquota, nella gran maggioranza dei casi (titoli azionari) è stata elevata soltanto di una metà: è passata cioè da un saggio dello 0,50 per cento a quello dello 0,75 per cento (prescindo dai casi in cui l'aliquota nominale è stata effettivamente ridotta). E si noti che la base imponibile teorica delle due imposte non è aumentata, perchè da taluni sondaggi che abbiamo fatto per le società quotate in borsa è risultato che i due valori, capitali più riserve da un lato e valori di borsa dall'altro, *grosso modo* si corrispondono.

Sta di fatto che il vecchio tributo di negoziazione, male applicato, di riscossione lenta, rendeva molto meno di quanto avrebbe dovuto rendere se applicato in condizioni di piena efficienza. È vero, sì, che ora si sono inasprite le aliquote, ma è altresì vero che il sistema presentemente congegnato diviene più funzionante per le imprese marginali, consentendo di scaricare una parte dell'onere da quelle passive a quelle fortemente redditizie.

Si è detto, poi, che il fabbisogno finanziario poteva venire cercato altrove. Qui è bene parlare molto chiaro. Si ritiene comunemente — e l'affermazione può venire largamente dimostrata — che le società di capitali ed enti assimilati godano, rispetto alle altre imprese, di una serie di vantaggi giuridici, economici e soprattutto fiscali. Ora, si traducano questi vantaggi nella maggiore capacità contributiva o meno, sta il fatto che, se non vogliamo provocare delle distorsioni di mercato nelle forme di investimento, invogliando artificiosamente una serie di imprese individuali o di società collettive a trasformarsi in società per azioni con questo unico scopo, noi dobbiamo compensare questi vantaggi fiscali con un onere particolare di carattere tributario. Se si escludono, come si devono escludere, a mio avviso, nella scelta i già pletorici tributi indiretti, questa era l'unica strada possibile per un tipo di entrata addizionale a carattere continuativo per l'erario.

Nè alcuno può dimostrare efficacemente che il momento sia stato mal scelto. Il momento scelto per l'imposizione non è certo un momento di economia depressa. I dati che io stesso ho presentato al Senato, e che la settimana scorsa il ministro Vanoni ha pure presentato all'altro ramo del Parlamento nella sua esposizione conclusiva al dibattito sul Ministero del bilancio, attestano

chiaramente che il paese non è in una fase di economia depressiva.

L'onorevole Alpino ha parlato poi di gravi incidehze e conseguenze, mentre l'onorevole Dugoni ci ha detto che il mercato dei valori ha scontato l'imposta, con una euforia quasi senza precedenti in questo dopoguerra. Credo che vi sia una esagerazione dall'una e dall'altra parte. Nè gravi turbamenti nè ragioni di eccessivo ottimismo per questo tributo. I contribuenti all'annuncio di una nuova imposta quando il carico fiscale è già cospicuo non possono evidentemente accoglierla con sorrisi e con manifestazioni di gioia. Ma sono altrettanto convinto che i motivi dell'andamento recente del mercato valori non hanno nulla a che vedere con questo tributo.

Qualcuno ha ripetuto qui, e mi pare tra gli altri l'onorevole Dugoni, che l'imposta sarà immediatamente trasferita. Credo sia molto difficile fare oggi queste previsioni. Senza dubbio vi sono dei momenti nella congiuntura economica e vi sono delle posizioni monopolistiche che influiscono sempre e per tutti i tributi sulla trasferibilità del tributo stesso. Ma questo dipende piuttosto da situazioni che si formano indipendentemente dal legislatore tributario e che in altra sede devono essere prese in esame. In tale altra sede si può evitare la formazione di alte irregolarità congiunturali o di patologiche situazioni monopolistiche; ma nel quadro di una politica economica generale il legislatore tributario non può astenersi dall'imporre un tributo perché non ha ancora accertato se e quando tali situazioni si formino.

Si è ancora detto: voi favorite la concentrazione industriale. Io ho esposto al Senato il mio pensiero. Qui non si tratta di scoraggiare la piccola impresa in quanto impresa di piccole dimensioni. Si tratta di avviarla, se possibile, ad assumere quella forma giuridica che è propria delle sue dimensioni. Il fenomeno associativo ed il raggiungimento di una migliore dimensione di impresa vanno stimolati, sebbene occorra frenare gli abusi di eventuali posizioni monopolistiche, ma le forme giuridiche che essi assumono devono essere in dipendenza di una evoluzione economica e non certo di ragioni di elusione fiscale. È stato sostenuto infatti che l'imposta sulle società incida maggiormente sulle minori aziende, che presentano utili percentuali più elevati se rapportati al patrimonio.

Non mi pare che l'affermazione sia interamente fondata. Certamente non è stato

tenuto conto che le retribuzioni spettanti ai soci per le prestazioni personali costituiscono spese detraibili per le società e che quindi i redditi di bilancio sono al netto di tali compensi. Cosicché il rapporto del reddito con il capitale investito è normalmente basso. Vero è che le minori società sono finanziate spesso dai soci per integrare secondo le dimensioni dell'impresa il modesto capitale sottoscritto e che, non corrispondendo interessi, espongono in bilancio utili più elevati. Ma questo, se da un lato costituisce una situazione anormale, dall'altro non può certamente costituire motivo per accampare una maggiore onerosità dell'imposta.

Sono sicuro che, se le minori società faranno buon governo della legge passando in capitale i finanziamenti dei soci ed evitando la costituzione di riserve occulte, si ristabilirà un armonico rapporto tra reddito e patrimonio, e l'incidenza dell'imposta sarà minima per la parte commisurata al reddito tassabile. Anche qui d'altronde i pareri sono assai difformi, se si pensa, per esempio, che l'onorevole Alpino afferma che le maggiori imprese societarie sono le più colpite e l'onorevole Dugoni sostiene esattamente il contrario e infine l'onorevole Angioy si preoccupa più che dell'altezza del tributo, delle ripercussioni psicologiche di esso. Credo che il giudizio su questa legge sia stato anticipatamente e largamente influenzato da stati d'animo piuttosto che da considerazioni obiettive e che occorre affrontare la prova di questo tributo senza prevenzioni e tenendo conto dei sodisfacenti risultati che analoghi tributi hanno dato in altri paesi moderni. L'esperienza poi ci dirà se dobbiamo introdurre perfezionamenti e quali.

La osservazione dell'onorevole Alpino secondo cui diversi paesi stranieri starebbero considerando l'opportunità di attenuare le imposizioni sugli organismi societari non mi pare reale né risolutiva. È ancora vera l'affermazione, che con tanta diligenza ha fatto il relatore onorevole Roselli, che il carico tributario ricadente sulle società è meno oneroso in Italia che altrove e questo rapporto rimarrà anche dopo le attenuazioni che gli altri paesi stanno studiando.

E poiché si è accennato agli inconvenienti ai quali la nuova imposta darebbe luogo attraverso la duplicazione di tassazione, rispondo che il disegno di legge si è dato carico di questa questione risolvendola con l'articolo 8, a proposito del quale dico subito che non ho difficoltà ad accettare l'emendamento proposto dalla Commissione.

Non sono d'accordo con l'onorevole Alpino per quanto riguarda le imprese assicuratrici, perché il decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, che disciplina l'esercizio dell'assicurazione privata, pur stabilendo che le riserve matematiche o le cauzioni legali debbano essere investite in determinate forme, con divieto di qualsiasi altro impiego, non dispone tassativamente a quale di dette forme di investimento debba essere data la preferenza. Sta di fatto, però, che le imprese di assicurazione da oltre un decennio si sono orientate di preferenza verso forme di investimenti differenti da quelle dei titoli di Stato, per cui la richiesta delle stesse di essere incluse fra gli organismi che fruiscono della riduzione del 25 per cento, sui quali incombe il noto obbligo di investimento nei titoli predetti, non è assecondabile.

Si è anche parlato di una non indifferenza delle aliquote attraverso i due parametri sul patrimonio e sul reddito. A proposito di questa indifferenza di aliquote osservo che, nel fissare la percentuale dell'articolo 6, si è tenuta presente la necessità di neutralizzare lo spostamento della tassazione dal patrimonio al reddito e viceversa, ma si è tenuto soprattutto presente l'opportunità di stabilire, anziché una perfetta indifferenza, l'aliquota dell'imposta sul reddito ad un livello più elevato (15 per cento anziché 12,50 per cento), in modo da rendere leggermente progressiva l'imposta sulle società a più elevato reddito.

In merito alle aziende dello Stato, devo ringraziare la Commissione finanze e tesoro per l'esauriente ed approfondito esame che ha compiuto. Salvo possibili perfezionamenti, mi pare che la formula prescelta sia chiara e accettabile.

Si è parlato anche di una questione che riflette la tassazione delle rendite urbane sulle aree fabbricabili. L'argomento non è necessariamente e direttamente connesso con l'esame di questo tributo. Ad ogni modo i maggiori valori potenzialmente acquisiti dalle aree fabbricabili non possono essere assoggettati all'imposta di ricchezza mobile che al momento del realizzo: prima di questo evento costituiscono semplicemente degli utili sperati ed eventuali. Se fossero incisi dalla imposta, si violerebbero i principi fondamentali del nostro ordinamento tributario.

Se il disegno di legge sull'accertamento, attualmente in discussione al Senato, sarà approvato, sarà possibile tassare ai fini della ricchezza mobile le rivalutazioni espresse in bilancio dei cespiti patrimoniali e quindi,

sempre nel caso di iscrizione in bilancio, anche i maggiori valori delle aree fabbricabili potrebbero essere tenuti in conto per la commisurazione delle imposte relativamente alle società. Questo problema delle aree, d'altra parte, su cui l'onorevole Dugoni si è più volte soffermato, formerà oggetto d'un apposito provvedimento legislativo che stiamo preparando. Il provvedimento è ancora allo studio della Commissione per la finanza locale che io stesso ho nominato e che è presieduta dal vostro collega onorevole Troisi.

Mi pare di aver sommariamente risposto alle principali obiezioni che sono state fatte sulla natura e sulla struttura del tributo. Ora, debbo ripetere qui — e l'ho già detto al Senato — che il problema delle eccezioni si presenta come il più difficile dinanzi ad ogni proposta di tributo, perché le resistenze sono comprensibili e tenaci e qualche volta ad alto diapason da parte delle varie categorie che vogliono sottrarsi all'imponibilità. Si dice, con qualche esagerazione, ma con un fondamento di verità, che l'Italia è il paese delle proroghe, delle deroghe e delle lotterie. Certo è che il ministro delle finanze deve accorgersi ogni giorno che è almeno il paese delle deroghe, giacché tutti ne chiedono e purtroppo finora moltissimi e direi troppi ne godono.

Ora, la natura di questo tributo è tale che se ne impone la generalità di applicazione, se ne impone l'ampiezza di confini. Infatti una sola eccezione ne provoca a catena una decina di altre. Le piccole imprese, l'artigianato, alcune zone depresse, alcuni tipi di attività, tutta una serie di categorie hanno, e direi con grande ricchezza di telegrammi e di ordini del giorno, chiesto esenzioni o riduzioni del tributo. Tutti si meravigliano in Italia che un'imposta non debba soffrire eccezioni di applicazione; tutti hanno dei giustificati motivi da far valere e tutti, uno per uno, vogliono rovesciare il peso dell'imposta sulle altre categorie.

Così l'imposta minaccerebbe di diventare un tributo pagato solo da chi non può protestare, o da chi non può allegare particolari condizioni di ambiente, di dimensioni di impresa, di ubicazione di impresa, o di struttura aziendale, o di struttura di bilancio. Quindi si ridurrebbe ad un tributo anchilosato ed incerto e questa larva di tributo cadrebbe poi al primo soffiar di vento degli interessi particolari. È per questo che non si sono ammesse eccezioni al tributo, ma si è cercato piuttosto di definirne bene i confini di applicazione.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 LUGLIO 1954

Una particolare eco ha avuto nell'altra e in questa Camera il problema che riflette l'associabilità del tributo alla cooperazione. Ne hanno parlato qui acutamente gli onorevoli Dugoni, Cerreti, Curti, Faletta, Foresti, Bersani, e Miceli Ora, le cose stanno a questo punto, il Governo aveva proposto già una esenzione per le piccole cooperative, per quelle cooperative che ritiene, non spurie e al Senato aveva favorito già una certa ampiezza in questa interpretazione, giungendo ad allargare i limiti della dimensione della piccola cooperativa. La Commissione finanze e tesoro della Camera intese allargare ancora tali limiti e attenuare, per le altre cooperative non spurie, anche la misura del tributo. Noi siamo lieti di concordare con queste proposte. Attraverso di esse, circa i nove decimi delle vere cooperative con ogni probabilità non saranno soggette al tributo.

CERRETI. Dove ha preso quei dati?

TREMELLONI, *Ministro delle finanze*. Attenda un momento e glielo dirò.

L'altro decimo pagherà un tributo che, come ha calcolato il relatore onorevole Rosselli, sarà pari a circa metà di quello normalmente previsto per le altre società. Sembra a noi che questa facilitazione sia notevolmente ampia.

Né, d'altronde, possiamo nasconderci la preoccupazione che la legge origini poi una corsa verso la forma più fiscalmente leggera e che la cooperativa possa diventare un altro tipo di quelle società di comodo che tentiamo di eliminare.

Noi siamo tutti, credo ben compresi dell'alto valore della cooperazione genuina, e non da oggi chi vi parla è convinto che essa rappresenti un necessario sforzo di emancipazione del lavoratore, cui devono essere rivolti la nostra simpatia e il nostro stimolo cordiale.

Il fatto che la Commissione finanze e tesoro abbia costituito un gruppo di lavoro per studiare il problema fiscale della cooperazione e che il Governo abbia visto con simpatia questo sforzo per un coordinamento delle disposizioni fiscali anche nei riguardi delle cooperative, dimostra che ci rendiamo ben conto dell'importanza di un sano e moderno movimento cooperativo.

Ma ogni normale incentivo e ogni salutare aiuto devono venire soprattutto da leggi di altra natura che non da leggi tributarie.

Lo Stato ha esigenze di bilancio che riflettono servizi resi a tutte le aziende in via generale e, dal punto di vista fiscale, deve

tendere a che questi servizi possano, con ampi mezzi materiali, svilupparsi affinché si traducano in economie esterne per tutte le imprese. Ognuna di esse deve, pertanto, partecipare al tributo in ragione del reddito che ritrae, fatti salvi naturalmente i redditi minimi.

Voi potete ingaggiare la bella battaglia per la difesa di una categoria e di un nobile interesse. A me spetta l'ingrata battaglia per la difesa del tributo nell'interesse di tutti. Può essere doloroso per un ministro delle finanze di asserire, per esempio, che le imprese municipalizzate, sia pure agenti in concorrenza con altre, siano assoggettate a tributi, quando questo ministro fu ed è convinto fautore dell'importanza sociale di queste imprese. Ma è logico e necessario! Così pure, può essere un motivo di dispiacere il dover insistere, per evitare una lacerazione del tessuto della legge, contro altre numerose richieste di esenzione e di attenuazione. Ma il Parlamento può giudicare quale estrema pericolosità rivesta in un sistema tributario moderno il complicatissimo labirinto delle eccezioni.

Si reclama, e giustamente, la semplificazione dei tributi, ma poi si insiste per leggi che diventano la quintessenza del complicato attraverso differenziazioni e discriminazioni, successive.

Ho ricevuto anche qui degli ammonimenti ad una maggiore sensibilità sociale. Devo dire che gli ammonimenti e i consigli di sensibilità sociale sono aumentati di molto da quando sono ministro delle finanze. Li ricevo in ogni occasione quando mi si chiedono proroghe od eccezioni e, soprattutto, quando mi si chiedono più alti dazi doganali e più alte protezioni. Ne ricevo di più, di questi ammonimenti, di quanti ne ricevevo quando ero presidente della Commissione parlamentare per la disoccupazione.

Ma la deficienza di sensibilità sociale non si misura su questo metro. Devo aggiungere che è falso che non si siano fatte distinzioni fra società per azioni di tipo capitalistico e società di tipo mutualistico. Per le cooperative, come ho detto, accettando la ridotta aliquota e la franchigia iniziale, accettando la vasta esenzione fino ai limiti di 4 milioni di capitale e 8 milioni di patrimonio, si è tenuto conto delle particolari considerazioni di questo glorioso movimento..

CERRETI. Basta un trattone per arrivare a 4 milioni.

TREMELLONI, *Ministro delle finanze*. ...il cui avvenire non è, né deve essere legato

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 LUGLIO 1954

a facilitazioni tributarie, ma alle sue ragioni di intrinseca superiorità su altre strutture associative.

D'altra parte, devo ricordare qui all'onorevole Cerreti, che ieri mi parlava della Svizzera, che proprio la legge svizzera, che ho portato con me, comprende le cooperative: è una legge analoga alla nostra e non esenta affatto la cooperazione. Devo ricordare che in Svizzera la cooperazione ha assunto una ampiezza notevole e ha potuto svilupparsi non in relazione.

CERRETI. In Svizzera le cooperative sono classificate agli effetti dell'imposta come società di persone e hanno una riduzione di aliquota molto forte.

TREMELLONI, *Ministro delle finanze*. Le leggerò il dispositivo della legge.

CERRETI. Conosco tutti i commenti.

TREMELLONI, *Ministro delle finanze*. Non occorrono i commenti, le leggerò il dispositivo della legge.

Dunque, articolo 50: « L'imposta per la difesa nazionale (così è chiamata, ma è commisurata come questa: è un tributo della stessa natura)...

CERRETI. Solo in parte è commisurata come questa.

TREMELLONI, *Ministro delle finanze*. Non è vero. Dunque: « L'imposta per la difesa nazionale dovuta dalle società cooperative del codice delle obbligazioni comprende:
a) un'imposta sull'utile netto rimanente dopo dedotti i ribassi e le restituzioni nel senso dell'articolo 63 (cioè come le altre società);
b) un'imposta complementare sulla sostanza. L'utile netto è calcolato in base all'articolo 49. Fanno parte dell'utile netto gli interessi su quote di capitale sociale pagati ai soci. Come sostanza, nel senso del capoverso primo, s'intende la eccedenza di valore dell'attivo sui debiti; il capitale sociale non è considerato come debito ».

Questo è l'articolo 50 della legge concernente la imposta di difesa nazionale, edizione ufficiale con le modificazioni introdotte fino al 1° gennaio 1951.

CERRETI. Si tratta di aliquote di applicazione.

TREMELLONI, *Ministro delle finanze*. Vi faccio l'esempio di una piccola cooperativa che supera i limiti di 4 milioni di capitale e degli 8 milioni di patrimonio. Ammettiamo una cooperativa di 5 milioni di capitale e 12 milioni di patrimonio. Che cosa paga questa cooperativa la quale, avendo 5 milioni di capitale, può avere da 500 a 10 mila soci? Ammettiamo il minimo, 500 soci. Ammet-

tiamo che questa cooperativa abbia un reddito del 10 per cento. Del patrimonio di 12 milioni, detratti 5 milioni di abbattimento alla base, sono tassabili soltanto 7 milioni; al tasso dello 0,75 per cento si ha un onere di 52.5 mila lire, del reddito, supposto che sia del 10 per cento rispetto al patrimonio, il quale è un reddito notevole, sono tassabili 480 mila lire; al tasso dell'8 per cento si ha un ulteriore onere di 38.400 lire. In sostanza la cooperativa pagherebbe 90.900 lire di nuova imposta. Quindi, se i soci sono 500, 180 lire per socio (l'1.8 per cento del capitale di 10 mila lire).

CERRETI. Ai soci delle cooperative ha aumentato tre volte.

TREMELLONI, *Ministro delle finanze*. Con le disposizioni così come sono state emendate - e risponderò adesso all'onorevole Cerreti - la quasi totalità delle cooperative viene esonerata dal tributo, ma nessuno potrà negare che quando l'impresa cooperativa assuma dimensioni notevolissime, deve sopportare gli oneri, sia pure in misura ridotta, che tutte le aziende sopportano per i servizi pubblici di cui fruiscono.

L'indagine compiuta sui bilanci di queste 10 mila cooperative - indagine che ho voluto compiere sui bilanci al 31 dicembre 1952, cioè gli ultimi presentati al Ministero del lavoro - ci dà: 89 per cento di cooperative con un milione o meno di un milione di capitale ed il 9 per cento di cooperative con 1,5 milioni di capitale, solo il 2 per cento di queste cooperative, cioè 163 cooperative su 9.177 hanno oltre 5 milioni di capitale e di esse solo 71 hanno più di 10 milioni di capitale. Si può stimare, dunque, che vi siano per le cooperative così censite, attraverso i loro bilanci a fine 1952, da un minimo di 30 ad un massimo di 40 miliardi di capitale complessivo, cioè poco più di tre milioni o poco meno di quattro milioni di capitale per ciascuna.

Secondo il censimento industriale, commerciale e dei servizi, che è stato elaborato testè, risultano 10.781 cooperative con 137.883 addetti. Di queste cooperative, censite regolarmente, 8.699, cioè l'85 per cento, erano con meno di dieci addetti; solo 2.065 superavano i dieci addetti. In queste, si noti, vi erano 11 cooperative che superavano i 500 addetti fino a 1.000, e sei cooperative che superavano i 1.000 addetti ciascuna. Vi è quindi una stragrande maggioranza di piccole imprese nel settore cooperativo, ma anche una varietà di dimensioni, che non può non far meditare il legislatore tributario,

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 LUGLIO 1954

poiché grandissime imprese cooperative sono paragonabili per la loro capacità contributiva a imprese che convivono sullo stesso mercato con altre forme. D'altronde l'aliquota che esse pagano in base a questo tributo è ridotta a metà rispetto a queste altre forme.

MICELI. Ma ella sa che i limiti di esenzioni si riferiscono non al capitale soltanto, ma anche al patrimonio.

TREMELLONI, *Ministro delle finanze*. Sul patrimonio non abbiamo delle cifre, ma non le avete neanche voi. (*Commenti a sinistra*). Devo dire subito che il patrimonio per le altre forme societarie (per le società per azioni) si commisura in media a due volte il capitale nominale (*Interruzione del deputato Miceli*). Mi auguro che anche per le società cooperative avvenga lo stesso. In questo caso il patrimonio sarebbe doppio del capitale nominale.

Io vorrei non accettare la cifra di 10 milioni di operatori cui ha accennato nel suo discorso di ieri l'onorevole Curti, discorso che ho ascoltato con viva e sincera commozione. Vorrei accettare solo la cifra di 5 milioni di operatori, cui ha accennato ieri l'onorevole Cerreti. Se da questo tributo, che, secondo i miei calcoli, per la cooperazione darà da 5 a 600 milioni di lire...

CERRETI. Dovrà dare due miliardi!

TREMELLONI, *Ministro delle finanze*. ...ma secondo i calcoli dei più ottimisti darà un miliardo (ed io ammetto anche i due miliardi che mi cita l'onorevole Cerreti). I cinque milioni di operatori sarebbero così assoggettati, in media, a una imposta di 400 lire l'anno ciascuno. Io domando se, con il valore attuale della lira, le 400 lire di imposta per ogni cooperatore, nel caso, ammesso e non concesso, che le cifre dell'onorevole Cerreti siano esatte, rappresentino un'imposta soffocante per la cooperazione.

MARABINI. Moltiplichi i 4 milioni per 400!

TREMELLONI, *Ministro delle finanze*. Non mi pare che queste cifre, che io avevo calcolato in 200 lire, ma che l'onorevole Cerreti calcola in 400 (è un problema da vedere nei fatti), giustifichi alcune conclusioni apocalittiche fatte da molti oratori ieri, e neanche che questo si presti a parlare di misure antisociali, di trucchi grossolani, come ha detto l'onorevole Cerreti. (*Interruzione del deputato Cerreti*). Io credo che occorra sempre, pur attraverso l'enfasi della difesa delle cause giuste, rendersi conto anzitutto delle reali dimensioni di un fenomeno.

Probabilmente il nostro amore per una causa ci fa sembrare gigantesche delle proporzioni che dobbiamo ridurre alla realtà obiettiva alla luce delle cifre.

CALASSO. Anche cento lire sono troppe per un cooperatore!

TREMELLONI, *Ministro delle finanze*. Si è parlato di stralcio delle disposizioni dalle imposte per le cooperative. Questo stralcio, mi duole per gli amici cooperativistici, non è possibile, nè utile.

Non è possibile, perchè non si possono frammentare disposizioni d'una stessa imposta, cercando precedenti, che potrebbero essere invocati da altri gruppi, che romperebbero l'unità del sistema impositivo, che creerebbero una spinta alla trasformazione di società di tipo capitalistico in cooperative e che consentirebbero la evasione dal criterio della generalità della imposizione. Non è utile perchè la cooperativa gode, con questa legge, condizioni di favore difficilmente superabili con condizioni di miglior favore domani.

Infatti, come è noto — e l'onorevole Roselli lo ha ben spiegato nella sua relazione — la quasi totalità delle cooperative risulta già esente con i minimi stabiliti; e il resto di queste imprese paga la metà circa di aliquote delle imposte che pagano gli altri.

D'altra parte molti oratori — e questo fa loro onore — non hanno chiesto dei privilegi fiscali per le cooperative, perchè sono consci della esigenza che la spesa comune deve essere ripartita.

Non vi è dunque assolutamente nessuna tendenza ostile contro le società, come qualcuno ha detto, e tanto meno verso la sana cooperazione, in questa imposizione; nè alcuna prevenzione, nè il desiderio di intralciare le forme associative.

Questo io lo dovevo dire senza astiosità polemica, neppure per chi ha parlato di puntiglio o di ostinazione mulesca; questo lo dovevo dire agli onorevoli deputati che hanno partecipato al dibattito con una appassionata difesa della cooperazione, la quale ha, senza dubbio, giovato a ricordare agli italiani il valore sociale del mutualismo e la sua fortunata ascesa.

Concludo perchè ho già troppo abusato della vostra paziente attenzione. Vorrei richiamare la vostra meditazione su un fenomeno che mi ha colpito. È singolare l'ampiezza delle resistenze che si esercitano nel nostro paese e vi cospirano concordemente contro ogni proposta concreta di imposizione diretta. Questo spiega, forse, perchè il nostro sistema tributario si sia sempre piegato sulla posizione

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 LUGLIO 1954

più facile, sulla linea di minor resistenza della imposizione indiretta; o, peggio, qualche volta, abbia dovuto necessariamente piegarsi, in periodo di inflazione, alle più pericolose imposte invisibili. Questo significa anche, però, che occorre molta consapevolezza e molta maturità anche da parte del Parlamento per affrontare concretamente e seriamente, e non con sole generiche affermazioni verbali, la migliore complementarità tra imposizione diretta e imposizione indiretta.

Se occorre molta energia e tenacia, in condizioni così fatte, al ministro delle finanze, occorrono anche molto discernimento e molta pazienza da parte del legislatore per dare un retto giudizio che non sia inficiato dalla inflazione dei facili telegrammi e degli interessati articoli di qualche avvocato di ufficio di contribuenti potenziati.

Purtroppo i consumatori del sale non hanno la possibilità, nella battaglia dei telegrammi di protesta, di intervenire; e occorre pure che il legislatore pensi anche ad essi prima di sancire eccezioni ai tributi diretti.

Come ricordava ancora una volta l'onorevole Roselli, le imposte valgono come mezzo per ripartire la spesa generale del paese; e per questa spesa generale, nessuno che sia al di sopra del minimo vitale, deve sfuggire al contributo dovuto secondo le sue capacità contributive effettive. È senza dubbio difficile far rientrare in uno schema unico una realtà che è molto differenziata. Ma se ci mettiamo sulla strada scivolosa delle discriminazioni, forse non rimarrebbero che poche decine di società assoggettate al tributo.

L'unica garanzia seria è la generalità del tributo: fuori di questa, noi ci avviamo nel labirinto interminabile delle differenziazioni e perdiamo la strada; per amore di analisi perdiamo di vista la sintesi, per amore degli alberi perdiamo di vista la foresta.

Il legislatore tributario ha lo stesso duro compito del ministro delle finanze e deve assolverlo, anche se non è piacevole per la categoria cui appartiene, quando sia pacifico che il Parlamento rappresenta la nazione e non la categoria. Ora, il legislatore può essere generoso nella spesa, quando ritenga che la sua scelta risponde a un'aspirazione legittima del paese: ma non può essere generoso nell'esentare dal tributo necessario coloro che equamente debbono essere gravati dalla comune contribuzione.

È per questo, onorevoli deputati, che io chiedo alla Camera l'approvazione del disegno di legge sull'imposta sulle società, così

come è stato perfezionato dal Senato e dalla Commissione finanze e tesoro della Camera.

Dopo la legge di perequazione del 1951, dopo la moderazione di aliquote introdotta nel 1952, dopo il disegno di legge sull'accertamento e con quello prossimo sul contezioso tributario, questo che noi vi presentiamo oggi vuole essere un altro passo in avanti verso la graduale sistemazione del nostro congegno tributario. (*Vivi applausi al centro*).

PRESIDENTE. Passiamo agli ordini del giorno. Se ne dia lettura.

GUADALUPI, *Segretario*, legge:

La Camera,

constatato che la cooperazione corrispondente ai requisiti delle mutualità previsti dalla legge assolve in Italia a quella insostituibile funzione sociale voluta dall'articolo 45 della Costituzione;

considerato che, al fine di promuovere e favorire l'incremento di tale cooperazione, è necessario ed urgente regolamentare in unico provvedimento legislativo la complessa ed onerosa imposizione fiscale che la colpisce;

rilevato che in proposito un comitato speciale, con la partecipazione di un rappresentante del Governo, è stato già nominato per l'esame preliminare di tale provvedimento,

impegna il Governo

a sollecitare la conclusione di tale esame in breve tempo, onde consentire che il Parlamento possa approvare, entro l'anno 1954, l'atteso codice fiscale della cooperazione.

MICELI, MARTONI, ZANNERINI, RAFFAELLI, MARILLI, RICCI.

La Camera,

considerata la duplicazione d'imposta che viene fatta a carico delle società esercenti l'industria zolfifera, già sottoposte ad imposta globale in sostituzione di quella di negoziazione e di ogni altro tributo erariale, a termini del regio decreto 2 febbraio 1922, n. 119 e decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1128;

considerata, altresì, la gravissima crisi in cui versa attualmente il settore delle industrie minerarie di zolfo e il turbamento del tradizionale sistema fiscale caratteristico della economia zolfifera,

invita il Governo

a predisporre i provvedimenti opportuni diretti ad eliminare la duplicazione di imposta ed a risollevarne le sorti delle industrie predette.

PERLINGIERI.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 LUGLIO 1954

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sugli ordini del giorno presentati?

TREMELLONI, *Ministro delle finanze*. Accetto come raccomandazione — non nella forma, ma nella sostanza — l'ordine del giorno Miceli. Non nella forma, perché si accenna a un certo impegno, da parte del Governo, di regolare i tempi di una commissione di studio istituita dal Parlamento.

Accetto anche come raccomandazione la prima parte dell'ordine del giorno Perlingieri. La seconda parte va riproposta, se mai, in altra sede. Dico questo perché, se ogni industria che in un certo momento si trova in una situazione congiunturale avversa domanda che il Governo si impegni a esaminare dal punto di vista fiscale quella determinata situazione, tutte le situazioni marginali del nostro paese andranno a finire sul tavolo del ministro delle finanze. Ecco perché dicevo che l'ordine del giorno, probabilmente, potrà essere riproposto in sede di discussione del bilancio del Ministero dell'industria, o in un'altra forma. Per la prima parte, come ho detto, lo accetto come raccomandazione al Governo di studiare questa particolare situazione e l'eventuale modifica del sistema tributario cui è soggetta l'industria dello zolfo.

PRESIDENTE. Chiederò ora ai presentatori degli ordini del giorno se, dopo le dichiarazioni del Governo, insistono a che siano posti in votazione.

Onorevole Miceli?

MICELI. Sentite le dichiarazioni dell'onorevole ministro, rinuncio alla votazione dell'ordine del giorno, rimanendo inteso che il Governo accetta la raccomandazione di sollecitare i lavori di questa commissione per l'espletamento dell'esame preliminare del codice della cooperazione.

PRESIDENTE. Onorevole Perlingieri?

PERLINGIERI. Non insisto. Vorrei tuttavia precisare il mio pensiero facendo osservare all'onorevole ministro che la seconda parte dell'ordine del giorno è complementare della prima. Con questa, poi, non ho chiesto alcuna esenzione a vantaggio delle società esercenti l'industria zolfifera, ma ho fatto rilevare l'evidente duplicato d'imposta. Infatti dette società saranno sottoposte alla nuova imposta societaria da una parte e continueranno a pagare l'imposta di negoziazione, dall'altra, sia pure sotto la forma del tributo sostitutivo dell'imposta globale per tonnellata di zolfo prodotto. Non siamo, quindi, sul terreno delle esenzioni, sibbene del rispetto di un principio basilare del nostro

ordinamento tributario, che vieta il *bis in idem*, ossia che si paghi due volte l'imposta per lo stesso titolo.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli. Il Governo accetta il testo della Commissione?

TREMELLONI, *Ministro delle finanze*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 1.

GUADALUPI, *Segretario* legge:

È istituita, con decorrenza dal 1° gennaio 1954, un'imposta sulle società e sugli enti tenuti a presentare il bilancio o il rendiconto a corredo della dichiarazione dei redditi ai sensi dell'articolo 8 del testo unico 5 luglio 1951, n. 573, ancorché esenti da imposta di ricchezza mobile in virtù di speciali disposizioni o assoggettati a tributi sostitutivi. Alla imposta sono assoggettate anche le società ed associazioni estere, considerate nel titolo II del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3280, e successive modificazioni.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

GUADALUPI, *Segretario*, legge:

«L'imposta è commisurata al patrimonio e al reddito determinati con i criteri stabiliti dalla presente legge ed è dovuta per ciascun esercizio finanziario sulla base delle risultanze dei bilanci chiusi nel corso dell'esercizio stesso.

Nei confronti delle società ed associazioni estere che non siano assoggettate od assoggettabili all'imposta di ricchezza mobile in base a bilancio, l'imposta dovuta ai sensi del comma precedente per ciascun esercizio finanziario è commisurata al capitale ed al reddito dell'anno solare che termina nel corso dello stesso esercizio finanziario».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (È approvato).

Sono stati presentati due emendamenti aggiuntivi all'articolo 2. Il primo è quello degli onorevoli Miceli, Buzzelli, Bigi, Gelmini, Pigni, Capalozza Fiorentino, Musolino, Jacoponi, Curcio, Boninelli, Fora, Cianca, Sacchetti, Semeraro Santo, Cerretti, Concas, Assennato, Mamera, Foghazza, Cremaschi, Polano, Rubeo, Magno Longo, Roasio, Raffaelli, Cavallari Vincenzo, Turchi, Barontini, Bufardeci, Bernieri, Angelucci Maiò, Del Vecchio Guelfi Ada, Di Paolantonio, Di Vittorio, Dugoni, Cavallotti, Pelosi, Curti, Coggiola, Ghislandi, Lombardi Riccardo, Ma-

lagugini, Calandrone Giacomo, Compagnoni, Marabini e Massola:

« Alle società cooperative e loro consorzi di lavoro, di consumo, di servizi tra coltivatori diretti, ed a quelle aventi per scopo la prima trasformazione o la manipolazione dei prodotti agricoli dei soci conferiti da soci produttori, ancorché provvedano alla vendita dei prodotti per conto dei soci stessi, sempreché le cooperative ed i consorzi siano costituiti anteriormente alla data dal 30 luglio 1954 e siano retti con i principi e la disciplina della mutualità e nello statuto siano espressamente previste le condizioni di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato con modificazioni dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, l'imposta istituita dalla presente legge sarà applicata con il provvedimento legislativo riguardante la generale regolamentazione delle imposizioni fiscali nei confronti delle cooperative ».

L'onorevole Miceli ha facoltà di svolgere questo emendamento.

MICELI. Rinuncio allo svolgimento, riservandomi di fare in proposito una dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Il secondo emendamento aggiuntivo è quello presentato dagli onorevoli Martoni, Chiaramello, Secreto, Ferrari Francesco, Di Nardo, Angelino Paolo, Bogoni, Brodolini, Sansone, Fora e Rapelli:

« Le società cooperative agricole, di lavoro, di consumo, di servizi tra coltivatori diretti, purché le stesse siano rette con i principi e la disciplina della mutualità e nello statuto siano espressamente previste le condizioni di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato con modificazioni dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, sono escluse dal pagamento dell'imposta istituita dalla presente legge, in attesa del provvedimento legislativo riguardante la generale regolamentazione delle imposizioni fiscali nei confronti delle cooperative ».

L'onorevole Martoni ha facoltà di svolgere questo emendamento.

MARTONI. L'emendamento tende a stralciare dalla legge in discussione le cooperative, in attesa dell'auspicato provvedimento legislativo riguardante la regolamentazione generale delle imposizioni fiscali inerenti alle cooperative medesime. La quasi totalità degli oratori che hanno preso la parola nel corso della discussione generale hanno considerato l'inclusione delle cooperative fra le società tassabili previste dal disegno di legge come

una cosa preoccupante, sia per quanto riguarda l'indirizzo, sia per quanto riguarda il merito. A me dispiace che l'onorevole ministro non abbia potuto accogliere l'invito che la totalità degli oratori (appartenenti ad ogni settore) gli hanno rivolto di stralciare dalla legge in discussione le cooperative, in attesa appunto dell'emanazione dell'apposito provvedimento che regolerà tutta la materia fiscale riguardante gli enti cooperativistici.

A me pare, che non si debbano porre sullo stesso piano — ed è questa la ragione principale per la quale ho presentato l'emendamento — le cooperative e le società capitalistiche. Abbiamo sentito previsioni in ordine al gettito che le cooperative darebbero mediante la nuova imposta; alcuni hanno previsto 600, 700 milioni di lire complessivamente all'anno, altri hanno previsto un miliardo o due miliardi. Io non so quale sia la cifra che le cooperative dovranno pagare; comunque, la cosa è di relativa importanza. La mia richiesta tende a fissare per le cooperative criteri fiscali diversi da quelli fissati nella legge in discussione perché esse non siano considerate alla pari delle società capitalistiche.

Le cooperative devono essere considerate come società di persone e non possono essere confuse con una normale società capitalistica. Ad esempio, nel mio paese, parecchi decenni fa, la cooperativa agricola fu istituita tra 9 lavoratori e con un capitale di 10 lire ciascuno. Credo che non sarebbe cosa seria presentare questa cooperativa come una società capitalistica. A mio avviso, bisogna tener presenti inoltre i seguenti elementi di valutazione: 1°) nella quasi totalità, le cooperative sono state formate attraverso inenarrabili sacrifici di lavoratori che le hanno sviluppate e potenziate; 2°) per lo stesso indirizzo della Costituzione repubblicana; 3°) perché la società cooperativa non ha assolutamente fini speculativi, ma esclusivamente fini mutualistici; 4°) perché in caso di scioglimento della cooperativa tutto il patrimonio è devoluto a favore di opere di pubblica utilità; 5°) perché l'azione dell'azionista è un titolo che permette dividendi e speculazioni di borsa, mentre il socio della cooperativa non solo non può fare alcuna speculazione, ma il giorno in cui non fa più parte della cooperativa ha diritto al puro e semplice rimborso della sua quota sociale.

Per tutte queste ragioni credo che la Camera commetterebbe un gravissimo errore se considerasse la cooperativa alla stessa stregua di una società privata o per azioni. La cooperativa — a mio avviso — deve essere considerata come uno strumento di progresso,

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 LUGLIO 1954

come una palestra di responsabilità e di disciplina, come una scuola di emancipazione sociale.

Nel comune di Molinella, che ha 14 mila abitanti con 4 mila braccianti, nel 1947 abbiamo dovuto rafforzare la nostra cooperativa perché vi erano le società proprietarie del terreno che non sentivano più il dovere di fare produrre quel terreno, lo spezzettavano e creavano così la disoccupazione nella massa bracciantile. Perciò abbiamo dovuto prendere quella terra ed i lavoratori l'hanno coltivata, sono riusciti a migliorarla e ad accrescere la produzione. Oggi noi ripagheremo questi lavoratori considerandoli alla stessa stregua degli azionisti di quelle società che abbandonavano la terra e determinavano una situazione di grave disagio per tutta la popolazione del comune.

Ma, oltre ad un'impostazione di principio, vi sono anche considerazioni di merito che, secondo me, suggeriscono di stralciare le cooperative da questo disegno di legge. Noi sentiamo parlare di socio di cooperativa, di addetti alla cooperativa: ma quel che conta per una cooperativa è il patrimonio. Le cooperative agricole della valle padana hanno tutte un patrimonio elevatissimo, rappresentato anzitutto dagli strumenti necessari per lavorare la terra. Nella nostra cooperativa abbiamo un patrimonio di ben 200 milioni rappresentato dai soli trattori necessari per lavorare i fondi, oltre a tutte le altre attrezzature. È mai possibile che non dobbiamo considerare lo sforzo compiuto dai lavoratori che nel giro di cinque o sei anni sono riusciti a mettere insieme questo patrimonio, che oggi è il loro orgoglio ma che rappresenta anche lo strumento per mantenere intatte le possibilità di impiego e, nello stesso tempo, di migliorare la terra? E mi riferisco soltanto alle attrezzature meccaniche, prescindendo dal patrimonio terriero di queste aziende.

Si è detto inoltre che soltanto un decimo delle cooperative pagherebbe una quota, ridotta al 50 per cento. Ma, secondo i calcoli fatti dai nostri uffici, i 4 mila braccianti del nostro comune dovrebbero pagare circa 4 mila lire ciascuno l'anno per questa imposta. Se pensate che dobbiamo allo Stato ogni anno una quota di circa 10 milioni per ammortamento di capitali ed interessi per il prestito che abbiamo ricevuto, dovete riconoscere che con questa imposizione fiscale verremmo a pagare una cifra superiore allo stesso debito contratto con lo Stato, che ci ha finanziato per consentire la formazione

di queste cooperative ed il progresso dei nostri braccianti e lavoratori.

Ecco perché ritengo sia opportuno far seguire, all'impostazione che gli onorevoli colleghi di ogni settore hanno dato di questo problema, lo stralcio da questo provvedimento delle norme riguardanti le cooperative, nell'attesa di un esame generale di tutta la materia e di un provvedimento di legge che imponga alle cooperative i loro obblighi fiscali, senza prescindere però, in questa impostazione, dagli interessi morali e materiali e dalle finalità mutualistiche delle nostre cooperative.

Ma queste considerazioni sono accettate in gran parte dai colleghi di ogni settore, e credo anche dallo stesso Governo.

Senonché, si è obiettato da parte del Governo che, cominciandosi a stralciare da questa legge norme che interessano una determinata categoria di lavoratori, altre richieste seguirebbero da parte di altre categorie, sicché la legge sarebbe svuotata di contenuto e non avrebbe in realtà pratica attuazione.

Non mi risulta che siano stati presentati altri emendamenti tendenti a stralciare dalla legge norme che interessano altre categorie. Mi pare, quindi, che la tesi del Governo non tenga conto della realtà così come appare dagli emendamenti presentati in questa Camera.

Ma è stata fatta anche un'altra obiezione: stralciando da questa legge le norme relative alle cooperative, in futuro tutte le società si trasformerebbero in cooperative. Ma qui, evidentemente, non si tiene assolutamente conto delle condizioni stabilite dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, contenente appunto provvedimenti per la cooperazione. Il citato decreto legislativo stabilisce, all'articolo 20, i compiti della commissione centrale per le cooperative istituita presso il Ministero del lavoro. Dice l'articolo 20: «La commissione centrale esprime parere: a) sui progetti di legge e regolamenti interessanti la cooperazione; b) sulla costituzione, sul riconoscimento e sullo scioglimento dei consorzi di cooperative per pubblici appalti di cui alla legge 25 giugno 1909, n. 422, nonché dei consorzi di cooperative di altra natura a carattere regionale e nazionale di cui all'articolo 15 del presente decreto; c) su tutte le questioni sulle quali il parere della commissione sia prescritto da leggi e regolamenti o richiesto dal ministro per il lavoro e la previdenza sociale».

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 LUGLIO 1954

Poi, all'articolo 22, il già citato decreto legislativo dice: « Le cooperative sono composte di un numero illimitato di soci, ma non inferiore a nove. Per le cooperative di produzione e lavoro ammissibili ai pubblici appalti tale numero è elevato a 25. Per le cooperative di consumo a 50 ».

L'articolo 23 stabilisce inoltre: « I soci delle cooperative di lavoro devono essere lavoratori ed esercitare l'arte o il mestiere corrispondenti alla specialità delle cooperative di cui fanno parte o affini (mi pare che questa norma già di per sé impedisca la trasformazione in cooperative di società di speculazione). Non possono essere soci di tali cooperative coloro che esercitino in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa ».

L'articolo 24 stabilisce poi i limiti azionari per i soci delle cooperative. Esso dice: « Nelle società cooperative nessun socio può avere una quota superiore a lire 250 mila, né tante azioni il cui valore nominale superi tale somma. Il valore nominale di ciascuna quota o azione non può essere inferiore a lire 500. Il valore nominale di ciascuna azione non può essere superiore a lire 10 mila ».

Infine, l'articolo 26, che stabilisce i requisiti mutualistici, così recita: « Agli effetti tributari si presume la sussistenza dei requisiti mutualistici quando negli statuti delle cooperative siano contenute le seguenti clausole: a) divieto di distribuzione dei dividendi superiori alla ragione dell'interesse legale ragguagliato al capitale effettivamente versato; b) divieto di distribuzione delle riserve fra i soci durante la vita sociale; c) devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale — dedotto soltanto il capitale versato e i dividendi eventualmente maturati — a scopi di pubblica utilità, dei quali è competente a giudicare l'amministrazione finanziaria. In caso di controversia decide il ministro delle finanze d'intesa con quelli del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione centrale per la cooperazione ».

Sono convinto esistano sufficienti garanzie perché queste società speculative non possano assolutamente tramutarsi in cooperative per eludere il fisco. Ma se non fossero sufficienti, credo che quando si discuterà la regolamentazione tributaria delle cooperative nel quadro del previsto ed auspicato codice tributario della cooperazione, avremo la possibilità di porre tutte le norme che vorremo per salvaguardare i diritti del cit-

tadino e dello Stato ed anche l'onore e la dignità della cooperazione.

Ritengo dunque che anche questa seconda obiezione non sia valida, e per queste ragioni ho presentato l'emendamento alla legge perché le cooperative vengano stralciate dal disegno di legge. Non vorrei che noi ponessimo le cooperative, soprattutto quelle che si sono sviluppate mercé l'oculatazza degli amministratori e la buona volontà e disciplina dei soci in questi ultimi tempi, in condizioni di non poter più fare quella azione mutualistica che hanno compiuto lodevolmente in questi ultimi tempi: sono sorte colonie per i figli dei cooperatori, centri ricreativi, università popolari, tutto un complesso di iniziative intorno al movimento cooperativo che io ritengo sarebbe grave colpa mettere in condizioni di crisi per un tributo che viene a colpirle, a mio avviso, ingiustamente.

Questo è il senso dell'emendamento da me presentato e mi auguro che i colleghi tengano conto di queste considerazioni e vorranno col loro voto stralciare dal progetto di legge la cooperazione, in attesa che il disegno di legge per la regolamentazione definitiva tributaria della cooperazione venga studiato secondo modalità e criteri diversi. (*Applausi a sinistra*).

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sui due emendamenti 2-bis?

ROSELLI, *Relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta e alla dichiarazione fatta ieri.

PRESIDENTE. Il Governo?

TREMELLONI, *Ministro delle finanze*. Ho già espresso il mio parere in ordine allo stralcio, che non ritengo possibile né utile. Non ho che da richiamarmi a ciò che ho detto prima.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Miceli, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

MICELI. Ritiro il mio emendamento perché lo ritengo analogo a quello Martoni (c'è soltanto la questione dei consorzi, che potrà regularsi anche in seguito).

PRESIDENTE. Sta bene. Porrò allora in votazione l'emendamento aggiuntivo Martoni, sul quale è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dai deputati Malagugini, Pieraccini, Berlinguer, Laconi, Lombardi Carlo, Assennato, Faletra, Gallico Spano Nadia, Cavallotti, Calasso, Messinetti, Miceli, Marilli, Di Mauro, Reah, Caprara, Sala, Fiorentino, Jacometti e Gelmini.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 LUGLIO 1954

MICELI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ella avrebbe potuto semmai spiegare perché ritirava l'ordine del giorno, ma non può fare una dichiarazione di voto, perché per prassi (sulla quale si può anche essere discordi) quando c'è la votazione a scrutinio segreto non si possono fare dichiarazioni di voto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta sull'articolo aggiuntivo 2-bis proposto dall'onorevole Martoni, del quale è già stata data lettura.

(Segue la votazione).

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LEONE

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(Gli onorevoli segretari numerano i voti).

Comunico il risultato della votazione.

Presenti e votanti	499
Maggioranza	250
Voti favorevoli	248
Voti contrari	251

La Camera non approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Agrimi — Aldisio — Alessandrini — Alicata — Amadei — Amatucci — Amendola Giorgio — Amendola Pietro — Amiconi — Amendola Pietro — Amiconi — Andò — Andreotti — Anfuso — Angelini Ludovico — Angelino Paolo — Angelucci Mario — Angelucci Nicola — Angioy — Antoniozzi — Arcani — Assennato — Audisio.

Bacelli — Badini Confalonieri — Baglioni — Baldassari — Ballesi — Baltaro — Barbieri Orazio — Bardanzellu — Bardini — Baresi — Barontini — Bartesaghi — Bartole — Basile Guido — Basso — Bei Ciufoli Adele — Belotti — Beltrame — Berardi Antonio — Berlinguer — Berloffia — Bernardinetti — Bernieri — Bersani — Berti — Bertinelli — Bertone — Berzanti — Bettinotti — Bettiol Francesco Giorgio — Bettiol Giuseppe — Bettoli Mario — Biaggi — Biagioni — Bianchi Chieco Maria — Bianco — Biasutti — Bigi — Bigiandi — Bima — Bogoni — Bordi — Boldrini — Bolla — Bonino — Bonomelli — Bonomi — Bontade Margherita — Borellini Gina

— Borsellino — Bottonelli — Bovetti — Brehanze — Brodolini — Brusasca — Bubbio — Bucciarelli Ducci — Bufardeci — Buffone — Burato — Buttè — Buzzelli — Buzzè.

Cacciatore — Caccuri — Caiati — Calandrone Giacomo — Calandrone Pacifico — Calasso — Calvi — Camangi — Campilli — Candelini — Cantalupo — Capacchione — Capalozza — Cappi — Capponi Bentivegna Carla — Cappugi — Caprara — Capua — Carcaterra — Caroleo — Cassiani — Castelli Edgardo — Castelli Avolio Giuseppe — Cavaliere Alberto — Cavaliere Stefano — Cavalieri Nerino — Cavallari Vincenzo — Cavallaro Nicola — Cavallotti — Cavazzini — Ceccherini — Ceravolo — Cerreti — Cervellati — Cervone — Chiaramello — Chiarolanza — Cianca — Cibotto — Cinciari Rodano Maria Lisa — Clocchiatti — Codacci Pisanelli — Coggiola Colitto — Colleoni — Colognatti — Colombo — Compagnoni — Concas — Concetti — Conci Elisabetta — Corbi — Corona Achille — Corona Giacomo — Cortese Guido — Cortese Pasquale — Cotellessa — Cottone — Covelli — Cremaschi — Cucco — Curcio Curti.

Dal Canton Maria Pia — D'Ambrosio — Daniele — Dazzi — De Biagi — De Capua — De Caro — De' Cocci — De Falco — Degli Occhi — De Lauro Matera Anna — Delcroix — Del Fante — Della Seta — Del Vecchio Guelfi Ada — Del Vescovo — De Maria — De Martino Carmine — De Martino Francesco — De Marzi Fernando — De Meo — D'Este Ida — De Vita — Diaz Laura — Decidue — Di Giacomo — Di Leo — Di Mauro — Di Nardo — Di Paolantonio — Di Prisco — Di Vittorio — D'Onofrio — Dosi — Driussi — Ducci — Dugoni.

Ebner — Elkan — Endrich — Ermini.

Fabriani — Facchin — Falla — Faletra — Fanelli — Fanfani — Ferrara Domenico — Ferrari Francesco — Ferrari Riccardo — Ferrari Aggradi — Ferrario Celestino — Ferraris Emanuele — Ferreri Pietro — Ferri — Filosa — Fina — Fiorentino — Foa Vittorio — Foderaro — Fogliazza — Folchi — Fora Aldo — Foresi — Foschini — Francavilla — Franceschini Francesco — Franceschini Giorgio — Franzo.

Galati — Galli — Gallico Spano Nadia — Garlato — Gaspari — Gatti Caporaso Elena — Gatto — Gaudio — Gelmini — Gennai Tonietti Erisia — Geraci — Geremia — Germani — Ghislandi — Giacone — Gianquinto — Giglia — Giolitti — Girauda — Gitti — Gomez D'Ayala — Gonella — Gorini — Gorrieri — Gotelli Angela — Gozzi — Grasso Ni-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 LUGLIO 1954

colosi Anna — Graziadei — Graziosi — Grezzi — Grifone — Grilli — Guadalupi — Guariento — Guerrieri Emanuele — Guerrieri Filippo — Guggenberg — Gui — Gullo.

Helfer.

Ingrao — Invernizzi — Iotti Leonilde — Iozzelli.

Jaconetti — Jacoponi — Jervolino Angelo Raffaele — Jervolino Maria.

Lacom — La Malfa — Lamì — La Rocca — Larussa — La Spada — Latanza — Lenoci — Leone — Li Causi — Lizzadri — Lombardi Carlo — Lombardi Riccardo — Lombardi Pietro — Longo — Longoni — Lopardi — Lozza — Lucifredi — Luzzatto.

Macrelli — Madia — Maglietta — Magnani — Magno — Malagodi — Malagugini — Malvestiti — Mancini — Maniera — Mannironi — Manzini — Marabini — Marangone Vittorio — Marangoni Spartaco — Marchionni — Zanchi Renata — Marconi — Marenghi — Marilli — Marino — Marotta — Martino Edoardo — Martino Gaetano — Martoni — Martuscelli — Marzano — Marzotto — Masini — Massola — Mastino Gesumino — Mastino del Rio — Matarazzo Ida — Matteotti Giancarlo — Matteotti Gian Matteo — Matteucci — Maxia — Mazza — Mazzali — Melloni — Menotti — Merenda — Merizzi — Messinetti — Mezza Maria Vittoria — Miceli — Micheli — Minasi — Montagnana — Montanari — Monte — Montelatici — Moro — Mürdaca — Musolino — Musotto.

Napolitano Francesco — Napolitano Giorgio — Natali Lorenzo — Natòh Aldo — Natta — Nenni Giuliana — Nenni Pietro — Nicoletto — Nicosia — Novella.

Ortona.

Pacati — Pagluca — Pajetta Gian Carlo — Pajetta Giuliano — Pasini — Pastore — Pavan — Pedini — Pella — Pelosi — Penazato — Perlingieri — Pertini — Pessi — Petrucci — Piccioni — Pieraccini — Pignatelli — Pignatone — Pigni — Pino — Pintus — Pirastu — Pitzalis — Polano — Pollastrini Elettra — Preti — Priore — Pugliese.

Quarello — Quintieri.

Raffaelli — Rapelli — Ravera Camilla — Reali — Repossi — Resta — Ricca — Ricci Mario — Riccio Stefano — Rigamonti — Riva — Roasio — Roberti — Romanato — Romano — Romita — Ronza — Rosati — Roselli — Rosini — Rossi Maria Maddalena — Rossi Paolo — Rubeo — Rubinacci — Rumor — Russo.

Sabatini — Saccenti — Sacchetti — Sala — Salizzoni — Sammartino — Sampietro Giovanna — Sampietro Umberto — Sangalli —

Sansone — Santi — Sanzo — Savio Emanuela — Scaglia Giovambattista — Scalfaro — Scalia Vito — Scappini — Scarascia — Scarpa — Scelba — Schiavetti — Schirò — Sciorilli Borrelli — Scoca — Scotti Alessandro — Scotti Francesco — Secreto — Sedati — Semeraro Gabriele — Semeraro Santo — Sensi — Silvestri — Simonini — Sodano — Sorgi — Spadazzi — Spadola — Spallone — Sparapani — Spataro — Sponziello — Stella — Storchi — Stucchi — Sullo.

Tambroni — Targetti — Terranova — Tesauro — Tinzi — Titomanlio Vittoria — Togliatti — Togni — Tognoni — Tolley — Tonetti — Tosato — Tozzi Condivi — Trabucchi — Treves — Troisi — Truzzi — Turchi — Turnaturi.

Valandro Gigliola — Valsecchi — Vecchiotti — Vedovato — Venegoni — Vetrone — Viale — Vicentini — Vigo — Vigorelli — Villa Villabruna — Vischia — Viviani Arturo — Viviani Luciana — Volpe.

Walter.

Zaccagnini — Zamponi — Zanubelli — Zannerini — Zanoni — Zerbi.

Sono in congedo.

Angelini Armando.

Benvenuti.

Colasanto.

De Gasperi — Del Bo — Di Stefano Genova — Dominedò.

Faletti — Farinet.

Guglielminetti.

Montini.

Schiratti.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 3. Se ne dia lettura.

GUADALUPI, *Segretario*, legge.

« La imposta istituita con la presente legge non si applica:

1°) alle società cooperative di lavoro e di consumo e loro consorzi e a quelle aventi per scopo la prima trasformazione o la manipolazione dei prodotti agricoli dei soci conferiti da soci produttori, ancorché provvedano alla vendita dei prodotti per conto dei soci stessi, se il capitale sociale versato non superi lire 4 milioni ed il patrimonio, determinato a mente dell'articolo 4, non superi gli 8 milioni. L'esenzione compete sempreché le cooperative siano rette con i principi e la disciplina della mutualità e nello statuto siano espressamente previste le condizioni di

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 LUGLIO 1954

cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302. L'esenzione non si applica quando l'Amministrazione finanziaria constati che le condizioni indicate alle lettere a) e b) del predetto articolo 26 non sono state, in fatto, osservate negli ultimi cinque anni:

2°) alle società cooperative a responsabilità illimitata sempreché forniscano beni, servizi ed occasioni di lavoro soltanto ai propri soci. Esse possono compiere operazioni con estranei solo quando le leggi speciali lo prevedono espressamente ed alle condizioni e colle limitazioni stabilite dalle leggi stesse;

3°) alle Regioni, alle Province, ai Comuni, alle Camere di commercio, alle Aziende dello Stato, di cui agli articoli 145, 146 del Regolamento sulla contabilità dello Stato approvato con regio decreto 25 marzo 1924, n. 827, delle Regioni, delle Province e dei Comuni e relativi Consorzi che gestiscono di fatto in regime di monopolio servizi di interesse pubblico;

4°) ai consorzi di bonifica, miglioramento, irrigazione e per opere idrauliche;

5°) all'Istituto nazionale per le case degli impiegati statali (I. N. C. I. S.), agli Istituti autonomi per le case popolari e alle Aziende autonome di case popolari dipendenti da Regioni, Province e Comuni;

6°) alle opere pie e agli istituti ed enti di beneficenza ed assistenza legalmente costituiti e riconosciuti, nonché agli enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficenza o di istruzione;

7°) alle società di mutuo soccorso;

8°) agli istituti di istruzione che non hanno scopo di lucro;

9°) ai corpi scientifici, alle accademie, alle fondazioni e associazioni storiche, letterarie, scientifiche, di esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente culturali e agli istituti di studio e di sperimentazione di interesse generale non aventi fini né attività di lucro.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Miceli, Buzzei, Bigi, Gelmini, Pigni, Capalozza, Fiorentino, Musolino, Jacoponi, Curcio, Bonomelli, Fora, Cianca, Sacchetti, Semeraro Santo, Cerreti, Concas, Assennato, Maniera, Fogliazza, Cremaschi, Polano, Rubeo, Magno, Longo, Roasio, Raffaelli, Cavallari Vincenzo, Turchi, Barontini, Bufardici, Bernieri, Angelucci Mario, Del Vecchio Guelfi Ada, Di Paolantonio, Di Vittorio, Dugoni, Cavallotti, Pelosi, Curti, Coggiola, Ghislandi, Lombardi Riccardo, Malagugini, Calandrone

Giacomo, Compagnoni, Marabini e Massola hanno proposto di sopprimere il n. 1°) dell'articolo 3.

MICELI. Ritiriamo l'emendamento.

PRESIDENTE. Sta bene. Gli onorevoli Angelucci Mario, Pelosi, Lombardi Riccardo, Curti, Coggiola, Malagugini, Miceli, Assennato, Cerreti, Di Paolantonio, Ricca, Compagnoni e Raffaelli, hanno proposto di sostituire il n. 1°) col seguente:

« 1°) alle società cooperative di produzione e lavoro, di consumo, a quelle agricole di conduzione e di servizi, a quelle di pescatori, di abitazione a proprietà indivisa, di trasporto, a quelle aventi per scopo la prima trasformazione, la manipolazione, la stagionatura dei prodotti agricoli di soci conferiti dai produttori singoli od associati in cooperativa, ancorché provvedano alla vendita dei prodotti per conto dei soci stessi, e ai consorzi costituiti tra le sopra elencate cooperative, se il capitale sociale versato non supera lire 4 milioni per le cooperative e lire 10 milioni per i consorzi, ed il patrimonio, determinato a mente dell'articolo 4, non supera lire 8 milioni per le cooperative e lire 25 milioni per i consorzi. La esenzione compete sempreché le cooperative ed i consorzi siano retti con i principi e la disciplina della mutualità e nello statuto siano espressamente previste le condizioni di cui all'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302. La esenzione non si applica quando il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su richiesta dell'Amministrazione finanziaria, accerti che le condizioni indicate alle lettere a) e b) del predetto articolo 26 non sono state, in fatto, osservate negli ultimi 5 anni ».

CERRETI. Chiedo di svolgere io questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà

CERRETI. Il nostro emendamento ha lo scopo di normalizzare il carattere delle esenzioni contenute nell'articolo 3 - n. 1°) - del testo della Commissione finanze e tesoro, nel senso che c'è una diversità di concezione nel catalogare esattamente le imprese cooperative.

Il nostro emendamento vuole riferirsi allo schedario istituito presso il Ministero del lavoro, che dà la definizione più precisa e nel contempo più ampia dell'impresa cooperativa, che va intesa secondo il fine mutualistico.

Del resto, la Commissione finanze e tesoro, accogliendo il mio emendamento all'articolo 30

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 LUGLIO 1954

aveva fatto proprio il concetto di precisare il carattere delle cooperative secondo questa nuova moderna concezione: lo schedario presso il Ministero del lavoro.

Il secondo elemento è che il limite di esenzione è fissato anche per i consorzi. Devo ricordare che la Commissione finanze e tesoro, accogliendo i consorzi nella possibilità di esenzione, non apportò la necessaria modifica per valutare i consorzi secondo la loro consistenza in rapporto proporzionale alla cooperativa singola. Quindi, si tratta di un adeguamento, non di una variazione.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Pelosi, Angelucci Mario, Lombardi Riccardo, Curti, Coggiola, Malagugini, Miceli, Assennato, Cerreti, Di Paolantonio, Ricca, Compagnoni, Marabini e Ghislandi hanno proposto di sostituire il n. 1°) col seguente:

« 1°) alle società cooperative di produzione e lavoro, di consumo, a quelle agricole di conduzione e di servizi, a quelle di pescatori, di abitazione a proprietà indivisa, di trasporto, a quelle aventi per scopo la prima trasformazione, la manipolazione, la stagionatura di prodotti agricoli di soci conferiti dai produttori singoli od associati in cooperativa, ancorché provvedano alla vendita dei prodotti per conto dei soci stessi, e ai consorzi costituiti tra le sopra elencate cooperative, se il capitale sociale versato non supera lire 1 milione. La esenzione compete, sempreché le cooperative ed i consorzi siano retti con i principi e la disciplina della mutualità e nello statuto siano espressamente previste le condizioni di cui all'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302. La esenzione non si applica quando il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su richiesta dell'Amministrazione finanziaria, accerti che le condizioni indicate alle lettere a) e b) del predetto articolo 26 non sono state, in fatto, osservate negli ultimi cinque anni ».

CERRETI. Signor Presidente, questo emendamento, nel caso in cui non venisse approvata la prima variante, comporta altre due varianti.

PRESIDENTE. Quindi, ella che è confermatario anche di questo emendamento, lo mantiene?

CERRETI. Nel testo primitivo presentato al Senato vi era solo un parametro per quanto riguarda le cooperative: il riferimento al capitale. La Commissione finanze e tesoro

del Senato ha aggiunto il secondo parametro: il patrimonio.

PRESIDENTE. In questo emendamento la parola « patrimonio » è soppressa.

CERRETI. Perché ritorniamo al testo primitivo.

PRESIDENTE. Quindi, questo è mantenuto fermo e lo voteremo per primo.

CERRETI. D'accordo.

PRESIDENTE. Poi vi è un terzo emendamento, degli onorevoli Curti, Angelucci Mario, Lombardi Riccardo, Pelosi, Coggiola, Malagugini, Miceli, Assennato, Cerreti, Di Paolantonio, Ricca, Compagnoni e Marabini, i quali propongo di sostituire il n. 1°) col seguente:

« 1°) alle società cooperative di produzione e lavoro, di consumo, a quelle agricole di conduzione e di servizi, a quelle di pescatori, di abitazione a proprietà indivisa, di trasporto, a quelle aventi per scopo la prima trasformazione, la manipolazione, la stagionatura dei prodotti agricoli di soci conferiti dai produttori singoli od associati in cooperativa, ancorché provvedano alla vendita dei prodotti per conto dei soci stessi, e ai consorzi costituiti tra le sopra elencate cooperative, se il capitale sociale versato non supera lire 4 milioni ed il patrimonio, determinato a mente dell'articolo 4, non supera lire 8 milioni. La esenzione compete sempreché le cooperative ed i consorzi siano retti con i principi e la disciplina della mutualità e nello statuto siano espressamente previste le condizioni di cui all'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302. La esenzione non si applica quando il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su richiesta dell'Amministrazione finanziaria, accerti che le condizioni indicate alle lettere a) e b) del predetto articolo 26 non sono state, in fatto, osservate negli ultimi 5 anni ».

Credo che questo emendamento si distingua soltanto per l'ultima parte, nel senso che, invece di essere operata questa indagine dall'amministrazione finanziaria, viene operata su richiesta del Ministero del lavoro.

Vi sono anche altri emendamenti nello stesso senso. Noi potremmo, se si è d'accordo, per quanto attiene al più grosso problema, cioè al limite dell'esenzione, ritenere che restino in vita solo l'emendamento Angelucci Mario di cui a pagina 4 del fascicolo n. 2 e l'emendamento Pelosi della stessa pagina 4.

CERRETI. Siamo d'accordo.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 LUGLIO 1954

PRESIDENTE Nell'emendamento Angelucci Mario vi è una parte descrittiva di cooperative e consorzi che è, come ella ha osservato, più ampia di quella della Commissione. Quindi, noi potremmo, al momento opportuno, votare innanzitutto se definire queste cooperative e consorzi in maniera sintetica come nel testo della Commissione o in maniera analitica come nell'emendamento, poi votare la parte che attiene alla valutazione del capitale o del capitale e patrimonio.

CERRETI. D'accordo.

PRESIDENTE. Allora vorrei enucleare questi emendamenti ed interpellare la Commissione.

Quale è il parere della Commissione limitatamente agli emendamenti Angelucci, Pelosi, Curti (dissimile quest'ultimo solo per l'ultima parte)?

ROSELLI, Relatore. Mi attengo al testo della Commissione sia per quanto riguarda i valori numerici del patrimonio e sia per quanto riguarda la descrizione delle cooperative giustamente riferita all'articolo 30, poiché non mi pare che, per quanto completa possa essere, la definizione arrivi ad essere perfetta come potrebbe esserlo in un dettagliato esame. Il testo della Commissione nella sua latitudine mi pare sia migliore e quindi da sostenersi.

PRESIDENTE. Il Governo?

TREMELLONI, Ministro delle finanze.

Il primo emendamento mi pare che finisca per contraddire con le limitazioni che abbiamo già approvato per quanto riguarda l'area agevolativa delle cooperative; equivarrebbe quindi ad una sostanziale abrogazione delle limitazioni relative all'oggetto, limitazione che abbiamo già accettato.

Il secondo emendamento non è accoglibile perché sopprime il parametro del limite patrimoniale, che è stato già approvato dal Senato e dalla stessa Commissione finanze e tesoro, e poi allarga l'area agevolativa. Infine, perché deve restare di competenza dell'amministrazione finanziaria decidere sull'accertamento in base alla osservanza di determinati requisiti che l'amministrazione finanziaria si riserva di accertare essa stessa.

MICELI Signor Presidente, sono in pronto di presentare un emendamento agli emendamenti.

PRESIDENTE. Con il prescritto numero di firme.

MICELI È evidente.

Il contenuto dell'emendamento è, nel caso venissero respinti gli emendamenti principali, quello di estendere le esenzioni e gli

abbattimenti previsti dalla Commissione ad una sola altra categoria di cooperative: le cooperative di servizi tra coltivatori diretti.

All'emendamento Angelucci, dopo le parole « alle società cooperative di produzione e lavoro, di consumo, a quelle agricole di conduzione e di servizi », vorrei che si aggiungessero le parole: « tra coltivatori diretti ».

Chiedo di svolgere questo emendamento.

PRESIDENTE Ne ha facoltà.

MICELI. Lo scopo del mio emendamento è il seguente. L'esenzione e l'abbattimento previsti dalla Commissione riguardano alcuni tipi di cooperative: cooperative di lavoro, cooperative di consumo e cooperative di manipolazione e trasformazione di prodotti, e loro consorzi. Nelle cooperative di lavoro rientrano senz'altro le cooperative di lavoro agricole, e quindi le cooperative di conduzione, sia unita che divisa; ma, per essere maggiormente precisi, io non credo sia male ripetere « a quelle agricole di conduzione ». Però vi è un genere di cooperative, ed è il più importante, che non rientra né nell'una né nell'altra definizione: sono le cooperative di servizi fra coltivatori diretti. Cioè, alcuni piccoli proprietari, alcuni mezzadri, alcuni fittavoli si costituiscono in cooperativa per gestire delle macchine, il che è un servizio per acquistare in comune dei concimi, il che è un servizio; per vendere in comune dei prodotti, il che è un servizio. Senza il mio emendamento, queste cooperative sarebbero soggette integralmente all'imposta.

Noi non chiediamo per queste cooperative una esenzione dall'imposta: chiediamo gli stessi limiti di esenzione e lo stesso abbattimento che si usano per le altre cooperative. Non crediamo che la maggioranza ed il Governo abbiano da obiettare qualcosa: devono riconoscere che, in questo caso, vi è stata una omissione. Si afferma sempre che l'orientamento generale del Governo e della maggioranza è quello di promuovere le cooperative di piccoli proprietari per uso di attrezzi e di macchine e per l'acquisto e la vendita di prodotti; se guardiamo le leggi fondiari, esse prevedono espressamente il sorgere di cooperative di servizi fra i nuovi piccoli proprietari creati dagli enti di riforma; è giusto perciò che queste cooperative non siano trattate peggio delle altre.

Per questi motivi ritengo che l'emendamento da me proposto possa essere accolto dal Governo e dalla maggioranza.

PRESIDENTE. Onorevole relatore?

ROSELLI, Relatore. Ritengo che ci si debba attenere al testo della Commissione

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 LUGLIO 1954

per questo e per tutti gli altri emendamenti: innanzi tutto perché è stato approvato ad unanimità dalla Commissione, ed in secondo luogo perché qualsiasi modificazione aggiunta al testo, sia pure con le migliori intenzioni, renderebbe più confusa la legge.

MICELI. È un delitto!

PRESIDENTE. Onorevole ministro?

TREMELLONI, *Ministro delle finanze*. Vorrei pregare l'onorevole Miceli di sopprimere la dizione « agricole di conduzione », perché queste cooperative rientrano in quelle di lavoro, evidentemente; ma accetto l'aggiunta « e di servizi pubblici tra coltivatori diretti » alla fine del primo comma del testo della Commissione dove si dice « per conto dei soci stessi ».

ROSELLI, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSELLI, *Relatore*. Signor Presidente, è bene mettere le cose in chiaro. L'onorevole ministro sa come la penso e lo sanno tutti i colleghi. Orbene, quando si trattò delle cooperative di servizi non dissi che si votò contro esse; dissi soltanto che il ministro fu contrario.

Ora, se il ministro tiene ferma la sua posizione, allora siamo d'accordo anche noi che abbiamo collaborato con lui e con gli altri colleghi per formulare il testo della Commissione. Ma, evidentemente, se si introducono delle modificazioni, non capisco perché si debbano mettere soltanto le cooperative di servizi dei coltivatori diretti e non le cooperative di servizi di piccoli operatori, come i pescatori di cui si parlò; mi pare che anche queste abbiano gli stessi diritti, perché si occupano della vendita del pesce. Questi problemi devono essere trattati particolareggiatamente, oppure ci si deve rinunciare, sperando nella prossima legge che verrà da noi studiata. Per ora, quindi, atteniamoci al testo della Commissione. Questa è la mia posizione per questo e per gli altri emendamenti.

PRESIDENTE. Mettiamoci d'accordo sulla procedura della votazione. Io proporrei di votare la prima parte degli emendamenti che attiene alla descrizione delle cooperative che sono beneficiarie della esenzione, per cui vi è un testo della Commissione che io ho chiamato più sintetico, e un testo degli onorevoli Angelucci e Cerreti che ho chiamato più analitico.

Ora domando all'onorevole Cerreti se, siccome l'emendamento Pelosi aderisce per questa parte all'emendamento Angelucci, è

d'accordo nel votare soltanto quello dell'onorevole Angelucci.

CERRETI. D'accordo.

PRESIDENTE. Allora, abbiamo due formule. Quella della Commissione che dice: « 1°) alle società cooperative di lavoro e di consumo e loro consorzi e a quelle aventi per scopo la prima trasformazione e la manipolazione dei prodotti agricoli dei soci conferiti dai soci produttori, ancorché provvedano alla vendita dei prodotti per conto dei soci stessi ». E l'altra dell'onorevole Angelucci, Cerreti ed altri che dice: « 1°) alle società cooperative di produzione e lavoro, di consumo e a quelle agricole di servizi » (e qui si aggiunge l'emendamento Miceli)...

MICELI. Io accetto il suggerimento dell'onorevole ministro, che è quello di inserire il mio emendamento dopo le parole « per conto dei soci stessi », nel testo della Commissione.

Chiedo la votazione per divisione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la formula proposta dall'onorevole Angelucci Mario:

1°) alle società cooperative di produzione e lavoro, di consumo, a quelle agricole di conduzione e di servizi, a quelle di pescatori, di abitazione a proprietà indivisa, di trasporto, a quelle aventi per scopo la prima trasformazione, la manipolazione, la stagionatura dei prodotti agricoli di soci conferiti dai produttori singoli od associati in cooperativa, ancorché provvedano alla vendita dei prodotti per conto dei soci stessi, e ai consorzi costituiti tra le sopra elencate cooperative ».

(*Non è approvata*)

Pongo in votazione la prima parte del testo della Commissione:

« 1°) alle società cooperative di lavoro e di consumo e loro consorzi e a quelle aventi per scopo la prima trasformazione o la manipolazione dei prodotti agricoli dei soci conferiti da soci produttori, ancorché provvedano alla vendita dei prodotti per conto dei soci stessi ».

(*È approvata*).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo Miceli, sul quale il ministro è d'accordo e la Commissione è contraria:

« cooperative di servizi tra coltivatori diretti ».

(*È approvato*).

Quindi, in sede di coordinamento, si dovrà tener conto di questa aggiunta.

Viene ora la parte che riguarda le discrepanze tra i proponenti degli emendamenti e il testo della Commissione, per ciò che attiene al *quantum*.

L'emendamento più lontano dal testo base è quello dell'onorevole Pelosi, poiché egli pone come dato di riferimento solo il capitale sociale, proponendo la soppressione delle parole del n. 1°) del testo della Commissione: « ed il patrimonio, determinato a mente dell'articolo 4, non superi gli 8 milioni ».

Lo pongo in votazione.

Non è approvato.

Pongo in votazione le parole, sostitutive del corrispondente testo della Commissione (emendamento Angelucci Mario): « e lire 10 milioni per i consorzi ».

(Non sono approvate).

Pongo in votazione il testo della Commissione:

« se il capitale sociale versato non superi lire 4 milioni ed il patrimonio, determinato a mente dell'articolo 4, non superi gli 8 milioni ».

È approvato.

L'onorevole Marabini ha presentato il seguente emendamento, firmato anche dagli onorevoli Angelucci Mario, Marangoni Spartaco, Gelmini, Cremaschi, Bigi, Invernizzi, Roasio, Bei Ciufoli Adele, Massola, Maniera e Grifone: al n. 1°), dopo le parole « non superi gli 8 milioni », aggiungere « o quando il numero dei soci superi le 500 unità e la quota del capitale sociale per ogni socio non superi le 100 mila lire ».

ANGELUCCI MARIO. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANGELUCCI MARIO. Il nostro emendamento tende a chiarire l'interpretazione che dà il Governo alla funzione delle cooperative. Mi sembra ormai che la maggioranza della Camera dopo la presa di posizione del ministro e della Commissione, voglia procedere all'approvazione della legge così come è stata presentata. Invece vi sono anche dei problemi, secondo il mio modesto parere, che debbono essere seriamente esaminati.

Il nostro emendamento tende a richiamare l'attenzione dell'onorevole ministro e della Camera sulle cooperative formate da piccoli proprietari coltivatori diretti o contadini mezzadri che, in seguito allo sfruttamento cui per anni sono stati sottoposti da parte dei proprietari, sono stati costretti a costituire delle cooperative di molini per la produ-

zione dell'olio o della farina. Queste cooperative hanno una funzione prettamente sociale e non bisogna confonderle con quelle cooperative spurie e con le società di comodo cui il ministro ha fatto riferimento quando ha affermato che il provvedimento in esame mira a colpire le società di comodo, per cui ha previsto l'esenzione dall'imposta per le cooperative che abbiano un capitale sociale non superiore a 4 milioni ed un patrimonio che non supera gli 8 milioni. Con questa disposizione il ministro crede di aver salvaguardato gli interessi delle cooperative.

Invece, l'emendamento di cui sono cofirmatario tende a difendere il principio cooperativistico e soprattutto a tutelare gli interessi di una categoria di lavoratori che soltanto attraverso il movimento cooperativistico sono riusciti a salvaguardare il loro reddito di lavoro, mentre fino a pochi anni fa ne erano defraudati dai proprietari.

Pertanto, estendere l'esenzione dall'imposta alle cooperative che abbiano almeno 500 soci e nelle quali la quota del capitale sociale per ogni socio non superi le 100 mila lire, significa aderire al principio mutualistico cui si ispira la cooperazione. Questo principio è stato difeso anche da alcuni colleghi socialdemocratici, per bocca dell'onorevole Martoni, ma mi meraviglia che non sia stato difeso dai democristiani, i quali si affannano a voler far credere all'opinione pubblica che essi sono favorevoli ad una politica sociale che difenda gli interessi dei lavoratori, mentre in effetti con questo disegno di legge dimostrano di voler colpire inesorabilmente gli interessi dei lavoratori e particolarmente di quelle categorie che sono state sempre sottoposte allo sfruttamento dei padroni.

Ho già detto che nella mia provincia esistono alcuni impianti cooperativistici costituiti da molini per la macinazione delle olive e del grano. Applicando questa imposta tali enti cooperativistici verrebbero a trovarsi in grave difficoltà e molti di essi fallirebbero. In tal modo impedirete lo sviluppo del movimento cooperativistico in Italia. Con il nostro emendamento vogliamo dimostrare all'opinione pubblica, oltre che al Parlamento, se il Governo è disposto a sviluppare o a soffocare il movimento cooperativistico.

Non si possono confondere gli interessi dei veri operatori con quelli di profittatori ed avventurieri che costituiscono cooperative di sette od otto persone a fini meramente speculativi, servendosi della legge a favore della cooperazione per fare delle speculazioni. Onorevole ministro, con l'esenzione a favore

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 LUGLIO 1954

delle cooperative che hanno un capitale non superiore a 4 milioni ed un patrimonio che non supera gli 8 milioni, si avvantaggerebbero proprio le cooperative spurie mentre le grandi cooperative, costituite da centinaia e da migliaia di lavoratori, non riceverebbero alcun beneficio. Perciò chiedo che la Camera approvi il nostro emendamento.

L'onorevole Tremelloni poco fa, rispondendo al collega Cerreti, ha detto che in Italia vi sono circa 5 milioni di operatori e che, applicando questa legge, ogni cooperatore verrebbe a pagare 400 lire annue.

Ora, nella mia provincia — e credo anche in altre — vi sono famiglie coloniche di piccoli proprietari e mezzadri in cui quattro o cinque persone appartenenti alla stessa famiglia fanno parte di una determinata cooperativa. Quindi, ad esempio, in un'azienda con un capitale patrimoniale di 50 milioni, ogni socio dovrebbe pagare circa ottomila lire l'anno; e poiché nella stessa famiglia vi sono quattro o cinque soci della medesima cooperativa, tale famiglia verrebbe a pagare dalle 32 alle 40 mila lire l'anno, ossia più di quanto essa ottiene con questa iniziativa per sottrarsi allo sfruttamento del padrone.

Questa è la dimostrazione che la legge in discussione è contro il principio della cooperazione e colpisce direttamente i cooperatori che sono piccoli proprietari o coltivatori diretti.

Mi appello al senso di responsabilità della Camera e mi auguro che essa approvi il mio emendamento.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questo emendamento?

ROSELLI, Relatore. Confermiamo la nostra fedeltà al testo della Commissione, che è stato votato all'unanimità.

PRESIDENTE. Il Governo?

TREMELLONI, Ministro delle finanze. Mi associo alle conclusioni del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Marabini, Angelucci Mario ed altri:

« Al n. 1°), dopo le parole: non superi gli 8 milioni, aggiungere: o quando il numero dei soci superi le 500 unità e la quota del capitale sociale per ogni socio non superi le 100 mila lire ».

(Dopo prova e controprova, e votazione per divisione, non è approvato).

Pongo in votazione, nel testo della Commissione, la dizione:

« L'esenzione compete sempreché le cooperative siano rette con i principi e la disci-

plina della mutualità e nello statuto siano espressamente previste le condizioni di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302 ».

(È approvata).

Pongo in votazione la seconda parte dell'emendamento sostitutivo Marabini e Angelucci Mario:

« La esenzione non si applica quando il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su richiesta dell'Amministrazione finanziaria, accerti che le condizioni indicate alle lettere a) e b) del predetto articolo 26 non sono state, in fatto, osservate negli ultimi 5 anni ».

(Non è approvata).

Pongo, allora, in votazione il seguente testo della Commissione:

« L'esenzione non si applica quando l'Amministrazione finanziaria constati che le condizioni indicate alle lettere a) e b) del predetto articolo 26 non sono state, in fatto, osservate negli ultimi 5 anni ».

(È approvato).

Pongo in votazione il punto 2°) dell'articolo 3, al quale non sono stati presentati emendamenti:

« 2°) alle società cooperative a responsabilità illimitata sempreché forniscano beni, servizi ed occasioni di lavoro soltanto ai propri soci. Esse possono compiere operazioni con estranei solo quando le leggi speciali lo prevedono espressamente ed alle condizioni e colle limitazioni stabilite dalle leggi stesse ».

(È approvato).

Pongo in votazione il punto 3°) dello stesso articolo:

« 3°) alle Regioni, alle Province, ai Comuni, alle Camere di commercio, alle Aziende dello Stato, di cui agli articoli 145, 146 del Regolamento sulla contabilità dello Stato approvato con regio decreto 25 marzo 1924 n. 827, delle Regioni, delle Province e dei Comuni e relativi Consorzi che gestiscono di fatto in regime di monopolio servizi di interesse pubblico ».

(È approvato).

Pongo in votazione il punto 4°):

« 4°) ai consorzi di bonifica, miglioramento, irrigazione e per opere idrauliche; ».

(È approvato).

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 LUGLIO 1954

Gli onorevoli Bersani, Salizzoni ed Elkan propongono di aggiungere in fine: « e alle partecipanze e università agrarie »; mentre gli onorevoli Creinaschi, Cavallari Vincenzo, Gelmini, Borellini Gina, Angelucci Mario, Venegoni, Ricci Mario, Sacchetti, Bottonelli, Bigi e Floreanini Gisella si limitano ad aggiungere: « e alle partecipanze agrarie ».

Quale è il parere della Commissione?

ROSELLI, *Relatore*. Ci atteniamo al testo della Commissione, anche per un motivo di coerenza.

PRESIDENTE. Il Governo?

TREMELLONI, *Ministro delle finanze*. Ritengo che, trattandosi di consorzi di bonifica, miglioramento, irrigazione e per opere idrauliche, possono ritenersi per analogia associate le partecipanze agrarie. Comunque, se la Camera ritenesse di doverlo dire esplicitamente, non ho niente in contrario.

PRESIDENTE. Votiamo allora per divisione.

Pongo in votazione l'aggiunta delle parole: « e alle partecipanze agrarie ».

(È approvata).

Pongo in votazione l'aggiunta delle parole: « e università agrarie ».

È approvata)

Passiamo al punto 5°:

« 5°) all'Istituto nazionale per le case degli impiegati statali I. N. C. I. S., agli Istituti autonomi per le case popolari e alle Aziende autonome di case popolari dipendenti da Regioni, Province e Comuni »

La Commissione propone di includere la gestione I.N.A.-Casa prima dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato.

Onorevole ministro?

TREMELLONI, *Ministro delle finanze*. Non ho nessuna difficoltà, per quanto rilevi che nel n. 3 sono già comprese le aziende delle regioni, province, comuni e relativi consorzi che gestiscono di fatto in regime di monopolio servizi di interesse pubblico. Comunque se la Camera ritiene di aggiungere esplicitamente la dizione dell'Ina-Casa al n. 5°, non ho nessuna difficoltà.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il punto 5°) con l'aggiunta proposta dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo al punto 6°:

« 6°) alle opere pie e agli istituti ed enti di beneficenza ed assistenza legalmente costi-

tuti e riconosciuti, nonché agli enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficenza o di istruzione ».

Gli onorevole Rubinacci, Germani, Repossi, Rapelli, Perlingeri, Rosati, Berloffia, Pacati, Penazzato, Caccuri e Carati propongono, dopo le parole: « istituti ed enti di beneficenza ed assistenza », di aggiungere le parole: « e di previdenza ».

L'onorevole Rubinacci ha facoltà di svolgere questo emendamento.

RUBINACCI. Mi sembra ovvio specificare che gli istituti di previdenza debbano beneficiare della esenzione.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione?

ROSELLI, *Relatore*. La Commissione è d'accordo.

PRESIDENTE. Il Governo?

TREMELLONI, *Ministro delle finanze*. Vorrei pregare di correggere l'emendamento in questo senso: « agli enti pubblici di assistenza e previdenza sociale ».

RUBINACCI. D'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il punto 6°) così modificato

(È approvato).

Pongo in votazione il punto 7°.

« 7°) alle società di mutuo soccorso. »

(È approvato)

Pongo in votazione il punto 8°.

« 8°) agli istituti di istruzione che non hanno scopo di lucro. »

È approvato).

Pongo in votazione il punto 9°:

« 9°) ai corpi scientifici, alle accademie, alle fondazioni e associazioni storiche, letterarie, scientifiche, di esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente culturali e agli istituti di studio e di sperimentazione di interesse generale non aventi fini né attività di lucro. »

È approvato .

Gli onorevoli Bardanzellu, Caramia, Caroleo, Cuttitta, Matarazzo Ida, Cantalupo, La Spada, Angioy, Roberti e Calabrò hanno proposto di aggiungere in fine, il seguente numero:

« 10°) alle iniziative previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1598, e successive modificazioni, limitatamente al territorio della Sardegna ».

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 LUGLIO 1954

L'onorevole Bardanzellu ha facoltà di svolgere questo emendamento

BARDANZELLU. Ho proposto l'emendamento nell'interesse della regione sarda e in riferimento al decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato n. 1598 del 14 dicembre 1947 (articolo 3) recante disposizioni per la industrializzazione meridionale ed insulare. In detto articolo, all'ultimo comma, si dice che per gli stabilimenti già esistenti in detti territori e che siano ampliati, trasformati e riattivati in un determinato periodo di tempo è accordata per dieci anni l'esenzione dall'imposta di ricchezza mobile, per i redditi derivanti dall'ampliamento, trasformazione e riattivazione.

Il nuovo tributo è, in sostanza, una imposta ordinaria sul reddito, per cui, pur essendo il provvedimento di carattere generale, interessa in particolar modo le regioni meridionali e ancora più in particolare la Sardegna per ciò che concerne le provvidenze in atto per favorirne l'industrializzazione.

Detto provvedimento è pertanto strettamente connesso alla politica di investimenti in corso nell'isola da parte dello Stato e della Cassa per il Mezzogiorno.

Di conseguenza, ove non si confermi per la nuova imposta l'esenzione decennale menzionata, non soltanto si viene a mutilare il provvedimento precedente, ma si attua un intervento di fatto destinato ad aggravare la situazione di inferiorità delle regioni a favore delle quali era stata prevista la ricordata esenzione fiscale.

In altre parole, il provvedimento sarebbe destinato ad avere una portata negativa per la espansione degli investimenti e per la formazione del risparmio. Tanto più grave sembra la limitazione del reddito non colpito dalla nuova imposta alla modesta aliquota del 6 per cento del patrimonio imponibile, in quanto il sorgere di nuove imprese in un ambiente difficile e pieno di incognite quale è quello delle aree depresse, importa tali rischi che solo la ricordata esenzione fiscale consentirebbe di affrontare.

La limitata autonomia della Sardegna non consente d'altro canto di offrire alle nuove iniziative le sensibili agevolazioni altrove esistenti.

Pertanto raccomando il mio emendamento all'approvazione della Camera.

PRESIDENTE. Quale è il parere della Commissione su questo emendamento?

ROSELLI, Relatore. Il successivo articolo 23 prevede le moderazioni d'imposta che

interessano l'onorevole Bardanzellu e che non sarebbe del tutto equo accogliere solo per la Sardegna e non per le altre aree depresse.

PRESIDENTE. Il Governo?

TREMELLONI, Ministro delle finanze. Mi associo alle osservazioni dell'onorevole relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il numero 10 aggiuntivo proposto dall'onorevole Bardanzellu.

(Dopo prova e controprova, non è approvato).

Passiamo all'articolo 4. Se ne dia lettura.

GUADALUPI, Segretario legge:

« Il patrimonio imponibile è costituito dalla somma dei seguenti elementi:

a) capitale sottoscritto e versato delle società o patrimonio netto degli altri enti risultante dal bilancio;

b) riserve ordinarie e straordinarie di qualsiasi natura, risultanti dal bilancio, e saldi attivi di rivalutazione monetaria, con esclusione delle riserve e dei saldi destinati alla copertura di specifici oneri e passività od a favore di terzi;

c) utili di esercizi precedenti riportati a nuovo.

Dalla somma indicata nel comma precedente si detraggono:

a) le perdite di esercizi anteriori riportate a nuovo;

b) una somma pari alla quota del valore integrale di bilancio dei beni immobili gratuitamente reversibili al concedente, corrispondente al tempo già decorso dalla concessione. I relativi accantonamenti di ammortamento finanziario concorrono a formare il patrimonio imponibile.

Nei confronti delle società ed associazioni estere, considerate nel secondo comma dell'articolo 2, il capitale imponibile è costituito da tutti i capitali destinati alle operazioni nello Stato, oppure dai capitali complessivi impiegati nello Stato, ove questi siano superiori a quelli destinati, risultanti al 31 dicembre di ogni anno».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Angelucci Mario, Malagugini, Lombardi Riccardo, Compagnoni, Assennato, Musotto, Curti, Miceli, Cerreti, Marabini e Ricca hanno proposto di aggiungere al primo comma, lettera b), le parole: «nonché, per le cooperative e loro consorzi, delle riserve che debbono essere

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 LUGLIO 1954

devolute a scopi di pubblica utilità in caso di scioglimento della società a termini dell'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302 ».

ASSENATO. Chiedo di svolgere io questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASSENATO. Con l'emendamento proposto si mira a salvare da questa livellazione tra società e cooperative almeno le riserve. Non vi è dubbio — ed ogni collega ne è edotto — che le riserve delle cooperative hanno una natura profondamente, sostanzialmente diversa da quella delle società. In caso di scioglimento, è noto a tutti che le riserve delle cooperative sono per legge devolute ad opere di pubblica utilità. Viene meno, dunque, la ragione stessa dell'imposizione; è un assurdo equiparare il trattamento delle riserve delle cooperative a quelle delle altre società.

Credo pertanto che non vi possano essere ostilità all'accoglimento dell'emendamento, il quale può essere anche limitato alla parola « riserve », avendo tutto il testo successivo un mero significato di chiarimento.

PRESIDENTE. Quale è il parere della Commissione ?

ROSELLI, *Relatore*. La destinazione delle riserve per scopi di pubblica utilità è in realtà comune, per certa parte, anche alle casse di risparmio ed ai monti di pegno. Bisognerebbe valutare la proposta anche a questi effetti. Mi dichiaro quindi contrario.

PRESIDENTE. Il Governo ?

TREMELLONI, *Ministro delle finanze*. La proposta, se approvata, si presterebbe ad evasioni notevoli, perché la destinazione delle riserve è sempre mutevole e perché le riserve comprendono quote a destinazione futura, mentre in atto la cooperativa dispone delle riserve in parola che costituiscono un elemento fondamentale, determinante della loro potenzialità. L'emendamento non è quindi accettabile.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Angelucci Mario-Assenato, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'intero articolo 4 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 5. Se ne dia lettura.

GUADALUPI, *Segretario*, legge:

« Il reddito imponibile è costituito dalla somma algebrica dei seguenti elementi:

a) risultato positivo o negativo dell'accertamento ai fini dell'imposta di ricchezza mobile di categoria B;

b) redditi dominicale e agrario risultanti dagli estimi catastali dei terreni, maggiorati con i coefficienti stabiliti ai fini dell'applicazione dell'imposta complementare progressiva,

c) redditi dei fabbricati valutati a norma della legge 4 novembre 1951, n. 1219;

d) interessi attivi, non valutati nella determinazione del reddito di categoria B della società o dell'ente, compresi quelli relativi a titoli di qualsiasi specie; dividendi; utili derivanti da partecipazione e ogni altro reddito non compreso nelle precedenti lettere a), b) e c), con detrazione delle spese e passività afferenti a tali redditi e non detrattate nella determinazione del reddito netto di categoria B;

e) stipendi, compensi ed assegni, che non rappresentino semplice rimborso di spesa, o dell'ente od a soci, quando eccedono le normali retribuzioni valutate ogni volta che sia possibile con riferimento ai contratti collettivi di lavoro per i prestatori d'opera che svolgono mansioni della stessa natura nella medesima azienda o in aziende similari, e le somme relative siano state ammesse in detrazione nella determinazione del reddito di categoria B della società o dell'ente: salvo le retribuzioni corrisposte ai soci lavoratori delle cooperative di lavoro ed ai lavoratori ausiliari impiegati nelle stesse in misura non superiore al 20 per cento della mano d'opera complessivamente impiegata.

Ai fini del presente articolo si computano anche i redditi che in forza di leggi speciali sono esenti dalle imposte relative, ivi compresi quelli che sotto qualsiasi forma, anche sostitutiva, godono di moderazioni o di riduzioni temporanee o permanenti d'imposta.

Dall'importo che risulta si detraggono le imposte ordinarie afferenti i redditi, ancorché riguardanti i tre esercizi precedenti, di cui non si sia tenuto conto nella determinazione dei redditi indicati nel primo comma.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei confronti delle società ed associazioni estere considerate nel secondo comma dell'articolo 2.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Cerretti, Curti, Miceli, Angelucci Mario, Pelosi, Di Paolantonio, Ricca, Malagugini, Assenato,

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 LUGLIO 1954

Coggiola, Lombardi Riccardo, Compagnoni e Marabini, propongono di aggiungere al primo comma, lettera a): « per le società cooperative di consumo non si dovranno comprendere nel reddito agli effetti di questa imposta i ristorni che a fine di esercizio vengono restituiti agli acquirenti soci o non soci in proporzione degli acquisti fatti ».

L'onorevole Cerreti ha facoltà di svolgere questo emendamento.

CERRETI. Il problema dei ristorni nelle cooperative di consumo non è da prendersi così alla leggera come appare dall'irrequietezza di un certo numero di colleghi che potrebbero aver preso l'abitudine di alzare o abbassare la mano a seconda del parere espresso del relatore o dal ministro interessato. (*Vivaci commenti al centro*).

La cooperativa di consumo è sorta come cooperazione che tendeva, nel distribuire i generi alimentari di prima necessità, a recuperare il prezzo, i costi di gestione, più una parte, per premunirsi da ogni eventualità negativa, che veniva restituita al socio sotto forma di ristorno, come prezzo pagato in più rispetto al normale, e che rappresenta appunto il servizio effettivo che la cooperativa di consumo svolge a favore del socio.

La cooperazione di consumo nel mondo, a cominciare da quella inglese, che istituì il criterio del ristorno, si è sviluppata su questa base.

Da noi, a causa del basso livello di vita del popolo lavoratore, a causa altresì della forte pressione fiscale, la cooperazione non riuscì sempre ad usare l'arma del ristorno per rendere il maggiore e più concreto servizio al socio della cooperativa di consumo.

Il fatto che il ristorno abbia un valore fondamentale nello sviluppo della cooperazione è dato da questo elemento: che, nelle regole costitutive dell'alleanza cooperativa internazionale, questa è considerata la regola d'oro dello sviluppo della cooperazione di consumo. In Inghilterra si considera un grande onore potere, alla fine dell'undicesimo mese, consegnare al socio della cooperativa di consumo tanti buoni equivalenti quasi all'acquisto per tutto il dodicesimo mese dei generi di prima necessità.

Le legislazioni dei vari paesi, salvo la Svizzera e l'Italia, considerano il ristorno non un reddito, non un utile della cooperativa, ma una parte di un servizio ai soci, che viene distribuito sotto quella forma. Restavano gli Stati Uniti, i quali, tre mesi or sono, hanno accolto questo principio già in uso in Inghilterra e in tutti i paesi, esclusi — ripeto

— la Svizzera e l'Italia. Noi e la Svizzera saremmo gli ultimi due paesi ad accogliere questo principio, ed io ritengo che in questa occasione la Camera vorrà adeguarsi alla sostanza dei motivi fondamentali dell'organizzazione cooperativa del consumo in Italia e nel mondo.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Ricci, Angelucci Mario, Pelosi, Assennato, Malagugini, Coggiola, Lombardi Riccardo, Compagnoni, Di Paolantonio, Curti, Miceli, Cerreti, Ricca e Marabini hanno proposto di aggiungere al primo comma, lettera e), dopo le parole: « cooperative di lavoro », le altre: « e loro consorzi ».

MICELI. Chiedo di svolgere io questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICELI. In Commissione siamo rimasti di intesa di aggiungere sempre, in sede di coordinamento, la parola « consorzi » a quella di « cooperative ». Questo è stato omissso ed io chiedo venga fatto.

PRESIDENTE. Quale è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 5?

ROSELLI, *Relatore*. In Commissione il grave problema dei ristorni venne considerato e mi pare che non si votò, ma ne fu sospeso l'esame, momentaneamente. Certo è un problema grave. D'altra parte, forse, si potrebbe trattare di esso in sede di detrazione nella legge che è all'esame del Senato, riguardante la perequazione tributaria.

Sotto questo aspetto, forse potrebbe essere quella la sede più opportuna. Ma per questo mi rimetto alla Camera.

Accetto senz'altro l'emendamento Ricci.

PRESIDENTE. Quale è il parere del Governo sugli emendamenti presentati all'articolo 5?

TREMELLONI, *Ministro delle finanze*. Per quanto riflette i ristorni devo dire che la cooperativa può pretendere che il ristorno ai soci non sia considerato come reddito. Naturalmente il ristorno ai non soci è reddito.

Ad ogni modo questo è problema che va risolto in sede di imposta di ricchezza mobile, perché questi redditi sono accertati in sede di ricchezza mobile.

Pertanto, l'emendamento contraddirebbe alla automaticità dell'imposta.

Per quanto riflette l'emendamento Ricci ed altri, che propone di aggiungere alla dizione: « cooperative di lavoro », « e loro consorzi », concordo con il relatore.

FORESI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 LUGLIO 1954

FORESI. Come dichiarai già in Commissione, dove per altro non concludemmo intorno a questa proposta, sono favorevole a questo emendamento anche perchè il ristorno è una delle parti più essenziali delle cooperative di consumo. Se noi dobbiamo, invece che premiare questa attività benefica che esercita la cooperativa di consumo, aggravarla di una imposta fiscale che di per sé non deve essere applicata, io dico che non è giusto e quindi non posso che approvare questo emendamento.

Alla Commissione, la quale per bocca del suo relatore ha rimandato ad un'altra legge l'esame ed il voto di questo emendamento, io dico che stiamo ai principi: una volta che non si parla, perchè la Camera così ha voluto, di stralcio, non stralciamo neppure una parte che per me è essenziale per questa legge e per le cooperative che noi esaminiamo.

CASTELLI AVOLIO, *Presidente della Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLI AVOLIO, *Presidente della Commissione*. Vorrei pregare l'onorevole Cerreti e gli altri firmatari dell'emendamento di considerare la posizione diversa per quanto riguarda i ristorni a favore degli acquirenti soci e i ristorni ai non soci. È una posizione effettivamente diversa. Qualora l'onorevole Cerreti e gli altri firmatari, ed anche l'onorevole Foresi, accettassero la distinzione, che ha un substrato non solo contabile ma anche tecnico e giuridico, togliendo le parole « non soci », la maggioranza della Commissione esprimerebbe parere favorevole.

PRESIDENTE. Onorevole Cerreti?

CERRETI. Accolgo l'emendamento della Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Cerreti così modificato.

(È approvato)

Si dia lettura dell'articolo 5 tenendo conto dell'emendamento Cerreti ed altri alla lettera a), togliendo ad esso le parole « non soci », e introducendo anche l'emendamento Ricci ed altri alla lettera e).

GUADALUPI, *Segretario*, legge:

Il reddito imponibile è costituito dalla somma algebrica dei seguenti elementi:

a) risultato positivo o negativo dell'accertamento ai fini dell'imposta di ricchezza mobile di categoria B. Per le società cooperative di consumo non si dovranno comprendere nel reddito, agli effetti di questa imposta, i ristorni che a fine di esercizio vengono resti-

tutti agli acquirenti soci in proporzione degli acquisti fatti;

b) redditi dominicale e agrario risultanti dagli estimi catastali dei terreni, maggiorati con i coefficienti stabiliti ai fini dell'applicazione dell'imposta complementare progressiva:

c) redditi dei fabbricati, valutati a norma della legge 4 novembre 1951, n. 1219;

d) interessi attivi, non valutati nella determinazione del reddito di categoria B della società o dell'ente, compresi quelli relativi a titoli di qualsiasi specie: dividendi; utili derivanti da partecipazioni e ogni altro reddito non compreso nelle precedenti lettere a), b) e c), con detrazione delle spese e passività afferenti a tali redditi e non detratte nella determinazione del reddito netto di categoria B;

e) stipendi, compensi ed assegni, che non rappresentino semplice rimborso di spesa, corrisposti ad amministratori della società o dell'ente od a soci, quando eccedono le normali retribuzioni valutate ogni volta che sia possibile con riferimento ai contratti collettivi di lavoro per i prestatori d'opera che svolgono mansioni della stessa natura nella medesima azienda o in aziende similari, e le somme relative siano state ammesse in detrazione nella determinazione del reddito di categoria B della società o dell'ente: salvo le retribuzioni corrisposte ai soci lavoratori delle cooperative di lavoro e loro consorzi ed ai lavoratori ausiliari impiegati nelle stesse in misura non superiore al 20 per cento della mano d'opera complessivamente impiegata.

Ai fini del presente articolo si computano anche i redditi che in forza di leggi speciali sono esenti dalle imposte relative, ivi compresi quelli che sotto qualsiasi forma, anche sostitutiva, godono di moderazioni o di riduzioni temporanee o permanenti d'imposta.

Dall'importo che risulta si detraggono le imposte ordinarie afferenti i redditi, ancorché riguardanti i tre esercizi precedenti, di cui non si sia tenuto conto nella determinazione dei redditi indicati nel primo comma.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei confronti delle società ed associazioni estere considerate nel secondo comma dell'articolo 2.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 6. Se ne dia lettura. GUADALUPI, *Segretario*, legge:

L'imposta si applica con l'aliquota dello 0,75 per cento sul patrimonio imponibile indi-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 LUGLIO 1954

cato nell'articolo 4 e del 15 per cento sulla parte del reddito indicato nell'articolo che eccede il 6 per cento del patrimonio imponibile.

Per le cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 3, n. 1, soggette all'imposta, questa si applica sul patrimonio eccedente l'importo di lire 5 milioni e, sulla parte del reddito che ecceda il 6 per cento del patrimonio determinato ai sensi dell'articolo 4, con aliquota ridotta all'8 per cento, sempreché ricorrano le condizioni previste dall'articolo 26 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, lettere a) e b).

Le norme di cui al comma precedente si applicano alle società cooperative costituite per legge o in adempimento di disposizioni legislative, a fini di utilità sociale o di pubblico interesse.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti.

Il primo è quello degli onorevoli Angelucci Mario, Jacometti, Curti, Dugoni, Cerreti, Compagnoni, Assennato, Musotto, Miceli, Marabini e Ricca, i quali propongono di aggiungere al secondo comma, dopo le parole: «5 milioni», le altre: «con l'aliquota ridotta del 0,50 per cento».

L'onorevole Cerreti, cofirmatario, ha facoltà di svolgere questo emendamento.

CERRETI. Questo emendamento ha lo scopo di adeguare la riduzione di aliquota al patrimonio. Il Senato, per le cooperative comprese nell'articolo 3, primo alinea, portò l'aliquota dal 15 all'8 per cento, falsando con ciò il criterio rappresentativo dell'aliquota rispetto al capitale e dell'aliquota rispetto al reddito, che, secondo la legge e lo sviluppo dato ad essa dai commenti dei relatori, deve permettere con un rapporto quasi automatico, ove si sfuggisse con il capitale, di pagare attraverso il reddito con una aliquota corrispondente. Quindi, avendo ridotto quasi alla metà l'aliquota riferentesi al reddito concernente le cooperative e non avendo toccato l'aliquota che si riferisce al capitale, si è creata una incongruenza. Io chiedo quindi una sistemazione della materia portando dallo 0,75 per cento a 0,50 l'aliquota sul patrimonio.

PRESIDENTE. Segue l'emendamento degli onorevoli Ricci, Angelucci Mario, Malagugini, Assennato, Lombardi Riccardo, Compagnoni, Di Paolantonio, Curti, Coggiola, Cerreti, Miceli, Marabini e Ricca, che al secondo comma, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 4», propongono di aggiun-

gere: «decurtata dell'importo di lire 5 milioni».

MICELI. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICELI. In questo emendamento proponiamo una decurtazione di 5 milioni per la valutazione dell'imponibile sul patrimonio. Questa decurtazione trova la sua giustificazione nella necessità di limitare i danni che questa legge porta alla cooperazione. A conti fatti, con le agevolazioni portate dalla Camera rispetto al Senato, noi avremmo un vantaggio di 37.500 lire per cooperativa. Moltiplicate anche per mille cooperative e potrete valutare il vantaggio complessivo portato alla cooperazione dalla Camera. Ciò è molto poco per giustificare il ritorno della legge al Senato. Noi proponiamo una riduzione maggiore nell'abbattimento dell'imponibile alle cooperative.

PRESIDENTE. Segue l'emendamento degli onorevoli Foresi, Rubinacci, Geremia, Baresi, Andreotti, Cappi, Bartole, Alessandrini, Tesauro, Buttè, Perlingieri e Zanibelli, che al secondo comma, alle parole: «8 per cento», propongono di sostituire: «7,50 per cento».

L'onorevole Foresi ha facoltà di illustrarlo.

FORESI. L'emendamento si illustra da sé.

PRESIDENTE. Segue l'emendamento degli onorevoli Bigi, Curti, Miceli, Cerreti, Compagnoni, Assennato, Marabini, Jacometti, Musotto, Cavallari Vincenzo, Marabini e Ricca, che propongono, al secondo comma, di sostituire alle parole: «8 per cento», le altre: «7 per cento».

L'onorevole Bigi ha facoltà di illustrarlo.

BIGI. L'emendamento si illustra da sé.

PRESIDENTE. Segue l'emendamento degli onorevoli Angelucci Mario, Lombardi Riccardo, Malagugini, Compagnoni, Marabini, Musotto, Curti, Cerreti, Miceli, Assennato e Ricca, che propongono, al terzo comma, tra le parole: «si applicano», e le parole: «alle società cooperative», inserire la parola: «anche».

L'onorevole Mario Angelucci ha facoltà di illustrarlo.

ANGELUCCI MARIO. Rinuncio a svolgerlo, perché è chiaro.

PRESIDENTE. Quale è il parere della Commissione su questi emendamenti?

ROSELLI, Relatore. Vi sono quattro emendamenti che riguardano la riduzione dell'aliquota parziale: aliquota ridotta dello 0,50 per cento rispetto all'aliquota dello 0,75.

MICELI. Si può abolire la parola «ridotta» intendendo la qualifica dello 0,50 come aliquota ridotta.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 LUGLIO 1954

ROSELLI, *Relatore*. Vi sarebbe quindi una riduzione di un terzo sull'aliquota patrimoniale. Questa riduzione di un terzo non va vista da sola, ma collegata con gli altri emendamenti.

L'emendamento Ricci parla di una decurtazione dell'importo di lire 5.000.000; sarebbe la quota di reddito imponibile sottoposta all'aliquota sul reddito. Questo corrisponderebbe ad un abbattimento alla base, analogo all'abbattimento alla base sul patrimonio, di 5.000.000.

L'altro emendamento è quello dell'onorevole Foresi che corrisponde alla riduzione di un sedicesimo dell'aliquota sul reddito, dall'8 al 7,50 per cento.

Poi, vi è la proposta della riduzione di un ottavo della aliquota stessa.

Per quanto riguarda queste riduzioni, evidentemente, come dicevo, devono essere collegate poiché le due aliquote, la patrimoniale e quella sul reddito, compongono una sola imposta. Mi pare che se queste soluzioni venissero proposte alternativamente, quella più vantaggiosa sarebbe di non toccare la aliquota sul patrimonio che vale, presso a poco, un ventesimo dell'aliquota sul reddito anche in valore assoluto, ma rivedere, se mai, l'aliquota sul reddito, anche per non scoraggiare la formazione e la consistenza patrimoniale delle cooperative.

Per l'aliquota sul reddito vi sono tre proposte di modifica: un abbattimento alla base, una riduzione dell'aliquota al 7,50 per cento, una riduzione della stessa aliquota al 7 per cento.

Per quanto concerne l'abbattimento alla base, mi pare che vi sarebbe una regressività in danno delle medie e delle grosse cooperative e a vantaggio delle piccole, perché sarebbe un abbattimento, diciamo così, brutto, non percentuale o rapportato al patrimonio; e come tale mi parrebbe che forse non sarebbe da accettare. Tanto più che si può trovare corrispondenza a questa diminuzione con la diminuzione di aliquota.

In conclusione, ci troviamo davanti a due proposte, una di ridurre l'aliquota al 7,5 per cento e l'altra al 7 per cento.

Questa riduzione al 7,50 per cento fu già affacciata in Commissione. La Commissione ha ritenuto di bloccare all'8 per cento. Mentre mi dichiarerei contrario ad altre proposte — che ritengo che siano meno efficienti, probabilmente, della riduzione della aliquota sul reddito — riterrei che fra le due proposte quella Foresi si potrebbe considerare con maggiore attenzione.

PRESIDENTE. Quindi, la Commissione è contraria a tutte le proposte tranne che a quella dell'onorevole Foresi.

CERRETI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERRETI. Vorrei proporre al relatore di accettare l'aliquota del 7 per cento, il che importerebbe la rinuncia all'aliquota sul patrimonio e mi permetterebbe di associarmi a un voto che ritengo unanime da parte della Camera.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, si chiede un ulteriore passo da parte della Commissione!

ROSELLI, *Relatore*. Non dipende da noi.

PRESIDENTE. Quale è il parere del Governo sugli emendamenti presentati all'articolo 6?

TREMELLONI, *Ministro delle finanze*. Per quanto riguarda il primo emendamento dell'onorevole Mario Angelucci, sull'aliquota ridotta dello 0,50 per cento, debbo dire che noi abbiamo già concesso un abbattimento alla base per il patrimonio, e quindi non è possibile fare ulteriori concessioni in materia.

Per quanto riguarda l'emendamento Ricci ed altri, che intende decurtare dell'importo di 5 milioni l'ammontare del reddito, debbo dire che non è possibile accoglierlo, perché vi è già un'aliquota ridotta dal 15 all'8 per cento, aliquota che inoltre, in base all'emendamento Foresi che il Governo accetta, verrebbe ridotta al 7,50 per cento.

Il Governo, quindi, accetta l'emendamento Foresi; non può accettare l'emendamento Bigi né l'ultimo emendamento Angelucci, perché ritengo sia pleonastico quell'« anche » che dovrebbe essere introdotto per motivi di chiarezza e che invece toglierebbe chiarezza alla norma.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Mario Angelucci, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

ANGELUCCI MARIO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Angelucci Mario:

« Al secondo comma, dopo le parole: 5 milioni, aggiungere: con l'aliquota ridotta dello 0,50 per cento ».

(Non è approvato).

Onorevole Ricci, mantiene il suo emendamento non accettato dalla Commissione né dal Governo?

RICCI. Sì, signor Presidente.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 LUGLIO 1954

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Ricci:

« Al secondo comma, dopo le parole: ai sensi dell'articolo 4, aggiungere: decurtata dell'importo di lire 5 milioni ».

(Non è approvato).

Onorevole Bigi, mantiene il suo emendamento non accettato dalla Commissione né dal Governo?

BIGI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bigi:

« Al secondo comma, alle parole: 8 per cento, sostituire: 7 per cento ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Foresi, accolto dalla Commissione e dal Governo:

« Al secondo comma, alle parole: 8 per cento, sostituire: 7,50 per cento ».

(È approvato).

Onorevole Angelucci Mario, mantiene il suo emendamento al terzo comma, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

ANGELUCCI MARIO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Angelucci Mario:

« Al terzo comma, tra le parole: si applicano, e le parole: alle società cooperative, inserire la parola: anche ».

(Non è approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6 nel testo della Commissione, integrato dall'emendamento Foresi.

GUADALUPI, Segretario, legge:

L'imposta si applica con l'aliquota dello 0,75 per cento sul patrimonio imponibile indicato nell'articolo 4 e del 15 per cento sulla parte del reddito indicato nell'articolo 5, che eccede il 6 per cento del patrimonio imponibile.

Per le cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 3, n. 1, soggette all'imposta, questa si applica sul patrimonio eccedente l'importo di lire 5 milioni e, sulla parte di reddito che ecceda il 6 per cento del patrimonio determinato ai sensi dell'articolo 4, con aliquota ridotta al 7,50 per cento, sempreché ricorrano le condizioni previste dall'articolo 26 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, lettere a) e b).

Le norme di cui al comma precedente si applicano alle società cooperative costituite per legge o in adempimento di disposizioni legislative, a fini di utilità sociale o di pubblico interesse.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (È approvato).

Passiamo all'articolo 7. Se ne dia lettura. GUADALUPI, Segretario, legge:

Quando dalla somma degli elementi indicati nell'articolo 5 risulta una perdita, l'imposta è ridotta in ragione di dieci volte il rapporto tra tale perdita e l'ammontare del patrimonio imponibile. La riduzione non può in alcun caso superare il 90 per cento della imposta commisurata al patrimonio imponibile.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (È approvato).

Passiamo all'articolo 8. Se ne dia lettura. GUADALUPI, Segretario, legge:

« L'imposta è ridotta del 40 per cento nei confronti delle società ed enti che rispondono ai seguenti requisiti:

a) abbiano per oggetto esclusivamente l'assunzione di partecipazioni in altre società od enti, il finanziamento e il coordinamento tecnico o finanziario delle società od enti nei quali partecipano, la compravendita, il possesso, la gestione ed il collocamento dei titoli pubblici e privati;

b) non svolgano di fatto altre attività al di fuori di quelle indicate alla precedente lettera a);

c) posseggano titoli azionari per un importo che risulti in inventario e in bilancio non inferiore al 60 per cento del complessivo valore dei cespiti iscritti nell'inventario e nel bilancio medesimi;

d) iscrivano nel bilancio da essi redatto e pubblicato ai sensi degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, o ai sensi delle speciali disposizioni che li regolano, i titoli posseduti, con distinta indicazione dei titoli emessi dallo stesso soggetto ed aventi uguali caratteristiche, del loro numero e del valore ad essi attribuito in bilancio;

e) siano iscritti in apposito albo presso l'Ufficio di vigilanza delle aziende di credito.

Il requisito indicato alla lettera d) del comma precedente è richiesto per i bilanci relativi agli esercizi chiusi dopo l'entrata in vigore della presente legge.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 LUGLIO 1954

Il requisito indicato dalla lettera *e*) del primo comma del presente articolo è richiesto a decorrere dal 1° gennaio 1955.

La riduzione dell'imposta non si applica se nel corso dell'esercizio annuale della società o ente, sulle cui risultanze l'imposta è dovuta ai sensi dell'articolo 2 della presente legge, è venuto meno uno dei requisiti indicati alle lettere *a*), *b*) e *c*) del primo comma, o se, il relativo bilancio non risponde al requisito indicato dalla lettera *d*) del primo comma ».

CAVALLARI VINCENZO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVALLARI VINCENZO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, pochi minuti or sono si è conclusa in quest'aula un'animata discussione sulla proposta di alcuni colleghi di stralciare dalla legge la parte che riguardava le cooperative. Il Governo e la maggioranza hanno insistito perché tale parte rimanesse e quindi perché le cooperative venissero tassate. Il motivo dell'atteggiamento del Governo e della maggioranza, per lo meno il motivo proclamato, è stato quello della necessità di non svuotare, per una parte notevole, gli effetti di questo disegno di legge, in quanto lo Stato attualmente ha più che mai bisogno di fare appello a tutte le categorie di cittadini perché concorrano alle necessità del pubblico erario.

Nell'articolo 8 che ci accingiamo a votare vengono prese in considerazione società che non sono cooperative, sono società finanziarie, *holdings*, sono cioè i classici strumenti della economia capitalistica, gli esponenti del monopolio, società che hanno come scopo quello di dominare il mercato, di dare l'assalto all'acquisto dei pacchetti di comando, e quindi, di controllare e, nello stesso tempo, soffocare l'economia del nostro paese. Per queste società finanziarie, per queste *holdings* il testo governativo propone un trattamento di favore rispetto alla generalità delle altre società, e ciò è tanto vero, che l'articolo 8 prescrive nel testo governativo che le imposte vengano ridotte del 25 per cento per queste società finanziarie. Non soddisfatta di ciò, la Commissione finanze e tesoro ripropone ora, in quest'aula un emendamento che era stato proposto al Senato della Repubblica e da questo respinto, e che aveva avuto parere contrario anche da parte del ministro delle finanze...

TREMELLONI, *Ministro delle finanze*. Ho detto che mi rimettevo al Senato.

CAVALLARI VINCENZO. Va bene, ella si è rimessa al Senato. Tuttavia l'emenda-

mento è stato respinto al Senato ed oggi è stato riproposto alla Camera. Quali sono i motivi per i quali si ritiene giusto, dopo aver usato il trattamento che voi ricordate alle cooperative, proporre invece facilitazioni particolari a queste società finanziarie? I motivi sono stati esposti nel breve spazio di 4 righe nella relazione del collega onorevole Roselli, il quale ricorrendo in questa circostanza al pretesto che in numerose altre occasioni è stato invocato dal Governo e dalla maggioranza si è riallacciato a quelli che sarebbero gli interessi delle società finanziarie dello Stato.

Ma, evidentemente, se noi vogliamo riferirci all'I. R. I. noi possiamo benissimo usare nei confronti di questo istituto un trattamento migliore attraverso altri sistemi che non siano quelli di parificare queste *holdings* private, queste società finanziarie private, che hanno lo scopo che sommariamente io vi ho ricordato, alle cooperative.

Il fatto è che stridente appare il contrasto che è stato tenuto dalla maggioranza pochi minuti or sono nei confronti delle cooperative, e il comportamento della Commissione finanze e tesoro nel proporre a voi questa ulteriore facilitazione a favore dei grandi gruppi finanziari del nostro paese.

Io credo che, dopo aver rilevato questo contrasto profondo, che è un contrasto non di natura tecnica ma di squisito carattere politico, altre parole, da parte nostra, non siano necessarie per motivare il voto contrario che noi daremo alla proposta della Commissione finanze e tesoro di aumentare il vantaggio già notevole che il testo del Governo rappresentava a favore di queste società private.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 8, del quale è stata data dianzi lettura.

(*Dopo prova e controprova, e votazione per divisione, è approvato*).

ROSELLI, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSELLI, *Relatore*. La Commissione ha proposto questa riduzione di aliquota soltanto in considerazione delle società finanziarie a partecipazione statale. La Commissione è disposta a chiarire questo suo intendimento con la presentazione del seguente articolo 8-bis, firmato anche dall'onorevole Pieraccini:

« La riduzione di cui all'articolo 8 si applica soltanto alle società a partecipazione statale. Per le altre società la riduzione è del 25 per cento ».

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 LUGLIO 1954

TREMELLONI, *Ministro delle finanze*.
Accetto questo articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Si dia lettura degli articoli, da 9 a 23, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

GUADALUPI, *Segretario legge*:

ART. 9.

L'imposta è ridotta del 25 per cento nei confronti delle società ed enti indicati agli articoli 3, 5, 40 lettera a) e 41 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, all'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 370, ed all'articolo 1 della legge 22 giugno 1950, n. 445.

(È approvato).

ART. 10.

La rettifica dei redditi soggetti alle imposte di ricchezza mobile e sui fabbricati, nonché l'aumento previsto nell'articolo 22, primo comma, del testo unico approvato con decreto presidenziale 5 luglio 1951, n. 573, spiegano, a tutti gli effetti, automatica efficacia ai fini della imposta istituita con la presente legge. L'Ufficio deve notificare alle società, agli enti ed alle associazioni la liquidazione della imposta conseguente alla rettifica.

Per quanto non è diversamente stabilito nella presente legge, valgono le disposizioni per l'accertamento, l'applicazione e la riscossione della imposta di ricchezza mobile, incluse quelle contenute negli articoli 62 e 63 del testo unico 24 agosto 1877, n. 4021.

(È approvato).

ART. 11.

Le società e gli enti indicati nell'articolo 1 devono presentare la dichiarazione del patrimonio e del reddito imponibili contestualmente alla dichiarazione annuale prevista dall'articolo 8 del testo unico approvato con decreto presidenziale 5 luglio 1951, n. 573.

Le società ed associazioni estere considerate nel secondo comma dell'articolo 2 devono presentare le dichiarazioni entro il 31 marzo di ogni anno.

(È approvato).

ART. 12.

Entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, l'imposta da essa

risultante deve essere versata alla Sezione di tesoreria provinciale nella cui circoscrizione la società, l'ente o la associazione ha il proprio domicilio fiscale.

Alla dichiarazione deve essere allegata una attestazione della Sezione di tesoreria provinciale comprovante l'avvenuto versamento.

(È approvato).

ART. 13.

L'imposta non versata, la maggiore imposta risultante dalla rettifica della dichiarazione e le sopratasse sono iscritte a ruolo e riscosse in unica soluzione alla scadenza bimestrale più vicina.

(È approvato).

ART. 14.

Per le infrazioni relative alle dichiarazioni da presentarsi ai fini dell'imposta istituita con la presente legge, si applicano le sanzioni previste dalle norme vigenti per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile.

Nell'applicazione delle penalità per infedele dichiarazione non si tiene conto delle variazioni dipendenti da rettifica dei redditi soggetti alle imposte di ricchezza mobile e sui fabbricati.

In caso di omesso o insufficiente versamento dell'imposta nel termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, si applica una sopratassa pari al 10 per cento dell'imposta non versata. La sopratassa è ridotta al 5 per cento quando il versamento avvenga con un ritardo che non superi un mese.

(È approvato).

ART. 15.

L'Ufficio di vigilanza sulle aziende di credito provvede alla tenuta dell'albo previsto dalla lettera e) del primo comma dell'articolo 8 della presente legge.

Possono chiedere l'iscrizione nell'albo le società e gli enti che rispondano al requisito indicato alla lettera a) del citato primo comma dell'articolo 8, il cui ultimo bilancio approvato risponda al requisito indicato alla lettera d), e che durante tutto il corso dell'esercizio al quale tale bilancio si riferisce si trovino nelle condizioni indicate alle lettere b) e c). Il requisito indicato alla lettera d) non è richiesto per i bilanci relativi all'esercizio chiuso anteriormente alla entrata in vigore della presente legge.

L'Ufficio di vigilanza sulle aziende di credito decide sulle richieste di iscrizione, con

provvedimento motivato, che deve essere comunicato alla società o ente richiedente entro sessanta giorni dalla data in cui la richiesta d'iscrizione è pervenuta.

L'iscrizione cessa se viene a mancare uno dei requisiti indicati dalle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del primo comma dell'articolo 8 della presente legge. La cancellazione dall'albo viene disposta dall'Ufficio di vigilanza sulle aziende di credito con provvedimento motivato, comunicato alla società o all'ente.

Contro il provvedimento che nega l'iscrizione o che dispone la cancellazione la società o ente interessato possono ricorrere al Consiglio di Stato.

Le società e gli enti iscritti nell'albo devono trasmettere all'Ufficio di vigilanza sulle aziende di credito copia di tutte le modificazioni dei propri statuti, copia del bilancio, del conto profitti e perdite, delle relazioni annuali nonché le situazioni periodiche che l'Ufficio richiede.

L'Ufficio di vigilanza sulle aziende di credito a mezzo di propri funzionari svolge le ispezioni presso le società ed enti che chiedano l'iscrizione o che siano iscritti nell'elenco, al fine di accertare i requisiti richiesti alle lettere *b*) e *c*) del primo comma dell'articolo 8, anche se tali ispezioni sono richieste dal Ministero delle finanze.

(È approvato).

ART. 16.

Le società, gli enti e le associazioni indicati all'articolo 1, sono tenuti, con decorrenza dal 1° gennaio 1954, al pagamento di una imposta del cinque per mille sulle obbligazioni e sugli altri titoli emessi nello Stato. L'imposta è dovuta anche dalle società e dagli enti indicati all'articolo 3.

Le società, gli enti e le associazioni hanno facoltà di rivalsa per le obbligazioni che saranno emesse dopo l'entrata in vigore della presente legge.

L'imposta è dovuta per ciascun esercizio finanziario e si commisura sull'ammontare dei titoli risultanti dai bilanci chiusi nel corso dell'esercizio stesso; nei confronti delle società ed associazioni estere considerate nel secondo comma dell'articolo 2 si ha riguardo alle obbligazioni e agli altri titoli risultanti al 31 dicembre d'ogni esercizio finanziario. Per le obbligazioni emesse nel secondo semestre dell'esercizio annuale della società o dell'ente al quale il bilancio si riferisce, l'imposta è dovuta per un ammontare pari alla metà del valore delle obbligazioni medesime.

L'imposta si applica sulla media dei prezzi di compenso di borsa dei dodici mesi relativi all'esercizio annuale della società o dell'ente. Per i titoli non quotati in borsa e per quelli che pur essendo quotati non hanno avuto prezzi di compenso l'imposta si applica sul valore nominale.

L'imposta è ridotta ad un quarto nei confronti delle obbligazioni emesse dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e dalle società e dagli enti di cui agli articoli 8 e 10 della presente legge.

Le società e gli enti le cui obbligazioni godono attualmente della esenzione da imposta di negoziazione o sono comprese in un regime di abbonamento, sono tenuti al pagamento dell'imposta per le obbligazioni che emetteranno dopo l'entrata in vigore della presente legge.

L'imposta nei confronti delle cartelle fondiari, edilizie, agrarie di miglioramento si applica maggiorando di lire 0,10 per ogni cento lire di imponibile i diritti erariali dovuti, giusta le vigenti disposizioni, a titolo di abbonamento, sopra i mutui in corrispondenza dei quali possono emettersi cartelle. Tale maggiorazione si applica sopra i mutui definiti successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

ART. 17.

Nelle dichiarazioni da presentarsi a mente dell'articolo 11 debbono essere indicati la specie, il numero ed il valore nominale complessivi dei titoli nonché, per i titoli quotati in borsa, la media dei prezzi di compenso. L'imposta deve essere versata alla Sezione di tesoreria provinciale entro il termine stabilito dall'articolo 12.

Per le infrazioni concernenti la dichiarazione ed il versamento dell'imposta valgono le norme contenute negli articoli 14 e 15.

Per quanto non diversamente stabilito nel presente titolo valgono le disposizioni vigenti per l'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile.

(È approvato).

ART. 18.

Il termine di tre mesi previsto dal secondo comma dell'articolo 8 e dall'articolo 13 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1951, n. 573, è ridotto ad un mese.

Il termine di nove mesi previsto dal terzo comma del citato articolo 8 è ridotto ad un

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 LUGLIO 1954

mese a decorrere dalla scadenza del termine stabilito dalla legge o dallo statuto per l'approvazione del bilancio.

Il termine di nove mesi previsto dal secondo comma del citato articolo 13 è ridotto a cinque mesi.

(È approvato).

ART. 19.

Le società e gli enti, per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge siano scaduti i termini fissati nell'articolo 19, debbono produrre la dichiarazione entro sessanta giorni dalla data anzidetta.

Qualora i termini fissati nell'articolo 19 siano in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, la dichiarazione potrà essere presentata non oltre sessanta giorni dopo la scadenza dei termini medesimi.

(È approvato).

ART. 20.

Per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1954 l'imposta istituita con l'articolo 1 è dovuta in ragione della metà di quella commisurata sulle risultanze dei bilanci chiusi nel corso dell'esercizio finanziario 1953-54.

Nei confronti delle società ed associazioni estere considerate nel secondo comma dell'articolo 2, l'imposta, per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1954, è dovuta in ragione della metà di quella commisurata al capitale imponibile risultante al 31 dicembre 1953, ed al reddito imponibile prodotto nell'anno 1953.

(È approvato).

ART. 21.

Per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1954 l'imposta prevista nell'articolo 17 è dovuta in ragione della metà di quella commisurata sull'ammontare dei titoli risultanti dai bilanci chiusi nel corso dell'esercizio finanziario 1953-54. Per le società ed associazioni estere considerate nel secondo comma dell'articolo 2 si ha riguardo alle obbligazioni e agli altri titoli a reddito fisso risultanti alla data del 31 dicembre 1953.

(È approvato).

ART. 22.

Per le società e gli enti, che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 20, la dichiarazione ed il versamento delle imposte dovute ai sensi degli articoli 21, primo comma, e 22 devono essere effettuati entro i termini stabiliti nel citato articolo 20.

In tutti gli altri casi, la dichiarazione e il versamento delle imposte di cui al primo comma debbono essere effettuati nei termini stabiliti dall'articolo 19.

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le società ed associazioni estere considerate nel secondo comma dell'articolo 2 debbono presentare la dichiarazione contenente gli elementi previsti negli articoli 21, secondo comma, e 22.

Contestualmente alla dichiarazione deve essere fornita la prova dell'avvenuto versamento delle imposte in Tesoreria.

(È approvato).

ART. 23.

L'imposta del 15 per cento sulla parte di reddito che eccede il 6 per cento del patrimonio è ridotta, per un periodo di 5 anni a partire dal 1° gennaio 1954, del 40 per cento nei confronti dei redditi che, in virtù di speciali disposizioni di legge, sono temporaneamente esenti da imposta di ricchezza mobile.

(È approvato).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 24.

GUADALUPI, *Segretario*, legge:

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, n. 1, e della riduzione di aliquota prevista dall'articolo 6 della presente legge i requisiti che le cooperative e loro consorzi siano rette con i principi della mutualità e che nello statuto siano espressamente previste le norme stabilite negli articoli stessi sono richiesti a decorrere dal 1° gennaio 1955.

Le modificazioni statutarie che sono deliberate entro il 31 dicembre 1954 per adeguare le società cooperative e loro consorzi ai requisiti sopra richiesti sono sottoposte alle imposte di registro ed ipotecarie in misura fissa.

PRESIDENTE. A questo articolo gli onorevoli Mario Angelucci, Riccardo Lombardi, Malagugini, Compagnoni, Marabini, Assennato, Curti, Miceli, Cerreti, Musotto e Jacometti hanno presentato un emendamento tendente a sostituire, al primo comma, la parola « aliquota » con l'altra « imposta ».

CERRETI. Quale cofirmatario di questo emendamento, dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. Sta bene. Pongo allora in votazione l'articolo 24 testè letto.

(È approvato).

Si dia lettura degli articoli da 25 a 29, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

GUADALUPI, *Segretario*, legge:

ART. 25.

Dal 1° gennaio 1954 cessano di avere applicazione l'imposta di negoziazione, regolata dal regio decreto-legge 15 dicembre 1938, n. 1975, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, con il decreto legislativo 5 settembre 1947, n. 1173, e con la legge 22 dicembre 1951, n. 1372, e l'imposta sul capitale delle società straniere, prevista nel titolo II del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3280, e nel decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 609.

(È approvato).

ART. 26.

Per l'imposta di negoziazione dovuta per gli anni anteriori alla soppressione del tributo, la valutazione dei titoli non quotati in borsa e di quelli che, pure essendo quotati, non hanno riportato, nell'anno precedente a quello cui si riferisce l'imposta, prezzi ufficiali di compenso, resta affidata, con le norme e la procedura stabilite dal regio decreto-legge 15 dicembre 1938, n. 1975, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e dalla legge 10 dicembre 1948, n. 1469, ai Comitati direttivi degli agenti di cambio ed alle Sezioni speciali delle Commissioni provinciali delle imposte, istituite con l'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 25 maggio 1945, n. 301.

Entro due anni dalla entrata in vigore della presente legge, i predetti Comitati direttivi dovranno ultimare i procedimenti di valutazione di cui al comma precedente.

È abrogato il termine di scadenza di cui all'articolo 1 della legge 11 dicembre 1952, n. 1978.

Resta ferma la facoltà dell'Amministrazione finanziaria di concordare con i contribuenti i valori imponibili, ai sensi del primo comma dell'articolo 15 del decreto legislativo 5 settembre 1947, n. 1173, sino a dieci giorni prima della data fissata per la discussione del ricorso avanti le competenti Sezioni speciali delle Commissioni provinciali delle imposte.

(È approvato).

ART. 27.

Per la determinazione dell'imponibile, agli effetti della commisurazione dell'imposta sul capitale delle società estere operanti in territorio nazionale, per gli anni d'imposta anteriori alla soppressione del tributo, restano ferme le disposizioni degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 609.

(È approvato).

ART. 28.

Gli atti di fusione delle società nazionali, di qualunque tipo, regolarmente costituite alla data di entrata in vigore della presente legge, e aventi per oggetto l'esercizio di una attività commerciale, nonché le concentrazioni di aziende sociali effettuate mediante apporto di attività in società esistenti o da costituire, sono soggetti alle imposte di registro e ipotecarie in misura fissa. L'imposta fissa è applicabile anche ai contemporanei aumenti di capitale deliberati per facilitare le fusioni e le concentrazioni e in occasione di queste.

Le agevolazioni disposte dal presente articolo si applicano alle fusioni di società ed alle concentrazioni di aziende sociali, che siano deliberate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che in caso di concentrazione questa si attui in una società o in un ente assoggettabile alla imposta di cui al primo comma dell'articolo 1.

Le agevolazioni di cui sopra competono anche nel caso di concentrazione di società in enti economici di diritto pubblico, che sia deliberata entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ed a condizione che sia preventivamente autorizzata dal Ministro che esercita la tutela o vigilanza sull'ente pubblico.

(È approvato).

ART. 29.

L'imposta di registro e quella ipotecaria sugli atti di trasformazione di società per azioni e a responsabilità limitata in accomandita semplice o in nome collettivo o in società semplice, di assegnazione ai soci, in seguito a liquidazione delle società di ogni specie, comprese quelle azionarie, già regolarmente costituite alla data del 31 dicembre 1953, posti in essere entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dovute nella misura fissa minima, quale che sia la specie dei beni oggetto delle operazioni ed anche se in caso di liquidazione le assegnazioni siano superiori alla quota di diritto.

(È approvato).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 30.

GUADALUPI, *Segretario*, legge:

Le società cooperative di produzione, di lavoro e loro consorzi, le società cooperative di consumo, quelle agricole di conduzione e di

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 LUGLIO 1954

servizi, quelle di pescatori, di abitazione a proprietà indivisa, di trasporto, quelle di manipolazione, di trasformazione, di stagionatura di prodotti agricoli, in origine regolarmente costituite ma attualmente non regolari per scadenza del termine di durata e le società di fatto o comunque irregolari, perseguenti fini e svolgenti attività esclusivamente sportivi, o aventi scopi ed attività esclusivamente di beneficenza, potranno regolarizzarsi entro il 31 dicembre 1954 pagando la sola tassa fissa minima di registro e ipotecaria sugli atti relativi.

Potranno inoltre fondersi, concentrarsi, trasformarsi, ai sensi degli articoli 29 e 30, fruendo delle agevolazioni tributarie previste negli articoli stessi, purché i mutamenti si realizzino pure entro il 31 dicembre 1954.

PRESIDENTE. Al primo comma gli onorevoli Bigi, Mario Angelucci, Malagugini, Riccardo Lombardi, Compagnoni, Assennato, Vincenzo Cavallari, Marabini, Musotto, Curti, Miceli, Cerreti e Ricca hanno presentato il seguente emendamento: sostituire le parole: « Le società cooperative di produzione, di lavoro e loro consorzi, le società cooperative di consumo, quelle agricole di conduzione e di servizi, quelle di pescatori, di abitazione a proprietà indivisa, di trasporto, quelle di manipolazione, di trasformazione, di stagionatura di prodotti agricoli », con le parole: « Le società cooperative di produzione e lavoro, di consumo, quelle agricole di conduzione e di servizi, quelle di pescatori, di abitazione a proprietà indivisa, di trasporto, quelle di manipolazione, di trasformazione, di stagionatura di prodotti agricoli, nonché i consorzi costituiti tra le sopra elencate cooperative ».

CERRETI. Quale cofirmatario di questo emendamento, dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. Sta bene. Pongo in votazione l'articolo 30 testè letto.

(È approvato).

Si dia lettura dei restanti articoli, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

GUADALUPI, Segretario, legge:

ART. 31.

L'imposta per i trasferimenti a titolo oneroso e per i conferimenti in società di beni immobili o di altri diritti immobiliari, stabilita dagli articoli 1 e 81, lettera c), e da quelli che vi fanno richiamo, della tariffa allegato A al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, e

successive modificazioni, è dovuta nella misura seguente:

a) per valori fino a lire un milione, 2 per cento;

b) per la parte di valore che supera un milione di lire, 5 per cento;

c) se il trasferimento avvenga entro tre anni da altro trasferimento a titolo oneroso dello stesso immobile o diritto immobiliare sul quale si sia pagata l'imposta normale di passaggio: le stesse imposte di cui alle lettere a) e b) ridotte di un quarto, fino a concorrenza del valore tassato nel precedente trasferimento;

d) se il trasferimento riguarda beni immobili situati all'estero: per le prime lire 1.000, lire 20; per ogni 1.000 lire in più, lire 10.

(È approvato).

ART. 32.

L'articolo 3 della legge 23 marzo 1940, n. 283, è modificato come segue:

« In deroga all'articolo 94 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, i contratti con i quali le Amministrazioni dello Stato od assimilate nel trattamento tributario si riforniscono, mediante compravendita oppure mediante appalto, di merci, derrate ed altre cose mobili sono soggetti all'imposta proporzionale uniforme di registro dell'1 per cento.

Tale imposta è in ogni caso a carico del privato contraente.

Si ha per non apposto qualunque patto diretto a derogare a questa disposizione ».

(È approvato).

ART. 33.

L'imposta proporzionale sul trasferimento di navi, di cui all'articolo 3 della tariffa allegato A al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, e successive modificazioni, è dovuta nella misura dello 0,50 per cento, in tutte le ipotesi contemplate nel predetto articolo.

(È approvato).

ART. 34.

L'imposta proporzionale per il conferimento in società di denaro o di beni mobili o di contratti di locazione di cose o di opere, di cui all'articolo 81, lettera a), della tariffa allegato A al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, è dovuta nella misura dell'1 per cento.

L'imposta proporzionale per il conferimento in società di stabilimenti od opifici

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 LUGLIO 1954

industriali di cui al citato articolo 81, lettera b), della tariffa allegato A al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, è dovuta nella misura del 2,50 per cento.

(È approvato)

ART. 35.

Il testo dell'articolo 108 della tariffa allegato A al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, è sostituito dal seguente:

« Atti pubblici o scritture private per la negoziazione di azioni ed obbligazioni di società nazionali ed estere, quando il prezzo sia pagato nell'atto stesso dall'acquirente o con denaro o con azioni od obbligazioni — imposta fissa lire 200 ».

Gli articoli 10 e 11 della tabella E allegata al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, sono sostituiti dal seguente testo unificato:

« Azioni, obbligazioni ed altri titoli di società nazionali ed estere e atti relativi alle operazioni per la negoziazione delle azioni, delle obbligazioni e dei titoli anzidetti.

Se per la negoziazione fosse stipulato un atto pubblico o una scrittura privata separata dai detti titoli, l'atto o scrittura dovranno registrarsi ai sensi dell'articolo 108 della tariffa allegato A, modificato dal primo comma del presente articolo.

L'esenzione non ha luogo quando le azioni, obbligazioni od altri titoli formino oggetto di sentenze o di trasferimenti a titolo gratuito per atto tra vivi, nei quali casi saranno dovute le imposte di cui alle parti II e III della tariffa allegato A ».

(È approvato).

ART. 36.

Le disposizioni contenute negli articoli 32, 33, 34 e 35 si applicano agli atti che saranno stipulati dopo l'entrata in vigore della presente legge, agli atti stipulati in data anteriore per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non fosse ancora scaduto il termine normale di registrazione e questa sia eseguita entro tale termine, nonché agli atti soggetti ad approvazione o a condizione sospensiva, che si perfezioneranno sotto l'impero di questa legge.

(È approvato).

ART. 37.

La maggiore entrata netta derivante per l'esercizio finanziario 1953-54 dalla presente legge sarà devoluta:

a) per lire 8 miliardi, a copertura della spesa relativa all'esercizio medesimo derivan-

te dal provvedimento per l'eliminazione delle abitazioni malsane;

b) per lire 7 miliardi, al reintegro nell'originaria misura di lire 15 miliardi stabilita dall'articolo 25 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, del contributo dello Stato per l'esercizio finanziario 1953-54 a favore della gestione I. N. A.-Casa;

c) per lire 2 miliardi, ad aumento della spesa relativa all'esercizio medesimo per le erogazioni di cui all'articolo 31, penultimo comma, lettera d), della legge 25 luglio 1952, n. 991, concernente provvedimenti in favore dei territori montani;

d) per lire 3 miliardi, ad aumento dello stanziamento del capitolo n. 147 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1953-54, concernente la maggiorazione sul trattamento assistenziale complessivo a favore degli iscritti nelle liste dei poveri e degli assistiti in modo continuativo dagli Enti comunali di assistenza, in sostituzione della soppressa indennità di caropane.

(È approvato).

ART. 38.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad iscrivere, con propri decreti, negli stati di previsione della spesa dei competenti Ministeri, le somme di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo precedente.

LOMBARDI RICCARDO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOMBARDI RICCARDO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, noi avremmo voluto che la votazione di questa legge fosse avvenuta in maniera da dare una chiara indicazione del nostro consenso, in quanto il principio che essa introduce nel campo delle società anonime è un principio che condividiamo completamente e al quale ci auguriamo di poter dare ulteriori sviluppi. Senonché, la singolare ostinazione del Governo nel volere associare indebitamente e — me lo consenta l'onorevole ministro — illogicamente due questioni disparate, eterogenee e contraddittorie, volere associare cioè nella stessa legge le cooperative alle società di capitale, ha reso equivoca la legge e pericolosa la sua applicazione.

Tuttavia noi pensiamo che in un bilancio nel quale le due partite, quella alla quale noi siamo favorevoli, cioè la imposizione delle società anonime nelle nuove forme introdotte, e quella a cui noi siamo sfavorevoli, cioè la

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 LUGLIO 1954

coabitazione forzosa delle cooperative con le società anonime, in un bilancio, dicevo, in cui queste due partite sono rappresentate, non ci si possa esimere dal dovere di contribuire a che passi la parte più importante, quella relativa alle società anonime.

Pertanto, noi ci asterremo dal voto, con questo preciso significato: coscienti prima di tutto che la nostra astensione farà in modo che la legge sia approvata, e quindi consideriamo l'astensione quale contributo positivo all'approvazione della legge; ma nello stesso tempo attribuiamo un significato di protesta per la riluttanza del Governo a stralciare la parte relativa alle cooperative, infliggendo un danno ingiusto e immeritato al settore della cooperazione. Vogliamo altresì esercitare uno stimolo sul Governo perché l'impegno che esso ha preso, sia pure in maniera non sufficientemente chiara, in sede di Commissione, cioè di dare adito presto e bene alla legislazione speciale sulle cooperative e sul loro regime fiscale, sia tradotto rapidamente in realtà in modo che almeno nell'esecuzione della legge possano essere limitati i danni alle cooperative. Altra ed ultima ragione del nostro atteggiamento è che noi non vogliamo in nessun modo offrire al Governo alcun pretesto che gli consenta di sottrarsi agli annunciati aumenti agli statali una volta che tale legame il Governo, con una procedura piuttosto equivoca che noi non approviamo, ha stabilito fra compenso e anticipo dovuto agli statali ed i fondi reperiti attraverso l'applicazione di questa legge. Noi vogliamo cioè marcare il fatto che con l'applicazione di questa legge, comunque congegnata, verranno reperiti i fondi per poter in parte riparare alle ingiustizie vigenti nel trattamento degli statali.

Queste sono le ragioni per le quali il gruppo socialista si asterrà dalla votazione del disegno di legge. (*Applausi a sinistra*).

MICELI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICELI. Noi ci asterremo dalla votazione della legge perché, mentre da un lato ne approviamo in linea generale i principi informativi e per ciò dovremmo votare favorevolmente, dall'altro respingiamo il fatto grave e significativo che il Governo abbia voluto legare la cooperazione alle sorti delle società anonime e perciò dovremmo votare contro. Ora, siccome non è possibile votare una legge per divisione, ma bisogna votarla nel suo complesso, l'unica forma per manifestare questa nostra duplice posizione è l'astensione.

Noi dobbiamo dichiarare però che non riteniamo assolutamente chiusa con la votazione di questa legge la partita della cooperazione. Riteniamo che dalla discussione di oggi sia emersa la posizione effettiva del Governo nei confronti della cooperazione. Non basta dichiararsi amici della cooperazione e richiamarsi alle sue tradizioni: bisogna dimostrare coi fatti di comprenderne la funzione e di venirle incontro.

È molto significativo che il Governo abbia voluto riservare questa posizione nei confronti della cooperazione proprio ai rappresentanti della socialdemocrazia. Noi insisteremo perché le posizioni della cooperazione vengano difese dagli amici della cooperazione al Senato, perché siamo sicuri che c'è la porta aperta, per sanare questa ingiustizia, stralciando in quella sede le disposizioni della legge e trasferendole nel codice della cooperazione. Ma noi siamo ancor più sicuri di raggiungere tale obiettivo per il fatto che i cooperatori italiani di qualsiasi colore e fede politica sosterranno la lotta delle masse lavoratrici e del popolo per rovesciare questo Governo e creare un Governo veramente amico della cooperazione. (*Applausi a sinistra*).

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 38.

(*È approvato*).

CASTELLI AVOLIO, *Presidente della Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLI AVOLIO, *Presidente della Commissione*. Chiedo alla Camera di voler autorizzare la Commissione finanze e tesoro al coordinamento del testo del disegno di legge.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Il disegno di legge sarà votato subito a scrutinio segreto.

Votazione segreta di disegni e di una proposta di legge.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, porrò contemporaneamente in votazione i disegni di legge:

« Stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1954 al 30 giugno 1955 » (915);

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 LUGLIO 1954

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e l'Austria per lo sviluppo dei rapporti culturali tra i due Paesi, concluso a Roma il 14 marzo 1952 » (996);

« Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e l'Unione del Sud Africa per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea, concluso a Pretoria il 26 giugno 1953 » (997);

« Istituzione di una imposta sulle società e modificazioni in materia di imposte indirette sugli affari » (958);

e la proposta di legge del Senatore Spezzano:

« Esonero dei proprietari, il cui reddito dominicale complessivo non superi le 1.500 lire della stima catastale 1937-1939, dal contributo previsto dalla lettera b) dell'articolo 8 della legge 31 dicembre 1947, n. 1629 » (921).

(Così rimane stabilito).

Indico la votazione segreta.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
MACRELLI

(Segue la votazione)

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(Gli onorevoli segretari numerano i voti).

Comunico il risultato della votazione:

« Stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1954 al 30 giugno 1955 » (Approvato dal Senato) (955).

Presenti e votanti	502
Maggioranza	252
Voti favorevoli	280
Voti contrari	222

(La Camera approva).

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e l'Austria per lo sviluppo dei rapporti culturali tra i due Paesi, concluso a Roma il 14 marzo 1952 » (Approvato dal Senato) (996):

Presenti e votanti	502
Maggioranza	252
Voti favorevoli	320
Voti contrari	182

(La Camera approva).

« Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e l'Unione del Sud Africa per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea, concluso a Pretoria il 26 giugno 1953 » (Approvato dal Senato) (997):

Presenti e votanti	502
Maggioranza	252
Voti favorevoli	309
Voti contrari	193

(La Camera approva).

Senatore SPEZZANO: « Esonero dei proprietari, il cui reddito dominicale complessivo non superi le 1.500 lire della stima catastale 1937-1939, dal contributo previsto dalla lettera b) dell'articolo 8 della legge 21 dicembre 1947, n. 1629 » (Approvata dalla VIII Commissione permanente del Senato) (921):

Presenti e votanti	502
Maggioranza	252
Voti favorevoli	414
Voti contrari	88

(La Camera approva).

« Istituzione di una imposta sulle società e modificazioni in materia di imposte indirette sugli affari » (Approvato dal Senato) (958):

Presenti	502
Votanti	294
Astenuti	208
Maggioranza	148
Voti favorevoli	274
Voti contrari	20

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Agrimi — Aimi — Albarello — Albizzati — Aldisio — Alessandrini — Alcata — Amadei — Amatucci — Amendola Giorgio — Amendola Pietro — Amiconi — Andò — Andreotti — Angelini Ludovico — Angelino Paolo — Angelucci Mario — Angelucci Nicola — Angioy — Antoniozzi — Arcaini — Ariosto Assennato — Audisio.

Baccelli — Badaloni Maria — Badini Confalonieri — Baglioni — Baldassari — Ballesi — Baltaro — Barbieri Orazio — Bardanzellu — Bardini — Baresi — Barontini — Barte-saghi — Bartole — Basso — Bei Ciufoli Adele — Belotti — Beltrame — Berardi Antonio — Berlinguer — Berloffo — Bernardi Guido — Bernardinetti — Bernieri — Bersani — Berti — Bertinelli — Bertone — Berzanti — Betti-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 LUGLIO 1954

notti — Bettiol Francesco Giorgio — Bettiol Giuseppe — Bettoli Mario — Biaggi — Biagioni — Bianchi Chieco Maria — Bianco — Biasutti — Bigi — Bigiandi — Bima — Bogoni — Boidi — Boldrini — Bolla — Bonino — Bonomelli — Bonomi — Bontade Margherita — Borellini Gina — Borsellino — Bottonelli — Bovetti — Bozzi — Breganze — Brodolini — Brusasca — Bubbio — Bucciarelli Ducci — Bufardeci — Buffone — Burato — Buttè — Buzzelli — Buzzi.

Cacciatore — Caiati — Calabrò — Calandrone Giacomo — Calandrone Pacifico — Calasso — Calvi — Campilli — Candelli — Cantalupo — Capacchione — Capalozza — Cappi — Capponi Bentivegna Carla — Cappugi — Caprara — Capua — Carcaterra — Caroleo — Caronia — Cassiani — Castelli Edgardo — Castelli Avolio Giuseppe — Cavaliere Alberto — Cavaliere Stefano — Cavallari Nerino — Cavallari Vincenzo — Cavallaro Nicola — Cavallotti — Cavazzini — Ceravolo — Cerreti — Cervellati — Cervone — Chiaramello — Chiarini — Chiarolanza — Gianca — Cibotto — Cinciari Rodano Maria Lisa — Clocchiatti — Codacci Pisanelli — Coggiola — Colitto — Colleoni — Colombo — Compagnoni — Concas — Concetti — Conci Elisabetta — Corbi — Corona Achille — Corona Giacomo — Cortese Guido — Cortese Pasquale — Cotellessa — Cottone — Covelli — Cremaschi — Curcio — Curti.

Dal Canton Maria Pia — D'Ambrosio — Daniele — Dante — Dazzi — De Biagi — De Capua — De Caro — De' Cocci — Degli Occhi — De Lauro Matera Anna — Delle Fave — Del Vecchio Guelfi Ada — Del Vescovo — De Maria — De Martino Carmine — De Martino Francesco — De Marzi Fernando — De Meo — D'Este Ida — De Vita — Diaz Laura — Di Bernardo — Diecidue — Di Giacomo — Di Leo — Di Mauro — Di Nardo — Di Paolantonio — Di Prisco — Di Vittorio — D'Onofrio — Dosi — Driussi — Ducci — Dugoni. •

Ebner — Elkan — Ermini.

Fabriani — Facchin — Failla — Faletta — Fanelli — Fanfani — Faralli — Ferrara Domenico — Ferrari Francesco — Ferrari Riccardo — Ferrari Aggradi — Ferrario Celestino — Ferraris Emanuele — Ferreri Pietro — Ferri — Fina — Fiorentino — Floreanini Gisella — Foa Vittorio — Foderaro — Foghazza — Folchi — Fora Aldovino — Foresi — Francavilla — Franceschini Francesco — Franceschini Giorgio — Franzo — Fumagalli.

Galati — Galli — Gallico Spano Nadia — Garlato — Gaspari — Gatti Caporaso Elena — Gatto — Gaudioso — Gelmini — Gennai

Tonietti Erisia — Geraci — Geremia — Germani — Ghislandi — Giacone — Gianquinto — Giglia — Giolitti — Girauda — Gitti — Gomez D' Ayala — Gonella — Gorini — Gorrieri — Gotelli Angela — Gozzi — Grasso Nicolosi Anna — Graziadei — Graziosi — Grezzi — Grifone — Grilli — Guadalupi — Guarento — Guerrieri Emanuele — Guerrieri Filippo — Guggenberg — Gui — Gullo.

Helper.

Ingrao — Invernizzi — Iotti Leonilde — Iozzelli.

Jacometti — Jacoponi — Jannelli — Jervolino Angelo Raffaele — Jervolino Maria.

Laconi — La Malfa — Lami — La Rocca — Larussa — L'Eltore — Lenoci — Li Causi — Lizzadri — Lombardi Carlo — Lombardi Riccardo — Longo — Longoni — Lopardi — Lozza — Lucifredi — Luzzatto.

Macrelli — Maghetta — Magnani — Magno — Malagodi — Malagugini — Malvestiti — Mancini — Maniera — Mannironi — Manzini — Marabini — Marangone Vittorio — Marangoni Spartaco — Marazza — Marchionni Zanchi Renata — Marconi — Marenghi — Marilli — Marotta — Martinelli — Martino Edoardo — Martino Gaetano — Martoni — Martuscelli — Marzano — Marzotto — Masini — Massola — Mastino Gesumino — Mastino del Rio — Matarazzo Ida — Matteotti Giancarlo — Matteotti Gian Matteo — Matteucci — Maxia — Mazza — Mazzali — Melloni — Menotti — Merenda — Merizzi — Messinetti — Mezza Maria Vittoria — Miceli — Micheli — Minasi — Montagnana — Montanari — Monte — Montelatici — Moro — Mürdaca — Musolino — Musotto.

Napolitano Francesco — Napolitano Giorgio — Natali Lorenzo — Natoli Aldo — Natta — Negrari — Nenni Giuliana — Nenni Pietro — Nicoletto — Nicosia.

Ortona.

Pacati — Pacciardi — Pajetta Gian Carlo — Pajetta Giuliano — Pasini — Pastore — Pavan — Pecoraro — Pedini — Pella — Pellosi — Penazzato — Perdonà — Perlingieri — Pertini — Pessi — Petrilli — Petrucci — Pieraccini — Pignatelli — Pignatone — Pigni — Pino — Pintus — Pirastu — Pitzalis — Polano — Pollastrini Elettra — Preti — Priore — Pugliese.

Quarello — Quintieri.

Raffaelli — Rapelli — Ravera Camilla — Reali — Repossi — Resta — Ricca — Ricci Mario — Riccio Stefano — Rigamonti — Riva — Roasio — Roberti — Rocchetti — Romanato — Romano — Romita — Romualdi — Ronza — Rosati — Roselli — Rosini — Rossi

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 LUGLIO 1954

Paolo — Rubeo — Rubinacci — Rumor — Russo.

Sabatini — Saccenti — Sacchetti — Sala — Salizzoni — Sammartino — Sampietro Giovanni — Sampietro Umberto — Sangalli — Sansone — Santi — Sanzo — Saragat — Sartor — Savio Emanuela — Scaglia Giovambattista — Scalfaro — Scalia Vito — Scappini — Scarascia — Scarpa — Scelba — Schiavetti — Schirò — Sciorilli Borrelli — Scoca — Scotti Francesco — Secreto — Sedati — Segni — Semeraro Gabriele — Semeraro Santo — Sensi — Silvestri — Simonini — Sodano — Sorgi — Spadola — Spallone — Spampanato — Sparapani — Spataro — Sponziello — Stella — Storchi — Stucchi — Sullo.

Tambroni — Targetti — Tarozzi — Tavianini — Terranova — Tesauo — Tinzi — Titomanlio Vittoria — Togliatti — Togni — Tognoni — Tolloy — Tonetti — Tosato — Tozzi Condivi — Trabucchi — Treves — Troisi — Truzzi — Turchi — Turnaturi.

Valandro Gigliola — Valsecchi — Vecchietti — Vedovato — Venegoni — Vetrone — Viale — Vicentini — Vigo — Vigorelli — Villa — Villabruna — Villani — Vischia — Viviani Arturo — Viviani Luciana — Volpe. Walter.

Zaccagnini — Zamponi — Zambelli — Zannerini — Zanon — Zerbi.

Si sono astenuti:

per il disegno di legge n. 958:

Albarello — Albizzati — Alcata — Amadei — Amendola Giorgio — Amendola Pietro — Amiconi — Andò — Angelini Ludovico — Angelino Paolo — Angelucci Mario — Assenato — Audisio.

Baglioni — Baldassari — Baltaro — Barbieri Orazio — Bardini — Barontini — Basso — Bei Ciufoli Adele — Beltrame — Berardi Antonio — Berlinguer — Bernardi Guido — Bernieri — Berti — Bettiol Francesco Giorgio — Bettoli Mario — Bianco — Bigi — Bigiandi — Bogoni — Boldrini — Bonomelli — Borellini Gina — Bottonelli — Brodolini — Bufardecchi — Buzzelli.

Cacciatore — Calandrone Giacomo — Calandrone Pacifico — Calasso — Candelli — Capacchione — Capalozza — Capponi Benvignone Carla — Caprara — Cavaliere Alberto — Cavallari Vincenzo — Cavallotti — Cavazzini — Cerreti — Cervellati — Cianca — Cinciari Rodano Maria Lisa — Clocchiatti — Coggiola — Compagnoni — Concas — Corbi — Corona Achille — Cremaschi — Curcio — Curti.

De Lauro Matera Anna — Del Vecchio Guelfi Ada — De Martino Francesco — Diaz Laura — Di Mauro — Di Nardo — Di Paolantonio — Di Prisco — Di Vittorio — D'Onofrio — Ducci — Dugoni.

Failla — Faletra — Faralli — Ferrari Francesco — Ferri — Fiorentino — Floreanini Gisella — Foa — Fogliazza — Fora — Francavilla.

Gallico Spano Nadia — Gatti Caporaso Elena — Gaudioso — Gelmini — Geraci — Ghislandi — Giaccone — Gianquinto — Giolitti — Gomez D'Ayala — Gorreri — Grasso Nicolosi Anna — Graziadei — Grezzi — Grifone — Grilli — Guadalupi — Gullo.

Ingrao — Invernizzi — Iotti Leonilde.

Jacometti — Jacoponi.

Laconi — Lami — La Rocca — Lenoci — Li Causi — Lizzadri — Lombardi Carlo — Lombardi Riccardo — Longo — Lopardi — Lozza — Luzzatto.

Maglietta — Magnani — Magno — Malagugini — Mancini — Maniera — Marabini — Marangone Vittorio — Marangoni Spartaco — Marilli — Marchionni Zanchi Renata — Martuscelli — Masini — Massola — Matteucci — Mazzali — Merizzi — Messinetti — Mezza Maria Vittoria — Miceli — Minasi — Montagnana — Montanari — Montelatici — Musolino — Musotto.

Napolitano Giorgio — Natoli Aldo — Natta — Nenni Giuliana — Nenni Pietro — Nicoletto.

Ortona.

Pajetta Gian Carlo — Pajetta Giuliano — Pelosi — Pertini — Pessi — Pieraccini — Pigni — Pino — Pirastu — Polano — Pollastrini Elettra.

Raffaelli — Ravera Camilla — Reali — Ricca — Ricci — Rigamonti — Roasio — Ronza — Rosini — Rubeo.

Saccenti — Sacchetti — Sala — Sampietro Giovanni — Sansone — Santi — Scappini — Scarpa — Schiavetti — Schirò — Sciorilli Borrelli — Scotti Francesco — Semeraro Santo — Silvestri — Spallone — Stucchi.

Targetti — Tarozzi — Togliatti — Tognoni — Tolloy — Tonetti — Turchi.

Vecchietti — Venegoni — Villani — Viviani Luciana.

Walter.

Zamponi — Zannerini.

Sono in congedo.

Angelini Armando.

Benvenuti.

Colasanto.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 LUGLIO 1954

De Gasperi — Del Bo — Di Stefano Genova
— Dominedò.
Faletti — Farinet.
Guglielminetti.
Montini.
Schratti.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

NENNI GIULIANA, *Segretario*, legge:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'interno, del lavoro e previdenza sociale e dell'industria e commercio, per conoscere, con urgenza, quali misure abbiano preso od intendano prendere per far cessare la serrata della manifattura Ginori di Doccia che dura da oltre 150 giorni, col risultato di avere affamato ed esasperato un migliaio di famiglie operaie e compromesso l'economia cittadina dell'industrioso centro ceramico di Sesto Fiorentino.

(1187)

« CERRETI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere se non ritenga di voler disporre la sollecita esecuzione delle opere già previste nel comune di Villasalto, in provincia di Cagliari, con particolare riguardo alla sistemazione delle strade e dell'acquedotto, anche in considerazione del grave stato di disoccupazione in cui versano le masse lavoratrici anche a seguito dei licenziamenti verificatisi nella locale miniera di antimonio.

(1188)

« LACONI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere in base a quali norme costituzionali il prefetto di Potenza, continuando una serie di soprusi, abbia vietato l'esposizione dei giornali quotidiani in appositi quadri, nella città di Potenza.

(1189)

« GREZZI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro della difesa, per conoscere le cause e le responsabilità della grave sciagura avvenuta nell'alta Valle Camonica e nella quale hanno trovato la morte 18 alpini, suscitando profonda emozione e cordoglio unanime in mezzo a quelle popolazioni montanare e al popolo italiano; e per sapere se verrà concessa la

pensione ai genitori dei 18 alpini caduti, anche in deroga alla disposizione secondo la quale hanno diritto alla pensione i genitori di militari morti in servizio quando abbiano compiuto i sessanta anni.

(1190)

« NICOLETTO, MONTANARI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per sapere se non sia d'accordo di accogliere la richiesta di statizzazione, avanzata dal comune di Robbio Lomellina (Pavia), della scuola media che ora è comunale. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(6724)

« LOMBARDI CARLO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere se è a conoscenza del grave e pericoloso stato in cui versa il tratto della strada nazionale Sambuca di Sicilia-Chiusa Sclafani, e quali provvedimenti intenda adottare per riparare detta strada, la quale è interrotta da frequenti cedimenti e frane al punto che queste ultime hanno ridotto, in quei punti, la larghezza della strada a circa tre metri con grave pericolo alle persone ed alle cose. (*Gli interroganti chiedono la risposta scritta*).

(6725)

« GIACONE, SALA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro presidente del Comitato dei ministri per la Cassa del Mezzogiorno, sulla gara per i lavori di via Roma a Napoli, sulla sua regolarità e sulla necessità di spiegare quanto segue: 74 ditte chiedono di concorrere, 57 ditte rinunziano appena letti i capitolati, 14 ditte offrono aumenti fino al 35 per cento, 3 ditte solo offrono ribassi ed ottengono 15 lotti di lavori; sulla imposizione del granito (della Montecatini) per i marciapiedi, mentre la pietra vesuviana si produce sul posto ed esiste una grave crisi nelle cave; sulla necessità di dare larghe assicurazioni alla pubblica opinione. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(6726)

« MAGLIETTA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per sapere se non sia d'avviso che l'istanza avanzata dal comune di Castelnuovo Scivina (Alessandria), relativa al passaggio allo Stato della scuola media comunale, debba essere accolta.

« Trattasi di una importante scuola media, che raccoglie gli alunni di una vasta

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 LUGLIO 1954

plaga, sita a più di dieci chilometri di distanza da Voghera e da Tortona (sedi di scuole medie statali). (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(6727)

« LOZZA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere se non intenda assegnare un adeguato numero di alloggi in forza della legge 27 dicembre 1953, n. 938, al comune alluvionato di Palmi Calabro. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(6728)

« MINASI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere se si intende assegnare un adeguato numero di alloggi al comune alluvionato di Sant'Eufemia di Aspromonte per la legge 27 dicembre 1953, n. 938.

« Per conoscere i motivi per cui quel centro è rimasto escluso dai piani predisposti dal Genio civile di Reggio Calabria, pur avendo un grande numero di famiglie senza tetto o in case pericolanti. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(6729)

« MINASI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere i motivi per cui il comune di Cosoleto, e specificatamente il centro e le frazioni di Acquaro e di Sitizzano (Reggio Calabria) non ebbero ad usufruire delle provvidenze di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 938, per quanto riguarda alloggi per alluvionati.

« Per conoscere se si intenda provvedere adeguatamente e tempestivamente, in quanto molte famiglie sono costrette a vivere, con grave pericolo, in case pericolanti. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(6730)

« MINASI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere se e come intende risolvere il problema dei senza tetto di Feroletto della Chiesa (Reggio Calabria), nonché delle numerose famiglie che abitano case pericolanti. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(6731)

« MINASI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere se non intenda indire le elezioni comunali in Cittanova, Scilla, Rizziconi, i di cui consigli co-

munali sono stati sciolti, nonché le elezioni per la nomina del consigliere provinciale nel collegio Bova-Palizzi-Brancaleone (Reggio Calabria). (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(6732)

« MINASI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della difesa, per conoscere i motivi che hanno determinato finora la mancata definizione della pratica di pensione di Ambrogio Francesco fu Gaetano n. 93075/52 di posizione. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(6733)

« BUFARDECI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della difesa, per sapere se sia stata accertata la responsabilità dell'Amministrazione competente circa i danni arrecati alle persone ed alle cose dall'aereo militare precipitato, il 28 giugno 1952, sull'abitato di Siracusa. In caso affermativo, quali altri motivi, a oltre due anni dal giorno del disastro, hanno impedito la definizione delle trattative per il risarcimento dei danni e se non si crede opportuno approntare le misure necessarie per una sollecita soluzione delle trattative stesse. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(6734)

« BUFARDECI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per sapere se è a conoscenza del fatto che il preside del liceo classico « T. Gargallo » di Siracusa ha adibito e adibisce arbitrariamente, e durante l'anno scolastico e durante il periodo estivo, alcuni bidelli per servizi estranei alla scuola, inviandoli a lavorare in un suo poderetto, sito in contrada Isola di Siracusa, o adibendoli a servizi domestici.

« Nel caso positivo, si chiede di dare risposta sui provvedimenti disciplinari che s'intende prendere a tutela della dignità della scuola e a difesa del prestigio della benemerita categoria dei subalterni della scuola. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(6735)

« BUFARDECI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per sapere se è a conoscenza del fatto che il preside Recupero Bonafede da più di un anno, quantunque continuamente pressato, porta alle lunghe la relazione contabile sull'attività del teatro sperimentale del liceo classico di Siracusa.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 LUGLIO 1954

cusa, del quale egli, con atto notarile, redatto dinanzi al notaio Adorno di Siracusa, è presidente responsabile, ed ancora se è a conoscenza che del patrimonio in contributi il detto preside abbia fatto uso arbitrario, sicché rimangono scoperti sensibili debiti, copribili con un contributo erogato dalla Regione siciliana in lire 2.000.000, in data 1° agosto 1953, e non esatto, perché non inviato bilancio consuntivo richiesto.

« Nel caso positivo si chiede di dare risposta sui provvedimenti disciplinari che s'intende adottare per la tutela ed il prestigio della scuola. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(6736)

« BUFARDECI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per sapere se non ritenga opportuno disporre sollecitamente per l'installazione di un posto telefonico a Pedagoggi (frazione di Carlentini) soddisfacendo i desideri unanimesi di quella popolazione. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(6737)

« BUFARDECI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per sapere se si è fatto pervenire all'Ufficio provinciale del tesoro di Siracusa nullaosta, richiesto dallo stesso Ufficio essendo stato emesso ruolo di variazione n. 419810 spedito a Siracusa con elenco 158 del 18 giugno 1953 a favore di Brecci Carmelo fu Antonino di Carlentini. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(6738)

« BUFARDECI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere lo stato della pratica relativa alla costruzione della fognatura nel rione Santa Lucia (Siracusa). (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(6739)

« BUFARDECI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti, per sapere lo stato dei lavori di ricostruzione del ponte ferroviario sul torrente Asinaro, nel tratto Noto-Pachino, al chilometro 1+0,84 e degli altri tratti ferroviari dello stesso tronco, distrutti dalle alluvioni 1951-53 ed in quale epoca si prevede possano essere definiti. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(6740)

« BUFARDECI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro, per conoscere i dati relativi alla disoccupazione giovanile, compresi quelli riguardanti i giovani in cerca di prima occupazione, divisi per Regione e per sesso, relativi agli anni 1951, 1952, 1953 e 1954. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(6741)

« BUFARDECI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dell'interno, per sapere se è stato portato a sua conoscenza il provvedimento preso dal prefetto di Modena nei confronti dei sindaci del comune di Finale, professor Cestari Mario, e del comune di San Felice signor Brunelli Bruno, i quali sono stati sospesi a tempo indeterminato dalla loro carica perché accusati, il primo di avere elevato la sua protesta contro l'esecuzione dello sfratto forzoso compiuto dalle forze di polizia nei confronti della scuola di avviamento professionale e delle organizzazioni democratiche sistemate nella casa del popolo ex fascio, e il secondo per aver dato la sua adesione allo sciopero dei braccianti e salariati agricoli in lotta per un migliore salario.

« Gli interroganti chiedono di sapere altresì se e quando il ministro intende far revocare gli illegali decreti di sospensione, e quali provvedimenti intende prendere nei confronti del prefetto di Modena il quale, con questo suo grave atto, antidemocratico, anticostituzionale, oltreché privare due amministrazioni dei propri sindaci, democraticamente eletti, ha voluto limitare le libertà politiche costituzionali degli amministratori comunali, sollevando lo sdegno e la protesta di tutti i gruppi consiliari, e lo sdegno e la protesta della cittadinanza dei due comuni e della intera provincia. (*Gli interroganti chiedono la risposta scritta*).

(6742) « GELMINI, CREMASCHI, BORELLINI
GINA, RICCI, MEZZA MARIA VIT-
TORIA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e il ministro del lavoro, per conoscere se non ritengano urgente (dopo 165 giorni dalla chiusura dello stabilimento di Doccia del complesso Richard Giori, che priva del lavoro e dei salari 937 lavoratori e che ha creato, fra la popolazione tutta, una tale esasperazione, come i fatti accaduti oggi 27 luglio 1954 a Sesto Fiorentino dimostrano, suscettibile di provocare vivaci risentimenti popolari con serie ripercussioni per l'ordine pubblico) interve-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 LUGLIO 1954

nire più decisamente presso la società Richard Ginori onde ottenere la ripresa delle trattative che consentano di raggiungere una onesta soluzione della vertenza così come è auspicata da tutti i cittadini direttamente o indirettamente interessati al mantenimento dell'attività dello stabilimento Doccia. (*Gli interroganti chiedono la risposta scritta*).

(6743) « MONTELATICI, BARBIERI ORAZIO, BARDINI, CERRETI, SACCENTI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'agricoltura e foreste, delle finanze e dell'interno, per conoscere quanto risulti di vero delle voci largamente diffuse circa importazioni di vini spagnoli in Italia, che giungerebbero in porto-franco a Trieste.

« E sui provvedimenti presi o che intendono prendere per impedire che tali vini vengano imbottigliati ed immessi sul mercato interno con l'etichetta di vini italiani, causando ingenti danni alla produzione nazionale ed alimentando nel contempo le fonti dei sofisticatori di vini. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(6744) « AUDISIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere se sia a conoscenza del generale e legittimo risentimento degli inquilini delle case popolari in provincia di Aquila e di Chieti (risentimento causato da ingiustificati ed illegali aumenti dei fitti applicati dall'istituto con percentuali che vanno da un minimo del 20 per cento ad un massimo del 600 per cento); e per sapere, altresì, se sia stata data pratica esecuzione all'ordine del giorno del senatore Palermo, proponente la sospensione degli aumenti richiesti dagli Istituti case popolari ed approvato in sede di discussione del bilancio dei lavori pubblici.

« Per sapere inoltre, se sia a conoscenza dell'anormale ed equivoca situazione esistente nell'amministrazione dell'Istituto case popolari della provincia di Aquila, e quali provvedimenti, di conseguenza, abbia adottato o intenda adottare. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(6745) « CORBI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti, per sapere se non ritiene opportuno istituire il servizio di III classe nei treni (automotrici) direttissimi e rapidi viaggianti in Sicilia, assegnando, a tal fine, altre

automotrici al compartimento siciliano delle ferrovie dello Stato.

« Tanto per consentire anche ai viaggiatori di terza classe di viaggiare con un minimo di decoro e pulizia nonché con una relativa celerità. E da ricordare infatti che normalmente le più logore vetture sono assegnate al compartimento siciliano delle ferrovie e che i treni diretti e accelerati in Sicilia viaggiano a medie che vanno da 20 a un massimo di 30 chilometri orari. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(6746) « DI MAURO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti, per sapere se non ritiene opportuno disporre che nei treni, cosiddetti rapidi, viaggianti in Sicilia, sia soppresso il pagamento del particolare supplemento tenuto conto che la velocità media di questi treni non raggiunge neanche quella dei treni normali (diretti) viaggianti nel Continente. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(6747) « DI MAURO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti, per sapere se non ritiene opportuno disporre.

a) la sostituzione delle automotrici che effettuano il treno 466-414 (Agrigento-Caltanissetta-Catania) con altre automotrici più decore e moderne;

b) la istituzione del servizio di terza classe nel predetto treno anche perché esso è in coincidenza con il treno in partenza da Catania per Roma che porta la terza classe. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(6748) « DI MAURO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere — premesso che a seguito di suo intervento, sin dal 4 giugno 1954, riceveva assicurazioni da parte del direttore sanitario della Casa della Divina Provvidenza in Bisceglie (Bari) in merito al ricovero del minorato psichico De Lorenzis Carmine di Antonio di anni 7, da Felline (Lecce) e che l'Amministrazione provinciale di Lecce, nella persona del ragioniere Bandinelli, mentre confermava agli interessati la ricezione della lettera con la quale, in data 3 giugno 1954, il predetto direttore sanitario dava notizia del ricovero in questione, non dava il proprio consenso perché il medesimo avesse luogo, a causa di non buone relazioni con la Casa della Divina Provvidenza — quali iniziative intenda prendere perché da parte di

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 LUGLIO 1954

chi di competenza si provveda all'immediato ricovero del piccolo De Lorenzis, le cui condizioni sono così gravi da non consentire ulteriori indugi e, infine, per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per l'atteggiamento di carattere evidentemente discriminatorio, inumano ed antidemocratico assunto dall'Amministrazione provinciale di Lecce in occasione della rinnovata richiesta del ricovero in parola. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(6749)

« GUADALUPI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro degli affari esteri, per sapere:

1°) se sia informato di un discorso pronunciato recentemente alla Camera statale di San Paolo del Brasile dal deputato Hilario Tolom intorno alla penosa situazione di numerose famiglie italiane che dal gennaio scorso attendono di ritornare in Italia « dopo essersi sottratte al regime di lavoro che era stato loro imposto nella « Fazenda » Pedrinhas presso Assis.

« Laggù — si apprende dal testo di tale discorso — con la promessa (ch'era stata loro fatta) che dopo cinque anni avrebbero avuto diritto di chiedere un lotto di 20 ettari, si andarono coprendo di debiti in modo irrimediabile, poiché ogni cosa veniva loro addebitata a prezzi esosi, maggiorati del tasso del 6 per cento. Quando si avvidero della loro crescente insolvibilità, e dopo aver chiesto invano all'Amministrazione della « Fazenda » condizioni più umane, non esitarono a lasciar quella gleba paolista, verso la quale si erano avviati raggianti di speranza. E giacciono da lunghi mesi nell'« Hospedaria de Imigrantes » di questa capitale, a spese dello Stato, aspettando il momento di ritornare alla loro patria lontana.

« La compagna che li aveva assunti si è rifiutata recisamente di pagar loro il viaggio di ritorno, benché ne abbia l'obbligo. Il Consolato, a sua volta, non li esaudisce, temendo che il loro ritorno in Italia serva di pretesto per una speculazione politica in quel Paese, a danno degli attuali detentori del potere.

« Ed ecco che, abbandonati da coloro che dovrebbero proteggerli in questo duro frangente, sono soccorsi dalla generosità degli italiani residenti a San Paolo, i quali, impietosi della dolorosa situazione di cui soffrono specialmente i bambini, han raccolto fondi per il rimpatrio dei coloni »;

2°) che cosa abbia fatto il Governo italiano per tutelare ed assistere quei nostri infelici connazionali. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(6750)

« ENDRICH ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere i motivi per cui non fu provveduto ad allontanare dalla carica il collocatore di Terreti di Reggio Calabria a malgrado quanto a suo carico è emerso dall'inchiesta eseguita.

« Per conoscere se non intenda sollecitare il provvedimento di sostituzione, autorizzato dalla condotta del collocatore predetto ed invocato da tutti i lavoratori di Terreti.

« Per conoscere se non intenda intervenire presso l'Ufficio provinciale del lavoro di Reggio Calabria perché non operino certe forme di protezione politica verso quei collocatori che agiscono faziosamente, che a volte commettono veri e propri reati. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(6751)

« MINASI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dei trasporti, per conoscere se non intenda disporre una inchiesta severa per accertare le cause del disservizio della ferrovia Napoli-Piedimonte d'Alife — nel tratto funzionante Santa Maria Capua Vetere-Napoli — e per conoscere, altresì, i motivi che impediscono la ricostruzione del tronco ferroviario ancora disabilitato, e le cause dei continui disservizi verificatisi sulle autolinee Napoli-Piedimonte d'Alife, istituite in sostituzione della ferrovia.

« I lamentati inconvenienti si riflettono negativamente sulle popolazioni della zona, costrette a servirsi delle autolinee che — per la loro stessa organizzazione — impediscono l'espandersi delle attività commerciali della regione. (*Gli interroganti chiedono la risposta scritta*).

(6752)

« SPADAZZI, DE FALCO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere se non ritenga opportuno disciplinare con apposite norme la complessa materia degli appalti di lavori pubblici nelle provincie del Meridione, limitando l'afflusso di imprese settentrionali, o, almeno, contenendolo entro una ragionevole percentuale, al fine di evitare il fallimento di analoghe imprese locali che potrebbero eseguire gli stessi lavori rispettando,

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 LUGLIO 1954

naturalmente, i prezzi di appalto stabiliti.

« Si verifica il caso, in proposito, che particolarmente in Lucania è preclusa ogni possibilità di sfociare in altre regioni alla industria edile (che è uno dei settori più importanti del luogo), a causa dei sistemi ostruzionistici adottati da altre regioni in difesa della propria economia; a questa situazione fa riscontro una inspiegabile liberalità degli enti lucani, nei confronti di aziende forestiere, che rende vani gli sforzi governativi di immettere capitali nelle aree depresse. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(6753)

« SPADAZZI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per conoscere se è nel programma del Ministero di provvedere alla costruzione di un edificio quale sede di ufficio postale nel comune di Torgiano (Perugia).

« L'interrogante fa sapere che l'attuale sistemazione in locali assolutamente insufficienti non risponde alle aumentate esigenze della popolazione dell'importante centro, per cui si rende indispensabile la costruzione del nuovo edificio.

« L'Amministrazione comunale, qualora il Ministero fosse di questo avviso, concederebbe gratuitamente il terreno necessario. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(6754)

« MICHELI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere se, in considerazione della precaria situazione in cui si trova il comune di Scheggino (Perugia), completamente privo di un proprio stabile da adibire a sede comunale, non ritenga di concedere, in base alla legge 589, il contributo sulla spesa di dieci milioni occorrenti per realizzare l'opera assolutamente indispensabile ed urgente. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(6755)

« MICHELI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se, in considerazione dell'elevato numero di disoccupati esistenti nel comune di Gualdo Cattaneo (Perugia), a causa della quasi chiusura delle miniere di lignite del Bastardo che ha collocato sul lastrico varie centinaia di lavoratori, non ritenga opportuno provvedere al finanziamento di un secondo cantiere di lavoro in aggiunta all'altro

troppo modesto incluso nel piano provinciale per l'esercizio 1954-55. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(6756)

« MICHELI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti, per sapere se è a conoscenza della soppressione del servizio di auto-corriere che congiungevano le frazioni di Strudà e Pisignano del comune di Vernole col capoluogo, Lecce.

« A seguito di tale ingiusta soppressione le popolazioni di quei centri debbono percorrere a piedi due chilometri circa per raggiungere altrove il punto attuale di transito delle auto-corriere.

« Per conoscere se e quali provvedimenti si intendono adottare per alleviare i disagi di quelle popolazioni. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(6757)

« SPONZIELLO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i ministri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione, per conoscere se non ritengano giusto, oltreché urgente, disporre per la costruzione di adeguate aule scolastiche in Strudà, grossa frazione del comune di Vernole in provincia di Lecce, dove attualmente vi sono numerose insegnanti elementari che insegnano in locali assolutamente inadatti, lontani dalle abitazioni degli scolari e difettanti anche dei più indispensabili servizi igienici. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(6758)

« SPONZIELLO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i ministri dei lavori pubblici e del lavoro e previdenza sociale, per conoscere se non ritengano opportuno, anche in omaggio al principio di giustizia distributrice, disporre a che anche nel comune di Castri di Lecce vengano costruiti alcuni appartamenti I.N.A.-Casa; e se, allo scopo di favorire i cittadini di quel paese, e tenuto conto delle precarie condizioni finanziarie di quel comune, non ritengano di procedere anche all'acquisto del suolo, così come è avvenuto per la costruzione di analoghi appartamenti in qualche altro comune. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(6759)

« SPONZIELLO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti, per conoscere se risponde a verità che dinanzi alla richiesta di un contributo avanzato dalla Società ferrovie

Sud-Est, allo scopo di risolvere il problema di ammodernamento della rete ferroviaria del Salento, si stia per decidere la soppressione della linea Novoli - Gallipoli - Gagliano - Maglie - Otranto, e per sapere se e quali provvedimenti si intendano adottare per impedire simile grave decisione che, se attuata, priverebbe i cittadini del Salento dei necessari indispensabili servizi, specie per trasporto merci, che non potrebbero essere rimpiazzati o sostituiti da servizi automobilistici di linea.

« Il minacciato provvedimento, oltre tutto, contrasterebbe con la dichiarata politica a favore delle popolazioni del Mezzogiorno.

« Per conoscere, infine, atteso il grave e irreparabile danno che deriverebbe dal minacciato provvedimento, come si pensa di provvedere allo svecchiamento delle linee esistenti, nel caso che la Società ferrovie Sud-Est, non provveda all'ammodernamento della rete ferroviaria del Salento che la interessa. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(6760)

« SPONZIELLO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della marina mercantile, per conoscere se non ritenga necessario ed urgente assegnare adeguate sovvenzioni agli orfanotrofi per i figli dei pescatori, data la loro spiccata funzione assistenziale ed educativa. Attualmente detti orfanotrofi, sorti per iniziativa del movimento cooperativistico e solo da questo sostenuti con offerte volontarie, hanno assoluto bisogno di aiuto finanziario, anche per soddisfare le crescenti richieste di ricovero. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(6761)

« TROISI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della marina mercantile, per conoscere se non ritenga opportuno promuovere la unificazione delle Casse marittime attualmente esistenti e comunque provvedere a ricostituire gli organi normali amministrativi per quelle che da alcuni anni sono sottoposte a gestione commissariale. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(6762)

« TROISI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per sapere se non ritenga opportuno accogliere i voti del Consiglio comunale, della Brigata degli amici dell'arte di Perugia e dei più importanti istituti culturali dell'Umbria per:

a) la istituzione della Soprintendenza alle antichità in Perugia;

b) la statizzazione dei musei civici;

c) la conservazione dell'attuale Ispettorato archeologico di Spoleto alle dipendenze della nuova Soprintendenza. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(6763)

« VISCHIA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per sapere il motivo per cui, dopo la dichiarazione 3 aprile 1952 della voltura di ufficio della pensione indiretta di guerra — certificato di iscrizione n. 5364487 — di Bignami Giacomo, morto il 3 febbraio 1952 e padre del caduto Bignami Michelangelo, a favore della vedova superstite e madre del caduto Bignami Anna fu Sante nata Gogni, questa non abbia più ricevuto i ratei di pensione dovuti. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(6764)

« BERNARDI GUIDO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per sapere i motivi per i quali non è stato ancora provveduto alla domanda di pensione presentata nel 1946 (1) dal partigiano Fassineti Carlo di Rinaldo, classe 1924. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(6765)

« BERNARDI GUIDO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, per conoscere se gli sia noto che il sindaco di Gaeta, signor Pasquale Corbo, ha indirizzato ai suoi concittadini, in data 17 luglio 1954, un manifesto del seguente tenore:

« Comune di Gaeta. — Concittadini, la commissione petrolifera, riunitasi ieri presso il Ministero dell'industria sotto la presidenza del Senatore Emilio Battista ha finalmente approvato la costruzione di una raffineria di petrolio in questa nostra Gaeta. Pensiamo quindi che il problema della raffineria, sia pure attraverso le vicende di trenta lunghi mesi, possa ormai considerarsi avviato. Pertanto, in questo momento di giusto tripudio e meritata soddisfazione, noi sentiamo il bisogno di inviare al Governo, ed al sottosegretario Battista in particolare, non solo il ringraziamento di una popolazione di ventimila anime, ma i sensi di imperitura gratitudine di un vetusto e glorioso centro. E servano a distruggere l'amarezza delle facili critiche, il pensiero che anche questa nostra Gaeta aveva ed ha il diritto alla vita nella grande famiglia delle città italiane e la considerazione che non si possono pretendere da migliaia di famiglie sacrifici senza fine quando anche

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 LUGLIO 1954

la face della speranza non illumina più il cammino verso l'avvenire. La decisione adottata per la nascita del nuovo importante nucleo industriale in questa nostra città, vuole dire perciò rinascita di serenità e fiducia nei cuori di tanti lavoratori. È per questo che noi oggi sentiamo che una nuova alba incomincia a spuntare per la nostra antica e nobile città, e sia essa, come noi la sogniamo, alba di pace e di lavoro fecondo. Viva S. E. Battista. Viva Gaeta. — Gaeta, 17 luglio 1954. — Il Sindaco Pasquale Corbo ».

« L'interrogante intende sapere se, a parte « il giusto tripudio e la meritata soddisfazione » del signor Corbo e a parte « l'imperitua gratitudine del vetusto e glorioso centro » per il sottosegretario all'industria e presidente *pro-tempore* della commissione petrolifera, rientri nello spirito democratico del paese un provvedimento che danneggia seriamente l'attuale equilibrio dell'industria petrolifera nazionale, mentre appare diretto esclusivamente a favorire la posizione elettorale del sullodato membro del Governo. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(6766)

« CARLEO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per sapere quando verrà liquidato l'assegno di previdenza dovuto alla signora Minichiello Mariannina, da Civitanova del Sannio (Campobasso), sulla pensione che gode quale vedova dell'ex militare Minichiello Giuseppe fu Domenico, vecchia guerra. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(6767)

« SAMMARTINO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, se non stia per essere definita la pratica di reversibilità della pensione di guerra dovuta alla signora Di Maria Vittoria fu Saverio, vedova dell'invalido della guerra 1915-18 Massimo Francesco fu Giuseppantonio, da Gambatesa (Campobasso).

« L'interessata ha inoltrato domanda di reversibilità dal 1° agosto 1953. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(6768)

« SAMMARTINO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti, per sapere se non stia per essere definita la pratica di pensione dovuta alla signora Santilli Giuseppina fu Domenico, quale vedova del civile Manupella Giuseppe, ferroviere, deceduto ad Isernia per bombardamento aereo il 10 settembre 1943.

« L'istante, con dichiarazione rilasciata in data 10 dicembre 1953, ha optato per la rendita d'infortunio e pensione privilegiata da parte dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(6769)

« SAMMARTINO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere se, in conseguenza dell'allarme suscitato dalle notizie pubblicate da alcuni giornali sul continuo propagarsi di focolai di termiti nella Toscana, nell'Umbria e nel Lazio, nella Sardegna e nella Sicilia e più recentemente nel Veneto e nella Liguria, non ritenga dotare di ulteriori mezzi finanziari la commissione interministeriale per la lotta antitermitica allo scopo di intensificare l'opera di bonifica intrapresa da due anni, estendendola dal settore degli edifici pubblici a quello degli edifici privati: il non avere sterminato questi insetti di rovina che qua e là hanno invaso gli edifici privati ha frustrato, data la eccezionale capacità di riproduzione e di propagazione delle termiti, lo sforzo compiuto per bonificare i musei e le biblioteche, le pinacoteche, gli archivi e le chiese; perpetua la minaccia incombente sull'instimabile patrimonio artistico nazionale. (*Gli interroganti chiedono la risposta scritta*).

(6770) « FIORENTINO, MUSOTTO, PIERACCINI, MARANGONE VITTORIO, GAUDIOSO, ANDÒ ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della difesa, per sapere se non ritiene opportuno per gli ufficiali di complemento dell'Arma dei carabinieri che hanno di già partecipato a precedenti concorsi per passare effettivi, conseguendo l'idoneità, di essere ammessi, aumentando i limiti di età da 28 a 30 anni a partecipare ad altro ulteriore concorso. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(6771)

« BONINO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'alto commissario per l'igiene e la sanità pubblica, per conoscere — preso atto della risposta data dall'alto commissario per l'igiene e la sanità pubblica, anche per conto degli onorevoli ministri dell'agricoltura e dell'industria, alla interrogazione del 3 marzo 1954 e cioè che si condivide pienamente l'avviso da lui espresso di mantenere il divieto di colorazione della pasta alimentare ai sensi dell'articolo 3 della legge

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 LUGLIO 1954

22 giugno 1933, n. 874 — se sono state diramate le opportune istruzioni agli organi periferici e ai laboratori provinciali perché sia immediatamente intensificato al massimo il prelevamento dei campioni e relative analisi delle paste alimentari vendute in ogni provincia, allo scopo di colpire gli eventuali trasgressori.

« Non occorre dimenticare infatti che.

in attesa della emanazione del regolamento per la esecuzione della legge 29 marzo 1951, n. 327, che disciplina la produzione e la vendita degli alimenti dietetici e della prima infanzia, l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica con nota 11 ottobre 1951, diretta all'Associazione italiana pastificatori di Milano, confermava la tolleranza della vendita delle paste alimentari eventualmente prodotte con aggiunta di vitamine;

il regolamento per l'esecuzione della legge citata 23 marzo 1951, n. 327, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1953, n. 558, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 19 agosto 1953 ed entrato in vigore il 3 settembre 1953, all'articolo 30 stabilisce una moratoria di 4 mesi — cioè fino al 3 gennaio 1954 — per tutte quelle ditte fabbricanti prodotti vitaminizzanti, onde consentire alle stesse di mettersi in regola nei confronti dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica agli effetti delle norme del regolamento in questione;

lo schema di decreto sulla disciplina della lavorazione e commercio dei cereali, delle farine, del pane e della pasta, attualmente in discussione presso gli organi competenti, nella stesura predisposta dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica ammette la possibilità di aggiungere nelle paste alimentari coloranti naturali e cioè carote e riboflavina.

« Tale situazione ha fatto e fa tuttora ritenere a molti industriali pastificatori, e soprattutto alle ditte fabbricanti di prodotti coloranti, in linea generale che la colorazione delle paste alimentari è ancora tollerata e lo sarà anche in futuro, vale a dire sino alla emanazione ufficiale del citato decreto, e in linea particolare che la colorazione con beta-carotene e riboflavina è ufficialmente ammessa trattandosi di prodotti naturalmente contenuti nel grano.

« L'interrogante ritiene che tale situazione di incertezza e di errate interpretazioni debba essere senz'altro eliminata e insiste quindi perché venga al più presto riaffermato nella forma più esplicita e tassativa che l'articolo 3 della legge 22 giugno 1933, n. 874, che vieta sotto qualsiasi forma e qualsiasi

titolo la colorazione delle paste alimentari, è tuttora in vigore e deve quindi essere osservato e fatto osservare senza tolleranze ed eccezioni di sorta. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(6772)

« BONINO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, per sapere se è a sua conoscenza di una lapide fatta apporre sulla facciata del costruendo ufficio sanitario dal sindaco di Mesagne (Brindisi), lapide che ha provocato l'indignazione generale della cittadinanza e di tutti i partiti, compreso quello democristiano, la di cui sezione ha votato un ordine del giorno minacciando il ritiro dei suoi delegati dalla Giunta e dalla maggioranza comunale se detta lapide non viene tolta; inoltre gli interroganti intendono sapere se risponde a verità che di fronte all'indignazione generale il prefetto di Brindisi è intervenuto ordinando al sindaco la rimozione della lapide, cosa che sinora non è stato fatto; e quali provvedimenti intenda adottare contro l'atto di volgare faziosità compiuto dal sindaco di Mesagne. (*Gli interroganti chiedono la risposta scritta*).

(6773)

« SEMERARO SANTO, GUADALUPI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere quali provvedimenti intenda promuovere per l'attuazione del piano regolatore nel comune terremotato di Palmi (Reggio Calabria).

« L'esecuzione di tale opera, attesa dal 1908, non consente ulteriori indugi, tenuto conto dei gravi disagi cui è ancora soggetta quella popolazione e delle difficoltà cui si va incontro in molti quartieri ove, per la mancanza di strade, i morti devono essere trasportati a spalla per vicoli scoscesi, indecorosi e antigiene. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(6774)

« FODERARO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro di grazia e giustizia, per sapere quale è il trattamento economico riservato ai detenuti che lavorano nel carcere penale di Alessandria alle dipendenze di alcune ditte.

« L'interrogante chiede altresì di conoscere l'entità delle varie trattenute di legge e quale è l'ammontare preciso della remunerazione netta giornaliera di ciascun detenuto. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(6775)

« LOZZA ».

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 LUGLIO 1954

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro di grazia e giustizia, per sapere quando verrà finalmente concesso lo stanziamento necessario per fornire un arto artificiale ad un detenuto del carcere penale di Alessandria amputato di una gamba alcuni mesi fa. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(6776)

« LOZZA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro presidente del Comitato dei ministri per la Cassa del Mezzogiorno, per conoscere se e quando saranno eseguite le opere di sistemazione della via San Nullo-Patria, che interessa i comuni di Villaricca, Mugnano, Calvizzano e Giugliano (Napoli), tenendo presente che migliaia di contadini non possono portarsi sui fondi. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(6777)

« RICCIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere se intende conservare nella città di Marigliano la sede staccata del ginnasio, in considerazione dell'importanza dell'istituto e della elevata popolazione scolastica. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(6778)

« RICCIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'agricoltura e foreste, per conoscere quando potranno essere pagati gli assegni familiari ai dipendenti dell'azienda forestale dello Stato di Montedimezzo e Feudozzo in provincia di Campobasso. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(6779)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere quando potrà aver luogo la costruzione in Ururi del promo lotto delle case della gestione I.N.A.-Casa. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(6780)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere se non ritenga opportuno istituire in Ururi un cantiere scuola di lavoro, che, mentre sarebbe di aiuto per i disoccupati locali, consentirebbe la sistemazione, assolutamente indifferibile, delle strade interne. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(6781)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione in Ururi (Campobasso) di fognature, per cui è stato chiesto il contributo dello Stato, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, alla prevista spesa di lire 18.000.000. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(6782)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere lo stato della pratica relativa alla domanda del comune di Ururi (Campobasso), diretta ad ottenere il contributo dello Stato ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, alla spesa di lire 40.000.000, prevista per la costruzione ivi dell'edificio scolastico. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(6783)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere quando potranno essere riparate le strade interne del comune di Ururi (Campobasso), danneggiate dagli eventi bellici. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(6784)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere quando potranno essere riparati i danni recati all'edificio comunale di Ururi (Campobasso) dagli eventi bellici. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(6785)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere lo stato della pratica, pendente dinanzi la Cassa depositi e prestiti, relativa al mutuo, chiesto dal comune di Ururi (Campobasso), per la costruzione ivi della rete idrica. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(6786)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere le ragioni per le quali la Banca d'Italia si rifiuta sistematicamente di compiere le operazioni, di cui al n. 2 dell'articolo 41 dello statuto, cioè gli sconti di note di pegno, emesse da magazzini generali e da depositi franchi, legalmente costituiti e, cioè, quelle operazioni di sconto dei *warrants*, che costituirono in ogni tempo una delle più praticate ed apprezzate operazioni

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 LUGLIO 1954

dell'Istituto anche per la provvida loro azione calmieratrice del mercato di credito. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(6787)

« COLITTO ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni ora lette saranno iscritte all'ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

MAZZALI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZALI. Insieme col collega Vecchietti ho presentato una interrogazione circa l'opportunità che il nostro Governo riconosca quello della Cina popolare. Chiedo che ad essa si risponda con urgenza.

PRESIDENTE. Interpellerò il Governo.

La seduta termina alle 22,35.

Ordine del giorno per le sedute di domani.

Alle ore 11:

1. — *Discussione del disegno di legge:*

Proroga al 31 ottobre 1954, del termine stabilito con la legge 26 giugno 1954, n. 341, per l'esercizio provvisorio del bilancio relativo all'anno finanziario 1954-55 (1062) — *Relatore:* Castelli Avolio.

2. — *Discussione del disegno di legge:*

Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta (*Urgenza*) (395).

e della proposta di legge:

COGGIOLA ed altri: Elezioni del Consiglio regionale della Valle d'Aosta (509).

Relatori: Tozzi Condivi, *per la maggioranza;* Luzzatto e Ravera Camilla, *di minoranza.*

3. — *Svolgimento delle mozioni sulle aziende I.R.I.*

Alle ore 16:

1. — *Elezione contestata per la circoscrizione di Torino (I) (Giuseppe Alpino).* (Doc. X, n. 1) — *Relatori:* Basile Giuseppe e Boidi.

2. — *Svolgimento della mozione e di interrogazioni sulla San Giorgio.*

3. — *Discussione del disegno di legge:*

Modificazioni alle norme relative alle agevolazioni tributarie a favore della piccola proprietà contadina (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (848) — *Relatore:* Sedati.

IL DIRETTORE *§. DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI*
Dott. VITTORIO FALZONE
Vicedirettore

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI